Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA
TESI DI LAUREA IN SOCIOLOGIA

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI NEI CONFRONTI DELLE MINORANZE ETNICHE E DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: IL CASO DEL KURDISTAN TURCO

Relatore: Prof. Guido Maggioni

Tesi di Laurea di
Andrea Mingozzi

Anno Accademico 1998/1999

INDICE

INTRODUZIONE Pag. 3

CAPITOLO 1 Pag. 7

CHI SONO I KURDI

1.1 Popolazione e collocazione geografica Pag. 7
1.2 Economia Pag. 9
1.3 Religione Pag. 10
1.4 La lingua kurda e le sue origini Pag. 11
1.5 La storia Pag. 14
1.6 I kurdi durante il diciannovesimo secolo Pag. 18
1.7 I Giovani Turchi e la prima guerra mondiale Pag. 23
1.8 La divisione del Kurdistan Pag. 27

CAPITOLO 2 Pag. 32

APPARATO IDEOLOGICO-LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA TURCA DURANTE IL PERIODO KEMALISTA

2.1 L'ascesa al potere di Kemal Pag. 32
2.2 Gli strumenti legislativi del periodo kemalista Pag. 37
2.3 La morte di Kemal, i colpi di Stato l'attuale situazione Pag. 43
2.4 La Costituzione del 1982 Pag. 46
2.5 Le leggi ordinarie ed i decreti legge Pag. 53

CAPITOLO 3 Pag. 58

LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN KURDISTAN

3.1 Le violazioni di carattere economico-culturale Pag. 58
3.2 Il PKK e gli anni della guerriglia Pag. 64
3.3 La tortura Pag. 71
3.4 Caratteristiche del genocidio Pag. 76
3.5 La Convenzione contro il genocidio Pag. 86

3.6 La Corte penale internazionale Pag. 97

CAPITOLO 4 Pag. 102

IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

4.1 Definizione e storia Pag. 102
4.2 Gli strumenti legislativi internazionali dopo il 1945 Pag. 108
4.3 Applicabilità dell'autodeterminazione nel caso kurdo Pag. 116
4.4 La prassi delle Nazioni Unite Pag. 122

CAPITOLO 5 Pag. 127

SITUAZIONE GEOPOLITICA DELL'AREA TURCO-KURDA

5.1 Il ruolo della Turchia durante e dopo la Guerra Fredda Pag. 127
5.2 Lo sfruttamento dell'acqua e del petrolio Pag. 134
5.3 I rapporti con l'Unione Europea ed il "Panturchismo" Pag. 139
5.4 L'asse turco-israeliano Pag. 152

CONCLUSIONI Pag. 158

BIBLIOGRAFIA Pag. 164

INTROUDUZIONE

Con questo mio lavoro intendo studiare le relazioni tra la **Repubblica Turca ed il Kurdistan** concernenti le violazioni dei diritti umani. Il Kurdistan è una realtà politica, economica e culturale molto particolare. Infatti, questa regione ed il suo popolo rappresentano probabilmente la nazione più grande al mondo, per estensione geografica e numero di abitanti, senza uno Stato indipendente e senza un'autonomia all'interno degli Stati in cui quest'area e queste genti sono comprese.

Il Kurdistan, una regione che fa da cerniera tra l'Europa ed il vicino Oriente, è stato suddiviso durante i primi anni del nostro secolo fra quattro Stati: **Turchia, Iraq, Iran e Siria**. I governi e le amministrazioni di questi Stati non hanno quasi mai riconosciuto la minoranza kurda, ed anzi, attraverso una politica di disprezzo dei diritti umani individuali e collettivi - si pensi al diritto all'autodeterminazione - ne hanno sempre ostacolato il riconoscimento e la tutela a livello internazionale.

La mia attenzione insisterà in particolar modo sui rapporti intercorsi durante il nostro secolo tra Turchia ed il popolo kurdo. Perché questa mia impostazione? Innanzi tutto perché la maggior parte del territorio kurdo è collocata entro i confini di questa repubblica, mentre la seconda ragione riveste il fatto che la Turchia quale membro delle *Nazioni Unite* e della *Nato,* da un lato è

vincolata a rispettare le decisioni legislative e le disposizioni della prima; dall'altro, ricoprendo un ruolo strategico importantissimo all'interno dell'Alleanza Atlantica, ha obblighi di carattere geopolitico rilevanti per la stabilità politica nella regione del Medio Oriente. Il periodo preso in considerazione riguarderà quasi esclusivamente le relazioni durante i secoli XIX-XX, che comprendono nei loro anni lo sviluppo e la caduta dell'impero ottomano e l'instaurazione di un regime repubblicano. Inoltre durante il XX secolo le rivolte kurde verranno messe in atto all'interno dei singoli Stati in cui i kurdi vivono senza coordinamento fra le diverse realtà, mentre i quattro Stati "occupanti" uniranno più volte le loro forze per sedare le rivolte di questa minoranza etnica.

Quali gli obiettivi di questo scritto? Intendo verificare e dimostrare che durante tutto l'arco di tempo da me preso in considerazione, la Turchia ha attuato una politica, più o meno palese, di genocidio ai danni del popolo kurdo, non solo *negando loro il diritto all'autodeterminazione, ma negando anche i più elementari diritti umani a livello individuale, frutto della politca genocidiaria messa in atto da Ankara.* Per facilitare la focalizzazione di tale obiettivo è utile a mio avviso porsi poche e precise domande in modo da tracciare un percorso il più coerente possibile.

1) Quali sono state le violazioni dei diritti umani più frequenti perpetuate ai danni del popolo kurdo da parte della Turchia?

2) Quali strumenti legislativi e politici hanno permesso ai turchi di poter attuare una politica di negazione dell'identità kurda?

3) Come è stato il comportamento turco nei riguardi della minoranza kurda durante il nostro secolo? Si può definire tale comportamento genocidiario?

4) Possiede, il popolo kurdo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli?

5) In che maniera la comunità internazionale, con i mezzi (legislativi) a sua disposizione, è intervenuta, interviene e potrà intervenire per risolvere il problema kurdo? Perché?

6) Qual è il ruolo geopolitico rivestito dalla Turchia?

Per cercare di dare una risposta a queste domande in maniera esaustiva la metodologia da me utilizzata e' di natura qualitativa, utilizzando dati di carattere secondario. Non ho attinto solo a testi italiani, bensì anche a testi di lingua inglese, francese e spagnola, inoltre ho usufruito della possibilità di raccogliere materiale via Internet. Mi sono servito di questo strumento soprattutto per recuperare i testi dei documenti legislativi internazionali esaminati nei capitoli tre e quattro. In particolare, ho utilizzato gli indirizzi

Web contenuti in una utile guida in materia di diritti umani pubblicata dal professor Manuel Calvo Garcìa (1988).

Figura n. 1 Mappa dove viene evidenziata l'area kurda all'interno dello Stato turco.
Fonte: Kurdish Human Right Project, http://www.gn.apc.org/www.khrp.org/country/gr/maps/turkmap.htm, (2 settembre 1999).

CAPITOLO 1

CHI SONO I KURDI

1.1 POPOLAZIONE E COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

Il Kurdistan è una regione racchiusa fra quattro Stati - Turchia, Iran, Iraq e Siria - si estende nei territori che vanno dal Mar Nero alla Mesopotamia proseguendo per l'Alto-Tauro e l'altopiano dell'Iran; come si può dedurre fa da ponte tra l'Europa ed il Medio-Vicino Oriente. Questa zona è caratterizzata dalla presenza della catena montuosa della cima Ararat di 5198 metri. L'estensione del Kurdistan è stimata in circa 500.000 kmq per una popolazione che si aggira intorno ai 30 milioni d individui. Probabilmente ha ragione Darwish nel sostenere che <oggi sono la comunità più numerosa a non vedere ancora riconosciuti i suoi diritti elementari>[1], diritti elementari che comprendono i diritti civili, sociali e politici a carattere individuale, oltre che il diritto all'autodeterminazione.

Per quanto riguarda la Turchia, all'interno del suo territorio sono presenti circa *13 milioni di kurdi che occupano una superficie di 250.000 kmq*, nell'Anatolia sudorientale, questa area è ripartita

[1] Alan Darwish, *Il popolo kurdo ed il diritto all'autodeterminazione*, Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1997, p. 17

amministrativamente in 18 provincie. Secondo quanto afferma Randal, nel giro di cinquant'anni la popolazione kurda supererà quella turca in tutto il territorio (Randal 1998: 87); un territorio morfologicamente montuoso e ricco di corsi d'acqua e di risorse naturali che permetterebbero un ottimo sviluppo economico.

Per rendere ancora più chiara al lettore la distribuzione della popolazione kurda fra i diversi Stati e valutare l'importante fetta di questa regione a disposizione della Turchia, può risultare utile la seguente tabella (che comprende anche la diaspora kurda nella ex Unione Sovietica).

Tabella n.1 Popolazione kurda nei vari Stati. Fonte: Alan Darwish (1997: 21)

STATO	*SUPERFICIE TOTALE KMQ*	*SUPERFICIE KURDISTAN*	*% SUL TOTALE*	*POPOLAZ. TOTALE*	*POPOLAZ. KURDA*	*% SUL TOTALE*
Turchia	780.576	250.000	32%	56.741.000	13.506.000	23,8%
Iran	1.648.000	165.000	10%	54.203.000	8.700.000	16,0%
Iraq	438.317	78.000	18%	18.279.000	5.027.000	27,0%
Siria	185.180	18.500	10%	11.719.000	1.300.000	11,1%
Ex URSS					1.200.000	
Totale		511.000			29.733.000	

1.2 ECONOMIA

La ricchezza del territorio kurdo è senza dubbio la risorsa economica più rilevante ha disposizione di questa grande area, le ricchezze naturali del territorio kurdo si trovano soprattutto nel sottosuolo. Infatti qui si incontrano soprattutto **giacimenti petroliferi e minerari** che fanno di questa area una delle più ricche ed autosufficienti del Medio Oriente. Di notevole importanza è inoltre la presenza di numerosi minerali nel sottosuolo.

Importantissima inoltre risulta essere **la presenza di acqua** in una zona avida di questo bene, allo scopo di sfruttare questa risorsa, sia nel Kurdistan iracheno sia in quello turco, si stanno costruendo dighe e bacini idroelettrici per lo sviluppo economico di questi due Stati.

Anche l'agricoltura riveste un ruolo di primaria importanza, data dalla incredibile fertilità dei terreni. In tutto il Kurdistan si possono infatti incontrare diversi tipi di terreno e clima che favoriscono la costituzione di solide premesse per una coltivazione di moltissime qualità di prodotti agricoli e per un allevamento - soprattutto ovino - molto produttivo.

Nonostante un quadro così confortante in materia economica <la popolazione kurda rimane ai margini della ricchezza prodotta in tutte le aree del Kurdistan. A causa della politica economica messa

in atto dai governi centrali, le risorse naturali non vengono sfruttate in loco, per cui una regione potenzialmente ricca come il Kurdistan rimane una delle aree più povere e sottosviluppate del Vicino e Medio Oriente (….) I confini politici dividono non soltanto il Kurdistan, ma anche la sua economia, così che le aree produttive del territorio sono economicamente isolate l'una dall'altra, essendo ognuna di loro dipendente dall'economia dello Stato in cui e' inclusa. Il Kurdistan costituisce quindi l'area marginale di Stati che sono a loro volta in via di sviluppo>[2].

1.3 RELIGIONE

Dal punto di vista religioso i kurdi rappresentano un'anomalia di questa regione poiché <l'aspetto caratteristico della società kurda è la diffusa tolleranza, che ha evitato l'attecchimento di sentimenti di fanatismo religioso ed ha reso difficile all'Islam modificare in profondità la cultura e le abitudini sociali del popolo kurdo (….) e ha conservato un atteggiamento tollerante verso gli altri popoli e le altre religioni.>[3]. Quindi, per quanto riguarda questo aspetto così importante in queste regioni, i kurdi mostrano una curiosa controtendenza, ovvero non sembrano sposare il fanatismo religioso che, ad esempio, è presente in Iran. I kurdi sono perlopiù

[2] Mirella Galletti, *I curdi nella storia*, Editore Vecchio Faggio, Chieti, 1990, p. 28
[3] Alan Darwish, *op. cit.*, p.19

mussulmani, l'islamizzazione di questo popolo è iniziata intorno al 637 d.c. per completarsi definitivamente intorno all'XI secolo sposando in particolare la fede **sunnita**. E' importante osservare che in quel periodo la scelta dell'Islam e l'obiettivo di una nazione universale islamica sacrificò le aspirazioni nazionaliste di questo popolo rendendo fin da tempi remoti difficile la costituzione dello Stato-nazione del Kurdistan, l'Islam non aveva intaccato le tradizioni e la cultura kurda, ma ne aveva pregiudicato coesione ed identità politica.

1.4 LA LINGUA KURDA E LE SUE ORIGINI

L'idioma kurdo è da tempo ormai riconosciuto come lingua appartenente al ceppo indoeuropeo del ramo arianico ed al gruppo nord-occidentale della famiglia delle lingue iraniche. Questo riconoscimento è avvenuto solo da due secoli in quanto prima era considerato soltanto un dialetto di carattere spurio del persiano. Data la divisione della lingua in più dialetti e la mancanza di una comune letteratura scritta, durante gli anni questo idioma ha subìto modificazioni solo dal punto di vista della forma orale, ovvero concernente la pronuncia. Molto importante è sottolineare, come fanno Skutnabb-Kangas e Bucak (1994: 349), che la lingua kurda non possiede nessun tratto in comune con la lingua turca e nemmeno con l'arabo parlato e scritto in Siria ed in Iran.

Secondo le classificazioni dei linguisti moderni la lingua kurda è suddivisa in tre dialetti che rispecchiano più o meno fedelmente il frazionamento territoriale. **Kurmanci**, diffuso in Turchia, Siria ed alcune regioni del nord iracheno e iraniano, rappresenta la lingua dei territori del nord del Kurdistan, <ha la struttura fonetica e morfologica più arcaica rispetto agli altri dialetti>[4], circa due terzi dei kurdi parlano questo dialetto da cui e' derivata una lingua letteraria.

Sorani, parlato soprattutto in Iran e Iraq, sviluppatosi molto durante il nostro secolo date le minori difficoltà imposte dai governi di questi due paesi nei confronti della diffusione di una lingua kurda; anche questo dialetto è riuscito a dar vita ad una lingua letteraria.

Altri dialetti vengono parlati nella parte meridionale, ma sono troppo eterogenei per essere riconosciuti come lingua al pari dei due precedenti, questa eterogeneità non è riuscita a creare una lingua letteraria.

Ovviamente la diffusione e lo sviluppo della lingua kurda ha sofferto direttamente della divisione geografica della regione e delle discriminazioni attuate dai governi centrali. Basti pensare che, a livello territoriale, i diversi tipi di alfabeti adottati in Turchia (alfabeto latino); Iran , Iraq e Siria (alfabeto arabo) e nell'Ex Unione

[4] Mirella Galletti, *op.cit.*, p. 37

Sovietica (alfabeto cirillico) hanno fatto in modo di rendere inaccessibile la letteratura kurda alla maggioranza dei kurdi stessi.

Dall'altro lato, le politiche attuate dai singoli Stati, in particolare dalla Turchia, hanno sicuramente facilitato la dispersione ed aumentato le difficoltà per gli stessi kurdi nell'apprendere la loro madre lingua. La politica di negazione riguardante l'idioma da parte degli Stati in questione ha lo scopo di negare anche l'esistenza dello stesso popolo kurdo in quanto diverso dall'etnia dominante nei vari paesi. In pratica è risultato molto semplice per la Turchia rifiutare l'esistenza della lingua kurda, è stato sufficiente *proibirne l'insegnamento nelle scuole*, in modo da evitarne la diffusione tra le generazioni. Le rivendicazioni di autonomia del popolo del Kurdistan hanno quindi unito rivendicazioni di carattere puramente **politico** ad altre di carattere squisitamente **culturale**. Infatti i kurdi hanno sempre richiesto la possibilità di studiare nella loro lingua madre sia nelle scuole elementari che in quelle secondarie; inoltre hanno sollecitato la creazione di università, giornali, televisioni e stazioni radio in lingua kurda.

Da questa situazione si deduce che la lingua kurda subisce un tentativo di estinzione, il suo dramma <è il suo mancato insegnamento nella maggior parte del Kurdistan. Il più grande ostacolo per alfabetizzare la popolazione kurda è l'imposizione della lingua "straniera" e la conseguente discrepanza tra la lingua materna

e la lingua dell'istruzione>[5]. Da notare che nonostante l'Iraq si sia prestato ad una parziale accoglienza di tali elementari diritti, gli altri Stati continuano a negare l'esistenza della lingua kurda, consapevoli del fatto che in questo modo indeboliranno il senso di identità delle future generazioni. Nonostante le indicazioni fin qui date non siano approfondite, si può cominciare a comprendere come *la politica di linguicidio attuata possa essere interpretata come parte di una politica di genocidio a più lungo respiro*.

1.5 STORIA

Vi sono numerose storie, leggende che descrivono la nascita e le origini di questo popolo, una di queste <narra che, dopo la morte del grande re persiano Jamshid, il tiranno Zahahak ne prese il posto. La sua crudeltà non era solo d'animo: due serpenti gli nascevano dalle spalle e lo facevano soffrire. Per placarli, quotidianamente occorreva dar loro da mangiare cervella fresche umane. Così, ogni giorno, due giovani venivano sacrificati alle bisogna. Il boia incaricato, però, aveva un cuore e così, dopo un po', cominciò ad ucciderne uno solo, a rimpiazzare con cervella di pecora quella umana mancante e a spedire il superstite sulle montagne più inaccessibili. Nel tempo i giovani così salvati crebbero senza contatto con il mondo esterno, costituirono una comunità,

[5] *Ibidem*, p. 34-35

elaborarono una lingua, si sposarono fra loro. A essi venne dato il nome di kurdi>.[6] Questa leggenda risalente al XVI secolo è forse la più conosciuta e la più suggestiva per quanto riguarda la comprensione delle origini mitologiche di questo popolo, da una prospettiva più prettamente storiografica, invece sono due le teorie che tentano di dare una spiegazione alla nascita dei kurdi.

La prima fa riferimento allo storico *Minorsky* il quale classifica le popolazioni kurde fra quelle iraniche. Le sue deduzioni sono supportate dalla presenza all'interno dell'idioma kurdo di alcune peculiarità generali già presenti prima dell'espansione dei kurdi e della loro dispersione sulle montagne. Minorsky inoltre è convinto che la nazione kurda sia il risultato dell'unione di due diverse tribù simili fra loro: i *Mardoi* ed i *Kirtioi*, simili soprattutto nell'uso di due dialetti analoghi fra loro.

Un altro punto di vista è stato formulato dallo storico *Juri N.Marr*, il quale ha sostenuto una tesi che privilegia una teoria autoctona. Secondo la sua versione i kurdi avrebbero elaborato una lingua in tutto e per tutto originale, sostituendola poi con un idioma molto vicino al persiano. Queste popolazioni autoctone sarebbero native delle regioni montane dell'Asia Minore, luogo in cui sarebbe

[6] Stenio Solinas, Edizioni Scientifiche, Culturali e di Attualità http://cesil.com/o698/itsoli06.htm, 30 luglio 1999

nata la lingua kurda che subì modificazioni radicali dovute all'influenza delle civiltà che si susseguirono (Galletti 1990: 55).

Ma quali sono le civiltà che si susseguirono in questa regione e quale fu il ruolo dei kurdi all'interno di queste comunità nell'antichità? Nonostante la difficoltà di reperire materiale dovuta alla mancanza di testi scritti, i primi segnali di questa nazione si hanno intorno al 6000 a.c. con la dinastia della cultura *Halaf,* poi arriviamo ad un periodo dove i kurdi si possono associare agli **Uri**. Questa civiltà conobbe il suo periodo di splendore tra il 4300 e il 600 a.c. Questa fase storica piuttosto lunga ha prodotto in questa regione città-stato, regni e principati quali i *Guti, i Kurti, i Manna, i Mittanni*, tanto per nominarne alcuni di importanza rilevante.[7]

Tuttavia, gli antenati più autentici dei kurdi sarebbero i **Medi** (Galletti 1990: 56), ovvero uno dei clan più conosciuti installatisi in Kurdistan circa 2600 anni fa, prendendo il posto degli Uri. Facevano parte della dinastia degli *Ariani* e parlavano una lingua indoeuropea, occuparono tutta l'odierna estensione geografica del Kurdistan, governandola con l'istituzione di città-stato e principati con ampia autonomia; questa forma di occupazione sviluppò ben presto nelle etnie di origine kurda un sentimento di identità abbastanza forte. Con l'avvento dei *Romani*, alcuni principati kurdi persero la loro

[7] Kurdistan Web Resources, in The Kuridsh History, http://kurdweb.humanrights.de/kurdistan/english/histrory/history.html, 16 lugio 1999

indipendenza, soprattutto a ovest della regione, mentre ad est altri sopravvissero fino all'avvento dei *Persiani* (intorno al 380 d.c.). L'eclissi dei Persiani e dei *Bizantini* permise durante il medioevo la formazione di dinastie e feudi kurdi indipendenti di rilevante importanza, fra queste la più importante è sicuramente quella degli **Ayyubidi**. Questa dinastia espanse il suo potere dal Cairo fino alla Terra Santa passando per Libia, Egitto, Yemen, Siria e la maggior parte del Kurdistan contemporaneo. Durante il periodo delle crociate i kurdi (islamizzati nel VII secolo) respinsero più volte i tentativi cristiani di entrare nelle città sante.

Durante i secoli XII e XIII i kurdi subirono l'occupazione da parte dei *Turcomanni* nelle regioni che oggi chiamiamo Medio Oriente, la maggior parte dei regni e degli Stati indipendenti kurdi formatisi nei periodi precedenti soccombettero alla forza di queste tribù nomadi. Tuttavia, fino al XVI e al XVII secolo alcuni principati kurdi rimasero indipendenti approfittando della debolezza o della caduta di alcuni imperi locali turcomanni.

Fu durante il XVI secolo che <il Kurdistan divenne l'arena politica delle lotte tra i sultani ottomani e gli scià di Persia. I kurdi ebbero un ruolo rilevante tra i due imperi, costituendo spesso l'ago della bilancia tra le maggiori potenze dell'Asia occidentale. Questa lotto per l'egemonia dell'est rese i kurdi coscienti della propria

importanza politica e strategica>[8]. Nonostante questo ruolo strategico, e proprio per la presa di consapevolezza della loro importanza sull'arena internazionale mediorientale, i kurdi subirono dal XVI al XVII secolo devastazioni, deportazioni e omicidi di massa; presagio di quello che avrebbero dovuto soffrire da quei tempi lontani sino ai giorni nostri, soprattutto da parte dell'allora Impero Ottomano. Dopo una infruttuosa parentesi indipendentista nel 1750, dal 1867, sotto l'egemonia dell'Impero Ottomano e sotto lo scià di Persia i kurdi *rimasero prigionieri nei loro territori*, le provincie istituite dai due governi venivano governate direttamente dalle singoli istituzioni centrali, senza lasciare spazio a un progetto di autonomia a lungo termine e facendo iniziare quel periodo di violazioni dei diritti umani che solo durante il nostro secolo sembrano aver una ancora insufficiente cassa di risonanza.[9]

1.6 I KURDI DURANTE IL DICIANNOVESIMO SECOLO

Il diciannovesimo secolo è caratterizzato dall'assenza di un progetto nazionalista vero e proprio, le divisioni si spiegano con le trasformazioni della società, che hanno prodotto divisioni irreversibili, infatti la struttura tribale e feudale che aveva caratterizzato la società kurda durante i secoli precedenti, e aveva

[8] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 61
[9] Kurdistan Web Resources, *op. cit.*

portato alla costituzione di principati indipendenti, subisce un forte mutamento. Si passa dal nomadismo alla sedentarizzazione, la quale a sua volta provoca un processo di urbanizzazione e di spostamento della popolazione che hanno messo in serie difficoltà il progetto nazionalista kurdo comune a tutti i kurdi divisi nei differenti Stati.

La **divisione** provocata dalle trasformazioni sociali del periodo è senza dubbio una delle cause principali che hanno provocato la sconfitta dell'irredentismo kurdo, durante questi mutamenti nasce nelle città un movimento di intellettuali che però non riesce ad unire le forze con le vecchie forme tribali kurde presenti sul resto del territorio. Malgrado l'affiorare e lo sviluppo di divisioni e conflitti interni <il persistere di una dinamica tra il sistema tribale e quello delle confraternite alimenta il nazionalismo kurdo che, tradizionalmente, si esprime con la lotta armata, una lotta (….) che non conosce soste ma che ha visto più fallimenti che successi>[10].

E' durante questo secolo che inizia la politica repressiva turca nei confronti delle popolazioni conquistate. I kurdi vengono deportati in massa e i loro capi uccisi e sostituiti dai governatori ottomani. Nonostante le difficoltà scaturite dalle divisioni il secolo

[10] Yves Ternon, *Lo stato criminale. I genocidi del XX secolo*, Corbaccio Milano, 1997, p. 346

XIX risulta essere quello in cui il disegno nazionalista comincia a prendere a forma.

Il motivo principale della controffensiva kurda è individuabile nella politica di accentramento atta ad assimilare i kurdi coi turchi che intraprese il governo ottomano, infatti sino a quel momento <il Kurdistan, posto alla periferia dell'impero, lontano dalla capitale, favorito dal suo particolarismo e dalle barriere naturali, aveva goduto di una quasi-indipendenza all'interno dell'impero ottomano. Questo *status quo*, ottimale per i kurdi, si scontrò con la volontà del governo centrale di limitare l'autorità dei capi kurdi, inasprire l'esazione fiscale e imporre la coscrizione obbligatoria. Queste limitazioni e obblighi determinarono malcontento e rivolte che si susseguirono per tutto il secolo>[11]. Due fattori hanno dato origine materialmente alle rivolte del diciannovesimo secolo, da una parte le frequenti *guerre internazionali* che coinvolsero l'impero ottomano; infatti, approfittando dei conflitti internazionali e del conseguente abbassamento della guardia attuato dai turchi nei confronti dei kurdi, durante queste guerre questi ultimi aumentarono notevolmente le loro rivolte pensando di piegare gli ottomani occupati su più fronti.

Dall'altra parte, *la corruzione dei governatori ottomani e l'insicurezza personale e sociale* furono un'altra spinta importante

nel maturare una linea d'intervento più dura. La prima ribellione maturò nel 1805 e continuando a fasi alterne fino al 1812, ne fu il leader Abdar-Rahman il quale si batté contro il sultano servendosi dell'aiuto delle truppe persiane (Galletti 1990: 68). Il secondo momento in cui i kurdi si ribellarono in modo deciso all'impero fu durante il sultanato di Mahmud II, tra il 1826 e il 1839, questo capo di Stato diede vita ad un pacchetto di riforme nel quali i kurdi vedevano minacciata la loro identità. Infatti riforme quali l'istituzione di un esercito più centralizzato, e l'imposizione di tasse che penalizzavano la tradizionale struttura feudo-tribale kurda, comportò un aumento dell'insoddisfazione ed il risveglio, a distanza di circa vent'anni, del sentimento nazionalista. Questo risveglio si concretizzò con la creazione, nel 1826, di una dichiarazione d'indipendenza che <fu proclamata da Muhammad Pascià, (….) il quale organizzò un esercito di trentamila uomini e fece costruire le armi (….). Ottenne notevoli vittorie in breve tempo. Occupò le regioni di Mosul, Mardin e Giazirah. Sul piano diplomatico cercò di coalizzarsi con Ibrahim Pascià, figlio del viceré d'Egitto, contro l'impero ottomano. Il sultano vanificò questa possibile intensa, mandando il grosso dell'esercito a reprimere la rivolta>[12], Muhammad Pascià si arrese nel 1835.

[11] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 67
[12] *Ibidem*, p. 70

Nel 1839 il nuovo sultano Abdulmecid accelerò la politica riformista avviata dal suo predecessore Mahmud II, tutto ciò non fece altro che inasprire gli animi ulteriormente. Nel 1842, infatti, una nuova rivolta capeggiata da Bedir Khan, riuscì a unificare e rendere indipendenti alcune zone ma, quella che doveva essere la prima di una lunga serie di interferenze straniere pro Turchia, portò alla sconfitta di questo tentativo. Infatti, Gran Bretagna e Francia possedevano allora numerosi interessi commerciali all'interno dell'impero e aiutarono i turchi nel risolvere le lotte intestine contro Bedir Khan.

Abbiamo accennato in precedenza al tentativo da parte dei kurdi di trarre vantaggio dalle guerre che intraprendeva la Turchia con gli Stati a lei confinanti; le difficoltà incontrate dall'impero nel conflitto armato contro la Russia, diedero l'avvio ad una delle più rilevanti rivolte kurde. Il conflitto durò tre anni dal 1853 al 1856, fu capeggiato dall'eroe nazionale *Yazdansher* che riuscì a costituire un esercito di 100.000 unità e ad ottenere un consenso che abbracciava tutti gli strati della società, cristiani compresi. Solo una ulteriore ingerenza straniera - da parte inglese - non ha permesso ai kurdi di ottenere una maggiore autonomia (Galletti 1990: 71).

L'ultima grande rivolta kurda del secolo diciannovesimo <fu guidata da Shaik Obaidullah di Nehri nel 1880 e si differenziò dalle precedenti per l'accento posto sul problema dell'unificazioni di tutto

il popolo kurdo. Egli era pienamente cosciente del fatto che solo l'unificazione dei kurdi, e nello stesso tempo, una politica di collaborazione con altre minoranze etniche potevano metterlo in grado di raggiungere la meta. (….) Riuscì a radunare molte migliaia di guerrieri dalle varie tribù, occupò la città di Mahabad nel Kurdistan persiano ed (….) anche in questa occasione la politica inglese continuò il ruolo imperialista>[13]. Gli inglesi riuscirono infatti a creare le condizioni favorevoli per una temporanea alleanza tra Iran e Turchia, che grazie ad un accordo congiunto poterono reprimere la rivolta.

Qui sopra sono stati riportati solo alcuni momenti importanti della storia del nazionalismo kurdo in questo secolo, tuttavia è utile rilevare il fatto che durante il secolo ci sono stati circa cinquanta conflitti col solo risultato di perdere il regime di principati che i kurdi avevano attuato e che gli aveva permesso un certo grado d'indipendenza fino al 1800.

1.7 I GIOVANI TURCHI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Nel 1891 il sultano *Adulhamid II* limita ancora di più le libertà all'interno dell'impero ottomano, non solo per quanto riguarda le minoranze etniche, ma anche per quanto concerneva la

[13] *Ibidem*, p. 71

libertà di espressione su tutto il territorio, le sue inclinazioni reazionarie lo avevano spinto a vietare l'importazione di libri all'interno dell'impero. Le politiche realizzate contro i kurdi si inasprirono ulteriormente, proibendo per la prima volta nella storia dell'impero l'insegnamento del kurdo nelle scuole, perché considerato "rozzo".

Esasperati da questa situazione che coinvolgeva e reprimeva anche gli stessi ottomani, la rivoluzione dei **Giovani Turchi** (1908) pose fine al sultanato autocratico di Abdulhamid, restituendo ai cittadini le libertà tolte in precedenza, ma mantenendo l'istruzione occidentale ai cadetti militari. In tal modo gli ufficiali turchi divennero la parte trainante in ogni tentativo di progresso. Probabilmente è da qui che si deve ricercare l'inizio del potere e dell'ingerenza dell'esercito nella politica turca; una ingerenza che durante il nostro secolo ha causato ben tre colpi di stato, tutti di carattere militare. Allo stesso tempo però, come rileva Galletti (1990: 73), l'influenza europea produsse un effetto rivoluzionario all'interno del contesto turco, risvegliando la voglia di progresso sia tra i turchi, sia tra le minoranze etniche e religiose dell'impero.

La rivoluzione ebbe un duplice e contrastante effetto per la minoranza kurda, infatti da una parte i pochi privilegi rimasti nelle mani degli ancora sopravvissuti principati e feudi kurdi vennero aboliti; dall'altro lato le libertà di parola, stampa ed istruzione

favorirono la creazione di una **intelligentija** più sensibile e attiva ai problemi del nazionalismo. Le idee di questa nuova classe di intellettuali si scontravano apertamente con le aspirazioni indipendentiste dei feudatari e capi tribù kurdi che volevano mantenere la loro autonomia senza coinvolgere un progetto più vasto, infatti come sottolinea Randal <i capi tribù delle montagne spinti dal desiderio di saccheggio e da meschini interessi locali (….) si sono spesso schierati contro le élite istruite delle città che nutrivano aspirazioni nazionaliste>[14].

Nonostante questa **divisione d'intenti** realmente forte e poco vantaggiosa per la causa indipendentista, gli intellettuali riuscirono a mantenere una fitta rete di rapporti fra di loro e con il mondo europeo, questa armonia riuscì a far nascere una moltitudine di giornali in kurdo, che seguivano l'unico fino ad allora in pubblicazione, ovvero "Kurdistan" edito al Cairo nel 1898.

Allo scoppio della prima guerra mondiale si nota un ulteriore frattura fra la società kurda. La maggior parte della popolazione si schierò con l'impero, mentre gli intellettuali percepirono questa occasione come una opportunità per raggiungere più facilmente e rapidamente l'indipendenza. Si sciupò una possibilità veramente vantaggiosa, ancora una volta per una mancanza di un progetto comune a tutti i kurdi.

[14] Jonathan Randal, *I Curdi. Viaggio in un paese che non c'è.*, p. 20

Di questa debolezza si giovò il governo centrale, il quale prese misure estremamente gravi nei confronti della minoranza kurda, vennero impiccati sia intellettuali sia esponenti dei principati e delle tribù, cittadini comuni e contadini allo scopo di inibire qualunque tentativo secessionista. I kurdi reagirono attraverso la lotta armata ed in alcune zone riuscirono ad avere la meglio sull'esercito regolare, in altre aree invece i corpi militari turchi cominciarono quelle deportazioni di massa che hanno caratterizzato la politica turca contro le minoranze.

Fu durante questo periodo concitato che <venne elaborata una legge di deportazione consistente in 12 articoli con il fine di attuare la diaspora kurda. In virtù di questa legge i curdi dovevano essere espulsi dal loro territorio, mandati nelle provincie anatoliche e dispersi nei villaggi turchi in misura non superiore al 5-10% della popolazione del villaggio. (….) I registri della direzione per l'emigrazione di Costantinopoli indicano che 700.000 kurdi furono deportati. Le deportazioni furono fatte sotto la copertura dell'evacuazione dinanzi all'avanzata russa e avevano lo scopo di denazionalizzare i kurdi, dispersi nei villaggi turchi e separati dai loro capi tradizionali. Molti leader vennero assassinati. Più di 600.000 kurdi morirono tra il 1915 ed il 1918>[15]. Questi sono i primi dati ufficiali di una **politica di genocidio** perpetuata dai turchi fin

dall'inizio del secolo sotto l'amministrazione dell'impero; la situazione non cambierà con la fine della guerra, anzi la Repubblica turca continuerà con più violenza le politiche di genocidio verso questo popolo.

1.8 LA DIVISIONE DEL KURDISTAN

Attualmente il Kurdistan è diviso in quattro Stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria, ma in che modo si è arrivati a questa decisione? La prima cosa da evidenziare è che *i kurdi non sono mai praticamente stati interpellati per quanto riguardava il loro futuro diviso in territori e sfere d'influenza*. Questa spartizione infatti ha visto la partecipazione sì, dei quattro Stati sopracitati ma anche delle potenze europee.

Il primo passo verso una suddivisione dell'odierno Kurdistan viene effettuato in pieno svolgimento di guerra, nel 1916. Un accordo franco-britannico dal nome dei due ministri degli esteri che lo stipularono, **Sykes-Picot**, assegnava <l'Arabia e la Mesopotamia alla Gran Bretagna e la Siria, l'Armenia meridionale, il Kurdistan meridionale e il Mosul alla Francia ed effettivamente la spartizione dell'impero ottomano tra le forze vincitrici avvenne sulla base di questo accordo>[16]. Anche *il ministro degli esteri russo, Sazonov*, una

[15] Mirella Galletti, *op.cit.*, p. 86-87
[16] Alan Darwish, *op. cit.*, p. 27

volta conosciuti i termini dell'accordo diede il suo consenso, a condizione che alcuni territori comprendenti Trebisonda ed il Kurdistan nord-orientale venissero ceduti allo Zar, in questo modo i territori del Kurdistan erano sotto l'influenza delle tre grandi potenze europee. Il Kurdistan, con la sua posizione strategica ai confini dei grandi imperi e con le sue ricchezze petrolifere risultava in tal modo molto prezioso e ambìto dalle grandi potenze, che già durante la guerra avevano cercato di crearsi interessi ed attirarsi le simpatie della popolazione allo scopo di poterne sfruttare le risorse e costituirne una zona d'influenza (Galletti 1990: 93)

Dopo la grande guerra, sotto l'auspicio dei quattordici punti di elaborati dal presidente americano **Woodrow T. Wilson**, i kurdi tornarono a sperare nell'indipendenza, infatti in particolare il dodicesimo di questi punti sosteneva la necessità di un libero sviluppo autonomo delle minoranze all'interno dell'impero ottomano.

Un paio di anni più tardi sembrava concretizzarsi il primo importante passo, a livello internazionale, che avrebbe permesso il conseguimento di uno Stato autonomo. Infatti nel **Trattato di pace di Sèvres**, *stipulato il 10 agosto 1920, agli artt. 62, 63, 64 si fa esplicito riferimento al popolo kurdo ed al suo diritto di autodeterminazione,* è la consacrazione a livello internazionale di un

popolo a cui sono stati da sempre negati i diritti più elementari (Darwish 1997: 26).

La spinta fondamentale che consigliò le potenze a pensare in maniera non più effimera all'indipendenza dei kurdi fu il fatto di voler creare una sorta di "zona neutrale" fra la Russia e la Turchia. Le Grandi potenze intendevano formare uno Stato-cuscinetto, sotto la protezione occidentale, in modo tale da impedire l'espansione di una Russia, allora portabandiera del socialismo rivoluzionario, ed allo stesso tempo limitare l'ampliamento della Turchia. In particolare <gli inglesi credevano che una volta formato lo Stato indipendente kurdo, esso sarebbe esistito come diretto protettorato britannico. Evidentemente cercavano di separare la regione petrolifera di Mosul dalla Turchia per farne un proprio dominio>[17]. Come ricordato sopra, sono gli articoli 62, 63 e 64 del trattato che esplicitavano le intenzioni delle nazioni vincitrici della prima grande guerra nella seguente maniera: <l'articolo 62 nominava una commissione incaricata di vigilare sulla costruzione di un'autonomia curda sotto la Lega delle Nazioni (….). L'articolo 63 impegnava il regime ottomano ad approvare le conclusioni della commissione (….). Il linguaggio dell'articolo 64 di fatto assicurava che il Consiglio della

[17] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 97

Lega delle Nazioni avrebbe chiesto alla Gran Bretagna di esercitare il suo mandato su Mosul e sul petrolio>[18].

La situazione politica cambiò rapidamente, soprattutto in Turchia, e le aspettative kurde furono disattese. Il governo turco non ratificò l'accordo nel 1922 e anzi, intraprese *una guerra di liberazione nazionale* (1919-1922) contro l'esercito greco per evitare di divenire una colonia delle potenze occidentali. Il I novembre 1922 in Turchia venne abolito il sultanato, già dal settembre dello stesso anno era quasi tutta liberata e gli occidentali furono costretti a rivedere gli accordi di pace siglati a Sevrès ed a redigerne di nuovi nei quali i kurdi non vennero interpellati.

Alla fine fu il nuovo **Trattato di Losanna** che decise della spartizione del Kurdistan contemporaneo nei quattro Stati di Turchia, Siria, Iraq e Iran. Si può discutere molto sulla legittimità di questo trattato e lo stralcio del precedente[19], ma <a partire da questo momento un nuovo periodo comincia per i kurdi. Il problema dell'unità nazionale si pone in nuovo contesto: quella spartizione del popolo kurdo in (….) stati diversi (….) e dunque della sua lotta non solo per i diritti nazionali, ma anche per la sua riunificazione. I kurdi reagirono violentemente e diedero inizio ad una serie di ininterrotte rivolte nel periodo tra le due guerre mondiali. Si solleveranno in uno

[18] Jonathan Randal, *op. cit.*, p. 117
[19] Le valutazioni di Darwish su questo argomento mi sembrano interessanti ed esaustive, Alan Darwish, *op. cit.*, p. 26

Stato per volta, mai in tutti contemporaneamente. Questa sarà la ragione dei loro fallimenti. Per contro, c'è lo sforzo di alcuni Stati per unificare le azioni contro le rivendicazioni kurde>[20].

CAPITOLO 2

APPARATO IDELOGICO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA TURCA DURANTE IL PERIODO KEMALISTA

2.1 L'ASCESA AL POTERE DI KEMAL

Con questa parte ho l'intenzione di cominciare a rispondere alle domande che mi sono posto nell'introduzione. In particolare, in questa sezione mi pongo l'obiettivo di *verificare l'esistenza e la portata dei testi legislativi che hanno legittimato la discriminazione, la negazione ed il successivo tentativo di assimilazione nei confronti dei kurdi*. Per meglio affrontare questo compito ho diviso il capitolo in due unità la prima riguardante il periodo kemalista, la seconda il periodo che va dalla morte del leader turco ai giorni nostri. In queste due sezioni ho utilizzato testi legislativi prevalentemente a carattere

[20] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 98-99

costituzionale, senza tuttavia tralasciare fonti del diritto di livello inferiore.

Il trattato di Losanna non sancì solo la spartizione del Kurdistan a livello amministrativo tra i quattro Stati, ma stabilì la nascita della Repubblica Turca, con a capo **Mustafal Kemal**, più tardi chiamato Ataturk (Padre dei Turchi) (Yesilgoz 1993: 180). Questi si distinse per una politica a due facce nel confronto del problema kurdo. Per prima cosa durante gli anni della Guerra di Liberazione Nazionale sembrava voler riconoscere i diritti di autonomia di questa minoranza, nella prima *Assemblea Nazionale*, nata dal proclamato *Patto Nazionale Turco* durante il conflitto contro i greci, i kurdi erano circa un terzo del totale (72 deputati) così da far pensare appunto ad una presa di coscienza in senso positivo per questo popolo. Una volta vinta la guerra, consolidata la sovranità interna e raggiunta una legittimazione a livello internazionale, attuò una inaspettata marcia indietro sciogliendo l'Assemblea Nazionale e, <violando i suoi obblighi internazionali emanò il primo *decreto (3 marzo 1924) in cui proibiva l'uso della lingua kurda e l'esistenza di scuole e pubblicazioni kurde*> [21]. La protesta e la ribellione kurda provocarono scontri violenti lungo tutto il territorio determinando la morte di **500.000** persone, a larga maggioranza kurda.

[21] Alan Darwish, *op. cit*., p. 62-63

Per comprendere meglio questa inversione di tendenza così netta può essere senz'altro utile analizzare l'apparato ideologico che ha portato alla fondazione del nuovo Stato turco (la cui nascita risale al 1923). Kemal infatti durante il suo incarico di capo di Stato (1923-1938) lanciò una serie di riforme concernenti una grande varietà ed eterogeneità di argomenti, passando dall'abbigliamento al cambiamento dell'alfabeto.

Il tutto ebbe inizio con la creazione della Grande Assemblea Nazionale, per far fronte ai problemi dello scontro coi greci. Con questa Assemblea si volevano concentrare tutte le forze politiche sociali ed etniche del paese in modo tale da uscirne vincitori il prima possibile, da qui la prima temporanea apertura anche verso i kurdi.

Durante questo periodo venne elaborata una breve Costituzione (1921) comprendente 23 articoli dove, per la prima volta, si faceva riferimento alla importanza del concetto di **sovranità nazionale**, quale <solo e vero rappresentativo della nazione>[22]. Con il potere legislativo ed esecutivo affidato congiuntamente all'Assemblea Nazionale, il *30 ottobre 1922 fu abolito il sultanato*, mentre la *Repubblica fu ufficialmente proclamata il 29 ottobre 1923*, con a capo il già ricordato Mustafa Kemal.

[22] Ergun Ozbudun, *Constitutional Law*, in Tugrul Ansay (edited by), *Introduction to the Turkish Law*, Kluver Law and International Taxation Publishers, Deventer, Netherlands 1987, p. 25

Questo periodo della storia turca viene ricordato come il periodo del partito unico o della dittatura di un partito unico. Le riforme concernenti i più svariati campi della vita del paese furono promulgate per fare in modo di avvicinare la nuova Repubblica alla **cultura occidentale** e allo stesso tempo per la <creazione di un **nazionalismo turco** altamente ideologizzato>[23].

Si voleva inoltre rinnegare e condannare il passato ottomano dichiarando la Repubblica Turca come uno Stato **anti-imperialista** in netto contrasto con la politica espansionista dell'impero durante tutto il secolo XIX. Un segno significativo della volontà di rompere tutti i legami col passato risiede proprio nella scelta del nome da dare a questa repubblica. Si optò per Repubblica Turca, sostiene Gulalp (1995: 360), perché "Turchi" era il nome con cui gli europei avevano l'abitudine di chiamare gli ottomani nonostante gli ottomani stessi rifiutassero questa "etichetta europea".

Le politiche adottate in questi anni presero il nome di politiche Kemaliste, per via del forte ascendente che questo politico aveva sulla nazione; anche il nazionalismo da lui teorizzato aveva raccolto notevoli entusiasmi all'interno della nuova società turca. Si trattava di un <nazionalismo territoriale (….) la Turchia era un concetto geografico ed i turchi erano idealmente definiti come coloro

[23] Yucel Yesilgoz, *Double Standard: The Turkish State and Racist Violence*, in Tore Bjorgo and Rob Witte (edited by), *Racist Violence in Europe*, St.Martin's Press, London 1993, p. 181

che vivono in Turchia>[24]. Come già accennato sopra, durante i primi anni di vita della giovane Repubblica, si hanno segnali ben diversi da quella che si rivelerà poi una politica di annientamento della minoranza kurda.

In che modo è potuto avvenire un così forte cambiamento? Fu attuata una politica tesa ad armonizzare aspetti legislativi e elementi culturali. Da un lato infatti furono indette conferenze di carattere scientifico-culturale atte a legittimare il nazionalismo geo-territoriale programmato da Kemal, in molte di questi dibattiti pubblici si teorizzava la *razza turca quale razza superiore*; senza dimenticare i convegni di linguisti che avevano il compito di provare e di convincere la comunità scientifica e l'opinione pubblica che *il turco era la madre di tutte le lingue e che la cultura turca era la madre di tutte le civiltà e culture* (Yesilgoz 1993: 181).

Inoltre furono attuate campagne farcite di slogan demagogici con lo scopo di rafforzare il sentimento nazionale e discreditare le minoranze all'interno del paese. Molti degli slogan che si potevano vedere scritti a caratteri cubitali sulle montagne, per le strade, nei cieli; che venivano recitati sia nelle scuole elementari, sia in quelle superiori, come pure nelle caserme; erano confacenti sia per la creazione di un forte sentimento nazionalista, sia per

[24] Haldun Gulalp, Question of National Identity in Bernd Baumgartl and Adrian Favell (edited by), New Xenophobia in Europe, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston 1995, p. 360

l'individuazione dei nemici della nazione. Così slogan del tipo "Gli unici amici dei Turchi sono i Turchi" (Turk'un Turk'ten baska dostu yoktur) oppure "Un Turco vale tutto il mondo" (Bir Turk dunyayabedldir) o ancora "Che felicità poter dire di essere Turco" (Ne mutlu Turk'um diyene) (Galletti 1990: 182)[25], divennero gli slogan del periodo diffusi con ogni mezzo a disposizione dell'apparato statale ex ottomano.

2.2 STRUMENTI LEGISLATIVI DEL PERIODO KEMALISTA

Naturalmente anche il sistema legislativo ha subìto l'influenza del Kemalismo, sin dalla nascita della Repubblica Turca e della promulgazione della prima vera e propria costituzione, sono state emanate leggi penali per tradurre il nazionalismo turco dal livello ideologico a quello giuridico (Darwish 1997: 63). Per quanto riguarda la Costituzione del 1924 **(Art. 4)** questa ereditò dalla sua precedente e più breve edizione soprattutto il concetto di sovranità nazionale in quanto si identifica l'Assemblea Nazionale essenzialmente come <l'unica rappresentate della nazione, di cui a favore esercita i diritti di sovranità>[26]. A livello generale questa

[25] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 182. Altri slogan senza la traduzione in turco sono presenti nell'articolo a pagina 185 e pagina 187. L'autore cita fra gli altri: "Sono Turco, sono onorabile, lavoro duro"; "I Turchi non hanno nessun amico se non i Turchi stessi"
[26] Ergun Ozbudun, *op .cit.*, p. 26

costituzione, sulla carta, è senz'altro di natura democratica, ma con una caratteristica peculiare, sembra che lo spirito che ha prodotto questo documento rifletta più aspetti di carattere democratico "*maggioritario*" o "Rousseauniano" ispirati alla volontà generale, interpretata dalla stessa carta costituzionale come infallibile (Ozbudun 1987: 26). Vi è da aggiungere un forte paradosso, la Costituzione turca prevede un ampio spazio dedicato alla tutela dei diritti umani, ma per quanto riguarda le popolazioni del Kurdistan, si preferisce applicare l'**articolo 57** il quale vieta <ogni attività giuridica dannosa per l'unità nazionale e l'integrità territoriale della repubblica turca>[27].

Sempre questo autore, ma altri quali la Galletti, Darwish e lo stesso Yesilgoz, individuano nel Codice Penale turco l'altra fonte legislativa di supporto al Kemalesimo. Innanzi tutto è opportuno rilevare che questo documento era esplicitamente ispirato *al codice penale fascista* allora in vigore in Italia, secondo è anche profittevole sottolineare che la versione turca del codice è tuttavia in vigore dimenticando le riforme e le trasformazioni avvenute durante gli anni successivi alla seconda guerra mondiale che hanno portato alla revisione non solo dei codici italiani, ma di molti altri codici europei.

Gli articoli cardine del codice riguardante la situazione della minoranza kurda sono senza dubbio quelli entrati in vigore durante il

[27] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 114

1936, ovvero gli articoli **141** e **142** e **143** <i quali vietano espressamente ai kurdi il diritto di esprimere la loro identità o di creare loro associazioni o partiti>[28]. Non ci sono differenze somatiche che possano distinguere i Kurdi dai Turchi (come il colore della pelle, ad esempio), quindi l'individuazione e la discriminazione dei kurdi avviene attraverso il linguaggio, ossia proibendo l'associazionismo, restringendo o eliminando la libertà di stampa, tutte attività che fanno dei kurdi una etnia riconoscibile. Questi articoli del codice penale, associati ad altri, quindi sono un'efficace arma a favore dello Stato turco per accertare e discriminare la presenza dei kurdi entro i confini nazionali.

Prima di prendere in considerazioni gli articoli della costituzione del 1934, può dimostrarsi vantaggioso esaminare più a fondo una legge promulgata dal governo turco il **5 maggio 1932**, definibile "legge di deportazione dei kurdi", questa legge poi fu revisionata e approvata due anni dopo, il **19 giugno 1934,** con informazioni di carattere tecnico-legislative maggiormente dettagliate e senza rinnegare lo spirito della sua precedente edizione. Questa legge prevedeva l'attuazione di deportazioni di massa dei kurdi <nelle aree occidentali della Turchia. (….) Il paese veniva diviso in tre aree secondo la legge del 1934 mentre erano quattro per quella del 1932. Un'area doveva essere completamente evacuata e

[28] Alan Darwish, *op. cit.*, p. 63

proibita per "motivi che si rapportano al terreno, igiene, economia, cultura, politica e a misure militari di sicurezza" (Art. 2). (….) L'intenzione di disperdere e distruggere i kurdi come nazione era esplicita. E' proibito a coloro la cui lingua materna non è la turca, di ricostituire di nuovo in massa nei villaggi o quartieri, dei gruppi d'operai e d'artigiani; è loro ugualmente proibito di cercare, in un villaggio o quartiere, di avere il monopolio di un lavoro o industria in possesso di coloro che sono della stessa razza. Inoltre viene dato l'obbligo di prendere le misure riconosciute necessarie verso coloro che, sebbene legati a questa cultura, parlano una lingua diversa da quella turca, misure che saranno motivate da necessità culturali, militari, politiche, sociali e di sicurezza. Viene precisato che il numero degli stranieri che vivono nei borghi e città non deve oltrepassare il 10% del numero di tutti gli abitanti residenti all'interno del confine municipale, e non possono costituire un quartiere particolare per loro (Art. 11)>[29]. Con l'entrata in vigore e l'attuazione di questa legge venne negata la presenza dei kurdi all'interno dei confini dello Stato, si sentono le prime dichiarazioni degli esponenti politici i quali si compiacciono di aver risolto una volta per tutte il problema kurdo, e dal quel momento i kurdi vennero chiamati "**Turchi delle Montagne**" per via della loro nuova collocazione territoriale e per l'arretratezza economico, sociale e

[29] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 104-105

culturale che questa provocava. Due anni prima dell'approvazione del primo testo riguardante questa legge (**legge 1850** del 1930) il governo elaborò una legge che <garantiva un'impunità totale per sei mesi a chiunque prendesse parte alla repressione dei ribelli>[30].

Una legge di tale portata *consacrava il genocidio del popolo kurdo in Turchia*, infatti la repressione alla prevedibile ribellione kurda fu ancora più violenta di quella avvenuta nel 1924, Yves Ternon (1997: 347) è ancora più preciso e ne da una valutazione degna di attenzione, <*si tratta di un caso unico di etnocidio brutale a effetto immediato, per decreto*>.[31]

Sono inoltre in possesso di dati più precisi riguardo alla dimensione numerica delle deportazioni e degli omicidi durante il periodo kemalista. Infatti durante le tre rivolte che hanno caratterizzato la lotta del popolo kurdo in questi anni, (rivolta di Shaik Said nel 1925, la rivolta del 1930 con a capo il partito dell'Hoybun, la ribellione di Dersim nel 1937) **un milione di kurdi sono stati deportati**, divisi e assimilati ai turchi secondo le disposizioni di legge; circa **1.600 villaggi distrutti** (Darwish 1997: 66).

Nonostante la forza annientatrice di questa legge i Turchi vollero anche tutelarsi dal punto di vista internazionale siglando il

[30] Jonathan Randal, *op. cit.*, p. 272
[31] Yves Ternon, *op. cit.*, p. 347

Patto di Sa'dabab con Iran, Iraq e Afghanistan. *L'articolo 7* di questo patto, malgrado eviti di citare esplicitamente i kurdi in quanto oggetto della regolamentazione, stabilisce che <ognuno dei firmatari dichiara di premunirsi nella rispettiva sfera contro la formazione o attività di bande armate, società e organizzazioni che mirano al rovesciamento delle presenti istituzioni responsabili per garantire l'ordine o la sicurezza di ogni settore della linea di confine del paese confinante>[32]. Come già rilevato in precedenza, mentre il movimento nazionalista kurdo rimane separato ed agisce in maniera non coordinata nei differenti Stati; i governi occupanti invece trovano un'armonia impressionante nell'ostacolare di concerto le attività di rivolta di questa minoranza divisa negli intenti e nelle tattiche.

Se si prende in attenta valutazione il codice penale turco ci si accorge che ci sono diversi articoli del tempo (alcuni dei quali tuttora aventi forza di legge) che limitano l'associazionismo e la diffusione di materiale in lingua kurda, nonché la proibizione del kurdo nelle scuole pubbliche, in linea con quanto evidenziato in precedenza riguardo alla volontà turca di reprimere anche la cultura delle popolazioni del Kurdistan.

Infatti l'**articolo 141** del codice penale proibisce l'associazionismo rivolto a mantenere in vita ed a diffondere una

[32] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 105-106

cultura differente da quella di Stato. La punizione per un reato di questo tipo può arrivare sino ad un massimo di quindici anni di carcere (Skutnabb-Kangas e Burcak 1994: 348). Anche gli **articoli 142** e **143** servono per limitare la libertà di espressione dei kurdi o di altre minoranze politiche e/o etniche all'interno dello Stato, tanto che dalla comunità internazionale quanto dalle associazioni non governative sono partiti svariati appelli per l'abrogazione di queste disposizioni.

Altri articoli del codice penale si potrebbero interpretare come pittoreschi se non fosse che per la loro violazione si rischiano anche diversi anni di carcere. E' sufficiente ricordare come esempio, gli articoli **140**, **158** e **159** che prevedono pene per chi "insulta il presidente" o per chi commette "vilipendio ai danni della nazione turca" sia all'interno dello Stato sia all'estero (Human Rights Watch Report 1990: 413-414).

Da questo quadro si comprendono le evidenti difficoltà incontrate dai kurdi nel sviluppare il proprio senso d'identità nazionale a livello legale ed istituzionale, ogni atto legislativo è fatto in modo da salvaguardare da un lato l'integrità del nazionalismo turco ideologizzato da Kemal, dall'altro di negare e reprimere con la violenza l'esistenza di una minoranza che, ricordiamo, rappresenta quasi il 24% della popolazione. L'ossessione di Kemal era la

Turchizzazione dei kurdi attraverso mezzi legislativi o criminali che fossero.

2.3 LA MORTE DI KEMAL, I COLPI DI STATO E L'ATTUALE SITUAZIONE

Mustafa Kemal muore nel 1938, gli succede un suo stretto collaboratore ed amico *Ismet Inonu*, che non intende assolutamente tradire lo spirito con il quale il suo predecessore aveva costruito l'apparato statale. Forte del successo ottenuto da Atartuk nella rivolta di Dersim, la questione kurda cessa di essere un problema in quanto per lo Stato essi avevano <cessato di esistere>[33] ed in effetti sembrava che la turchizzazione avesse raggiunto buona parte dei propri obiettivi e fino agli anni Sessanta ci fu un periodo di relativa calma (Bocker 1996: 60).

Questa calma si interruppe a causa di quello che doveva essere il primo di una serie di tre **colpi di Stato** . Il partito che da dieci anni governava, il Partito Democratico, si sarebbe dovuto ispirare all'ideologia di carattere Kemalista, ma durante il 1960 i vertici militari, preoccupati dell'aria di "eccessiva tolleranza" presente nel paese attuarono il golpe che si materializzò il 27 maggio dello stesso anno. Il premier allora in carica, Adnan Menderes fu condannato e giustiziato, colpevole di non aver seguito

"il cammino tracciato da Ataturk" (Yesilgoz 1993: 183). Tutto ciò fu ordinato da un ufficiale con dichiarate simpatie nazi-fasciste, il colonnello *Alparslan Turkes*, che più tardi formerà l'organizzazione terroristica di estrema destra Lupi Grigi.

La Costituzione che venne promulgata (9 luglio 1961) dopo questa azione militare fu ispirata da principi diversi dalla precedente. Si ricorderà che la carta costituzionale in vigore dal 1924 era considerata un puro documento a carattere maggioritario; quella partorita dai militari fu, paradossalmente, orientata da un pluralistico concetto di democrazia. Fu pensato che il bene pubblico sarebbe stato tutelato in maniera migliore permettendo il libero interagire delle opposte forze in campo rispetto la concentrazione di tutta l'autorità legittimata in un'unica istituzione quale era l'Assemblea Nazionale ai tempi di Kemal (Ozbudun 1987: 29). Inoltre questa costituzione prevedeva tre articoli che la differenziavano ulteriormente da quella del 1924, ovvero **l'articolo 11** il quale recitava <che la legge non può infrangere l'essenza di alcun diritto o libertà>[34]. A questo articolo a carattere generale se ne devono aggiungere altri due (**Art. 22** e **25**) che proibiscono l'emanazione di leggi contro la libertà di stampa.

[33] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 114
[34] Ergun Ozbudun, *op. cit.*, p. 30

Una forte modifica a questa Costituzione viene impressa nell'aprile del 1971, quando ci fu il secondo colpo di Stato attuato dai militari che lanciarono la candidatura di Nihat Ermin, un premier definito al di sopra delle parti. Il motivo scatenante di questo golpe era ancora una volta il tradimento, da parte delle istituzioni precedenti, del credo kemalista a cui si deve aggiungere un rinnovato timore delle aspirazioni indipendentiste kurde. Dopo anni di silenzio i kurdi infatti avevano cominciato a organizzarsi in associazioni politiche di sinistra a carattere nazionale, unendo le forze con intellettuali e politici turchi sensibili al problema autonomista.

Il colpo di Stato fu seguito da una serie di leggi fra le quali una legge marziale in 11 province ad elevata concentrazione kurda in modo da cercare di sedare il prima possibile la rinascita del movimento kurdo. Sintomatiche in questo periodo di tensioni furono alcune frasi del neo primo ministro il quale affermò che <la costituzione del 1961 è un lusso per la Turchia. (….) Noi non accettiamo nessun'altra nazione che viva in Turchia se non quella turca. Tutti i cittadini che abitano nelle diverse parti del paese sono contenti di essere turchi. (….) Non esiste una nazione chiamata kurda, i kurdi sono un popolo turanico ed appartengono alla razza

turca. La lingua kurda è un dialetto turco ed appartiene al gruppo delle lingue altaiche>[35].

2.4 LA COSTITUZIONE DEL 1982

L'ultimo colpo di Stato fu eseguito il **12 settembre 1980** con la costante motivazione che il precedente assetto istituzionale non aveva seguito l'impostazione data da Ataturk, in più era presente, secondo l'esercito, una crescente minaccia terroristica. Ne fece seguito una Costituzione che tuttora è in vigore. Per meglio interpretare l'ideologia ed il sistema istituzionale che questo nuovo documento supporta e regola risulta vantaggioso esaminare singolarmente alcuni articoli.[36]

La nuova costituzione nasce con l'intento di evitare errori concernenti un'eccessiva apertura verso le minoranze (non solo etniche) della precedente versione, la quale aveva prodotto un lungo periodo di crisi ed instabilità nella nazione durante gli anni Settanta. Infatti chi si occupò di riscrivere la Costituzione era probabilmente preoccupato dal fatto di non dare alla Turchia un potere esecutivo troppo debole ed eccessivamente permissivo come avvenuto nel

[35] Mirella Galletti, *op. cit.*, p. 121-123
[36] Il testo integrale della Costituzione turca attualmente avente forza di legge lo si può trovare nel sito Internet dell'ambasciata turca di Washington al seguente indirizzo Internet: Turkish Embassy, Washington DC, http://www.turkey.org/turkey/f_politics.htm, 4 agosto 1999

1961, quindi l'obiettivo risulta essere quello di dare al popolo turco un forte Stato ed un forte potere esecutivo (Ozbudun 1987: 32)

Iniziando ad esaminare il **Preambolo**, si osserva immediatamente che all'interno vi ci si trova una elaborata definizione di nazionalismo, la quale statuisce che tutti i cittadini turchi sono uniti nell'onore e nell'orgoglio nazionale, come nella gioia e nel dolore, nei loro diritti e nelle loro funzioni verso lo Stato, nei successi e nelle difficoltà nazionali ed in ogni altra occasione della vita della nazione. Secondo Ozbudun questa è la chiara conferma di un nazionalismo particolare, in cui lo Stato non è percepito come eterogeneo nelle sue parti quali l'etnia, la religione ed il linguaggio, ma piuttosto viene teorizzato come un insieme di sentimenti e promesse dei suoi membri, sentimenti il cui scopo è quello di sviluppare un forte spirito nazionalista. Ma quali sono le caratteristiche di questo nazionalismo? La costituzione usa il termine "il nazionalismo di Ataturk" per differenziarlo probabilmente da altri modelli di nazionalismo. Questo particolare esempio di nazionalismo si distinguerebbe infatti dagli altri in quanto non adotterebbe caratteristiche di irredentismo, imperialismo e sciovinismo e razzismo.

Infatti il razzismo è vietato dalla legge, ma anche qui ci si trova di fronte un razzismo particolare, non si menziona il razzismo turco contro le minoranze, o meglio, si precisa che chi intende

rivendicare diritti di minoranze all'interno del paese è considerato razzista e punibile dalla legge. Per meglio comprendere l'atteggiamento ufficiale verso le minoranze, può risultare utile ricordare che la frase che segue è presente in ben trentatré occasioni all'interno della Costituzione turca, la frase in questione recita: <chiunque si opponga alla indivisibilità della Turchia sarà deprivato dei propri fondamentali diritti umani e delle proprie fondamentali libertà>[37].

Passando in disamina i singoli articoli notiamo subito che, mentre **l'articolo 1** confermava la forma repubblicana, l'**articolo 2** descrive le caratteristiche della Repubblica come secolare, democratica e regolata dalla legge in accordo coi concetti di pace sociale, *solidarietà nazionale* e giustizia. Probabilmente il concetto di solidarietà nazionale citata in questo articolo si può meglio definire e comprendere nell'**articolo 3** dove si definisce lo Stato turco come un insieme indivisibile composto dal territorio e dalla nazione e dove si afferma esplicitamente che la lingua è il turco.

Secondo le interpretazioni che ne danno sia Darwish sia Skutnabb-Kangas e Bucak questi sono i primi articoli costituzionali che attuano una politica discriminatoria tesa a *cancellare l'esistenza* fisica, storica e culturale delle popolazioni kurde.

[37] Yucel Yesilgoz, *op. cit.*, p. 185

Altro articolo da prendere in esame è il non sempre menzionato **articolo 13**, un articolo che dovrebbe adeguare la Turchia agli standard europei in materia di discriminazione, infatti vi si può leggere che le restrizioni sui fondamentali diritti e le fondamentali libertà non possono essere in contrasto con i requisiti di ordine sociale e democratico . Il contenuto dello stesso dovrebbe garantire l'invalidità di quelle leggi che limitano i diritti fondamentali dell'uomo secondo l'interpretazione che ne da la giurisprudenza internazionale. Purtroppo articoli che denotano maturazione politica e grande senso civico, come l'**articolo 17** che vieta la tortura ed ogni tipo di maltrattamenti, rimangono validi solo sulla carta come dimostrano le violenze perpetrate ai danni dei kurdi anche durante questo ultimo ventennio.[38]

Consultando ulteriormente questo documento ci si imbatte in altri due articoli che rivestono peculiarità discriminatorie, mi riferisco agli **articoli 26 e 28** i quali proibiscono la diffusione di pubblicazioni e di idee in idiomi proibiti dalla legge, se ciò dovesse accadere il materiale individuato verrà confiscato, non sono neppure permesse le pubblicazioni o le trasmissioni radiotelevisive prodotte nelle lingue proibite dalla legge. E' evidente che questa norma è

[38] Per informazioni maggiormente dettagliate relative alle violazioni dei diritti umani, rimando al prossimo capitolo.

mirata essenzialmente all'etnia kurda che in passato era riuscita a far pubblicare diverso materiale nella sua madrelingua.

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla libertà di associazione ci imbattiamo nell'**articolo 33** il quale dopo aver garantito la libertà di associazionismo, specifica che le associazioni non devono assolutamente contravvenire agli ideali del nazionalismo e non devono quindi minacciare l'integrità territoriale turca. Tradotto in fatti è impossibile per i kurdi poter usufruire di questo diritto anche solo per scopi puramente culturali e di conservazione della tradizione, perché risulterebbero imputabili del reato di minaccia alla sovranità nazionale.

Seguendo il nostro percorso attraverso questo documento legislativo ci si trova a confronto con l'**articolo 42** il quale proibisce esplicitamente l'insegnamento di una madre lingua diversa dal turco in qualsivoglia livello educativo, si vede così negato a livello costituzionale il diritto kurdo di ottenere una istruzione nella propria madre lingua. Questo significa che, in quanto membro della minoranza kurda, una persona viene privata di tutti i frutti della propria cultura. Si pensi ad esempio ad un bambino, che cresciuto in un villaggio kurdo, si trovi ad affrontare il sistema educativo in una lingua a lui quasi sconosciuta, con insegnanti preparati soltanto ad istruire nella madrelingua ufficiale, in questa maniera migliaia di bambini kurdi sono cresciuti con una educazione scolastica

inadeguata, in quanto già dalla nascita svantaggiati da una legislazione che non riconosce il diritto all'istruzione per le minoranze, con tutti gli svantaggi che ne derivano. Sicuramente questo è un altro mezzo a disposizione dello Stato per distruggere il senso d'identità di queste genti ed assimilare i kurdi nella cultura turca, una cultura a loro sempre più estranea ed ostile.

Esaminando il capitolo quattro concernente i doveri ed i diritti politici ci imbattiamo nell'**articolo 68** riguardante la strutturazione dei partiti. Questa parte della costituzione vieta la creazione di partiti i cui scopi vanno contro l'unità nazionale, il suo concetto di nazione ed i principi secolari e repubblicani sanciti dalla Costituzione stessa . Nonché si impedisce la formazione di partiti a tutela e protezione di una determinata classe sociale o associazione religiosa. Mi trovo d'accordo con l'interpretazione offerta da Yesilgoz (1990: 184), il quale afferma che questa norma supporta la nozione di "forze nemiche" come comunisti, kurdi e fondamentalisti islamici presente nella prima costituzione repubblicana, la quale proibiva, appunto, la formazione di partiti politici con tale connotazione. Questa legge è stata attuata in modo piuttosto rigido, anche i partiti "accettati" hanno dovuto conoscere la repressione da parte del governo o dei militari, in più di una occasione, solo per aver menzionato l'esistenza della etnia kurda in Turchia. Da notare che in mancanza di partiti che rappresentino gli interessi di

determinate classi sociali quali lavoratori o imprenditori, l'asse destra-sinistra del sistema partitico turco viene classificata in questa maniera: Partiti Kemalisti di destra, sinistra o centro, con il comune obiettivo di essere il miglior partito ispirato alle ideologie del padre fondatore della repubblica.

Altri articoli quali il **15**, **121**, **122**, **148** lasciano un'ampia discrezionalità in materia di libertà individuali e tutela dei diritti umani, durante periodi di emergenza nazionale o legge marziale, tale discrezionalità più di una volta è stata sfruttata dai vari governi per inasprire ulteriormente la ribellione kurda.

2.5 LE LEGGI ORDINARIE ED I DECRETI LEGGE

Ovviamente anche le leggi di carattere ordinario hanno avuto e posseggono una notevole importanza nel comprendere la politica legislativa di discriminazione. Come notato sopra alcuni articoli del codice penale turco come il 141 ed il 142, che puniscono la propaganda separatista e l'indebolimento dei sentimenti nazionali, erano alla base della discriminazione. Sotto le direttive di questi articoli vennero promulgate diverse leggi e decreti quali ad esempio la **legge n.2820** del 2 aprile 1983 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale turca il 14 aprile dello stesso anno.

Questa disposizione vietava ai partiti politici turchi <di affermare l'esistenza di kurdi in Turchia o di chiedere la protezione e

la diffusione della loro cultura>[39], alcuni passi della legge rendono l'idea di quanto esplicita e diretta sia questa regolamentazione. Questa legge limitava le attività dei partiti politici nei termini che a loro si proibiva di <a) affermare che nel territorio della Repubblica turca esistono minoranze che si basino su differenze nazionali, religiose, culturali, confessionali, etnico o linguistiche; b) avere come obiettivo lo svolgimento di attività tese ad indebolire l'unità nazionale creando minoranze nel territorio della Repubblica turca, sviluppando o diffondendo una lingua o una cultura diverse dalla lingua e dalla cultura turche>[40].

Altra legge da prendere in considerazione è la **2932** del 22 ottobre 1983 abolita insieme ad un pacchetto di altre disposizioni il 21 aprile 1991. Questo testo affermava che la madrelingua dei turchi era il turco e statuiva il divieto di pubblicare qualsiasi tipo di materiale (fra cui anche i poster) in lingua diversa da quella ufficialmente riconosciuta (Skutanbb-Kangas e Burcak 1994: 356). Oltre alla legge 2932, diversi altri documenti legislativi sono stati aboliti il 21 aprile 1991, fra i quali si ricordano gli articoli 141, 142 e 162 del codice penale.

Purtroppo questi passi avanti sono stati subito vanificati dalla **legge 3713** del 21 aprile 1991, emendata successivamente nel 1995.

[39] Alan Darwish, *op. cit.*, p. 63
[40] *Ibidem*, p. 72 (nota n. 21)

La legge è meglio conosciuta con il nome di **legge antiterrorismo,** la caratteristica principale di questa disposizione era l'eccessiva inclusività e vastità che la legge attribuiva al termine terrorismo che chiunque auspicasse - attraverso pubblicazioni per esempio - cambiamenti socio-economici poteva essere tranquillamente accusato di terrorismo. Infatti terrorismo è definito come *ogni tipo di azione condotta da una o più persone con lo scopo di cambiare le caratteristiche della Repubblica, quali la Costituzione, ed il sistema legale, politico, sociale, secolare ed economico* (Human Rights Watch World Report 1992: 577).

Skutnabb-Kangas e Bucak (1994: 356) rilevano che molti partiti politici presenti nelle democrazie occidentali sarebbero punibili o banditi secondo la definizione di questa regolamentazione. **L'articolo 8** di questa legge definisce le pene per la propaganda - sia orale che scritta - di quelle che vengono considerate attività terroristiche; le pene di carattere pecuniario variano da 50 a 100 milioni di lire turche, mentre il carcere è previsto dai due ai cinque anni. Con questa sostituzione che pone la discriminazione ad un livello di fonti del diritto più basso, si ribadisce la volontà politica del governo turco di proseguire la discriminazione del popolo kurdo nonostante gli svariati appelli della comunità internazionale e delle associazioni umanitarie.

Dopo l'occupazione irakena del Kuwait, e le deportazioni di massa dei kurdi avvenuti in questo Stato ampiamente documentate dai mass media, il problema kurdo diventa di dominio pubblico, uscendo dall'alone di riservatezza tenuto dai quattro Stati occupanti la regione. Di conseguenza il conflitto richiamò l'attenzione anche sul problema dei kurdi turchi tanto che anche la comunità internazionale ed i suoi organi posti a tutela dei diritti umani si mobilitarono in maniera decisa contro il governo di Ankara.

A livello di decreti ne troviamo uno rinnovato in due occasioni, il **decreto 413** forniva di ampi poteri straordinari i prefetti statali nelle regioni del Kurdistan. Tali poteri riguardavano la censura, la facoltà di esiliare persone che minacciavano la stabilità politica della zona, l'allontanamento di giudici e pubblici ministeri per finire con il potere di restringere ulteriormente i diritti sindacali e di associazione (Human Rights Watch World Report 1990: 407). Si evince da questa regolamentazione che giornalisti, ispettori di associazioni umanitarie, ispettori di istituzioni politiche internazionali potevano essere accusati o condannati per le loro attività, attività che possono essere interpretate dal decreto, di minaccia per la stabilità politica della regione interessata. Anche per la legislazione turca un decreto può essere aggiornato o meno,

purtroppo in questo caso tale decreto è stato rinnovato per ben due volte e sostituito da decreti di pari portata.[41]

Da segnalare inoltre che lo Stato turco ha anche cercato di distendere gli animi con governi al potere di carattere leggermente più progressista. Così nel 1995 il governo del primo ministro donna, *Tansu Ciller*, ha emendato l'articolo 8 della legge antiterrorismo, riducendo le pene a chi trasgrediva le disposizioni legislative. Fu ritenuto un passo importante, ma allo stesso tempo rimase uno dei pochi isolati in una nazione dove le leggi che violano esplicitamente i diritti umani sono numerose, dure e sembrano persistere.

Spero in questo modo di aver offerto al lettore una panoramica abbastanza completa delle disposizioni legislative miranti allo sviluppo ed alla conservazione del nazionalismo turco, ed allo stesso tempo, di aver chiarito come queste norme agiscano direttamente sulla vita politica, economica e sociale della minoranza kurda. In poche parole mi auguro che con questo mio percorso sia stato definito il modo in cui lo Stato turco traeva e trae legittimità dalla legge nel perpetuare la politica discriminatoria ai danni dei kurdi.

[41] Mi riferisco ai decreti n. 424 e 430 in atto durante tutto il 1991 e 1992. Human Rights Watch,Human Rights Watch Reports 1992, Washington and New York, p. 578

CAPITOLO 3

LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN KURDISTAN

3.1 LE VIOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO CULTURALE

Dopo aver accertato in che modo lo Stato turco si legittima attraverso la legge per perpetrare le discriminazioni verso le popolazioni kurde, intendo rispondere ad un'altra delle domande che si trovano nell'introduzione, ossia quali sono le violazioni dei diritti umani registrate ai danni dei kurdi durante il nostro secolo. Agendo in questa direzione è utile analizzare quali sono stati in concreto i campi in cui queste politiche discriminatorie sono intervenute, mi riferisco a violazioni che riguardano i diritti umani politici e civili da una parte, e diritti economici, sociali e culturali dall'altra.

Quest'ultima categoria comprende, fra gli altri, il diritto all'educazione ed all'uso della propria madre lingua e il diritto da parte delle popolazioni autoctone di sfruttare le ricchezze naturali ed economiche che si trovano all'interno del territorio. Effettivamente le violazioni di questi diritti sono parte del progetto di turchizzazione dei kurdi tanto quanto le deportazioni o le torture che vanno incluse nelle violazioni di diritti civili e politici.

Per quanto concerne il diritto di sfruttare le ricchezze della terra da parte delle popolazioni residenti, la Turchia ha agito in un duplice aspetto. Infatti con la costruzione di enormi dighe e laghi artificiali ha da una parte impedito lo sfruttamento di queste risorse alle popolazioni kurde; dall'altra ha distrutto un patrimonio archeologico mondiale che avrebbe potuto rappresentare per i kurdi una ulteriore prova della loro antichissima origine ed un tesoro culturale di inestimabile valore.

Intorno agli anni Sessanta e Settanta ha inizio una nuova politica economica in Turchia con l'obiettivo di costruire immense dighe per incanalare l'acqua del Tigri e dell'Eufrate. I corsi di questi fiumi passano quasi esclusivamente nel Kurdistan turco e sono integrati da una vasta rete di affluenti che rendono questa regione ricchissima d'acqua. Allo scopo di sfruttare questa importante risorsa la Turchia ha attuato un piano di costruzione che culmina con la realizzazione il più grande complesso di dighe del mondo, conosciuto anche con il nome di **GAP**.

Questo progetto economico risulta essere un altro macigno scagliato contro l'identità ed i diritti delle popolazioni indigene kurde. Come fa rilevare Izady[42] i bacini idroelettrici in fabbricazione sono una doppia violazione dei più elementari diritti, in quanto non

[42] Mehrdad R. Izady, *The Drowing of the Kurdish Historical and Artistic Heritage*, Kurdistan Web Resources,

vanno a beneficio dei kurdi ed allo stesso tempo soffocano e cancellano testimonianze storiche in un area archeologica particolarmente generosa di reperti interessanti e di patrimonio mondiale. In più le dighe hanno durata ed efficienza relativamente breve (circa 75 anni), mentre il patrimonio culturale andato distrutto dagli scavi necessari a queste opere viene perduto per sempre.

Sempre lo stesso autore fa rilevare che è presente una ragione ben precisa per cui non vi è da parte delle autorità turche nessun interesse per tutelare questo patrimonio mondiale, si tratta del fatto che i reperti archeologici andati perduti non facevano parte della storia turca (troppo recente per quei ritrovamenti)[43]. In realtà quegli scavi archeologici rappresentavano soltanto una ulteriore prova dell'esistenza di un'etnia kurda e quindi una minaccia alle teorie "scientifiche" a supporto del nazionalismo turco. Di conseguenza è facile ipotizzare la volontà da parte delle autorità di Ankara di distruggere le prove di un passato di quella minoranza che tanto infastidisce i dettami del kemalesimo.

Durante le operazioni di costruzione sono state inoltre portate a termine **deportazioni** di interi villaggi kurdi, situati al centro delle aree destinate alle opere pubbliche. Queste deportazioni sono costate lo spostamento di **due milioni e mezzo** di kurdi assolutamente

http://kurdweb.humanrights.de/kwr/sources/articles/kw-article-58.html, 16 luglio 1999

[43] *Ibidem*

ingiustificate dai bassissimi benefici economici che queste genti avrebbero ricevuto[44]. Infatti il Kurdistan è tenuto dalla Turchia in una arretratezza economica incredibile: per una regione che rappresenta il 30% dell'intero territorio ed un quarto della popolazione totale, lo Stato investe solo il 10% annuo e le industrie sono soltanto il 3% del totale. Inoltre i kurdi sfruttano solamente il 5% della energia a disposizione della nazione, da qui si può evincere con più chiarezza quale sia l'utilità di queste opere per quest'area tenuta in costante sottosviluppo (Galletti 1990: 130).

Più evidenti e, come osservato sopra, supportate da atti aventi forza di legge, risultano essere le violazioni che negano un'istruzione adeguata ed una libertà di espressione nella madre lingua di questo popolo. Molti kurdi che rivendicavano i loro diritti di libera espressione in kurdo, come cantare, apprendere, insegnare e scrivere sono stati **incarcerati e torturati** sotto le imputazioni dell'articolo 143 del codice penale e dell'articolo 8 della legge antiterrorismo. Questi strumenti coercitivi rendono la situazione dell'idioma kurdo insostenibile ed unita alla dispersione geografica, ne ostacola un adeguato sviluppo.

Sintomatica della situazione creatasi, la seguente testimonianza ci aiuta a comprendere ulteriormente la condizione che subisce un cittadino kurdo fin dalla nascita, <come kurdo nato in

[44] *Ibidem*

Turchia sei nato in una città o villaggio il cui nome non è valido perché i nomi di origine kurda oggi sono tutti cambiati in turco. Se i tuoi genitori desiderano darti un nome kurdo, il tuo nome non sarà registrato dalle autorità. Sarà cambiato in un nome turco. Se i tuoi genitori insistono nel voler mantenere il tuo nome kurdo saranno costretti a presentarsi davanti ad un giudice che li costringerà a cambiare nome. Quando tu, a sette anni andrai a scuola non sarai in grado di comunicare con i tuoi insegnanti. (….) Impiegherai 4 o 5 anni prima di poter parlare con i tuoi insegnanti. Quando sarai adulto dovrai conoscere tutte le leggi che ti proibiscono di mantenere e diffondere l'identità kurda>[45].

Alcuni potrebbero obiettare che il kurdo non è classificabile come madre lingua; invece il kurdo si può considerare come tale in quanto queste genti si identificano nel kurdo e lo apprendono come prima lingua.

Un numero imprecisato di giornalisti, professori e artisti sono stati incarcerati e torturati dalla polizia turca per il fatto di aver nominato le parole "Kurdistan" o "kurdi" durante la loro attività. In un rapporto di Human Rights Watch (1993: 255) si legge che le politiche riguardanti la libera espressione sono a esclusivo appannaggio dei turchi. Vengono chiuse esclusivamente associazioni

[45] Tove Skutnabb-Kangas and Sertac Bucak, *Killing a Mother Tongue – How the Kurds are Deprived of Linguistic Human Rights*, in Tove Skutnabb-Kangas and

kurde, confiscate audiocassette e, durante un matrimonio è stata arrestata una persona colpevole di aver cantato in kurdo. Senza dimenticare che è proibito pubblicare qualsiasi cosa in kurdo e viene vietato ai reclusi di esprimersi nell'idioma madre di fronte al proprio legale, anche se il kurdo risulta essere l'unico mezzo di espressione a conoscenza del prigioniero; l'uso in pubblico del kurdo è altamente limitato e consentito in pochissime circostanze. Un'ultima constatazione riguarda il fatto che la legge antiterrorismo del 1991 vietava e puniva chi pubblicava o diffondeva notizie riguardanti l'esistenza di una cultura ed una lingua non turca anche in paesi stranieri.

La proibizione di parlare kurdo in luoghi pubblici ed a scuola, l'obbligo di utilizzare nomi turchi anche per quanto concerne la scelta dei nomi propri da dare ai bambini, il divieto di pubblicazione, il divieto dell'utilizzo della lingua kurda all'estero e le pene che si rischiano trasgredendo queste leggi pongono la Turchia ad un livello di discriminazione estremo, verso una lingua di minoranza, paragonabile a pochissime altre situazioni nella storia contemporanea.[46]

Robert Phillipson (edited by), *Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination*, Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1994, p. 347

3.2 IL PKK E GLI ANNI DELLA GUERRIGLIA

In questa parte concentrerò la mia attenzione su un determinato periodo storico (1984-1998) che ha rappresentato il momento in cui è ripresa una forte repressione del diritto di autodeterminazione. In questo periodo sono state messe in pratica politiche che hanno violato i diritti umani della sfera civile e politica, che riguardano il diritto alla vita e alla libertà della persona. Si sono così verificati, come in passato, le deportazioni, gli omicidi di massa e le torture ai danni dei ribelli kurdi, ma non solo, gli stessi kurdi durante questa guerriglia hanno attuato violazioni infrangendo i diritti di libertà dei turchi e di quei kurdi che si rifiutavano di sposare la causa indipendentista.

Durante gli anni Ottanta e Novanta il conflitto tra Kurdistan e Turchia subisce una forte impennata, infatti nel 1984 il *Partiya Karkeren Kurdistan*, meglio conosciuto come il Partito dei lavoratori del Kurdistan **(PKK)** inizia la lotta armata per il conseguimento dell'indipendenza del Kurdistan. Il PKK fu fondato nel 1978 ad opera di **Abdullah Ocalan**, ancora oggi leader incontrastato del movimento nonostante si trovi in carcere. Ocalan, man mano che abbandonava la matrice maoista, riuscì a catturare vasti consensi

[46] Questa tesi è ben dimostrata in: Tove Skutnabb-Kangas and Sertac Burcak, *op. cit.*, p. 365

all'interno della popolazione kurda. Dal 1984 ha svolto una sanguinosa attività di guerriglia contro l'esercito turco, l'obiettivo originario era il conseguimento dell'*indipendenza* del Kurdistan turco, che muta poi negli anni stabilizzandosi in una richiesta di *forte autonomia* all'interno della Repubblica turca.

La lotta ingaggiata contro l'esercito turco ha dato inizio ad una serie di violazioni dei diritti umani da entrambe le parti, la reputazione di questo partito è stata più volte macchiata anche da accuse di terrorismo e di traffico di droga, attività che permetterebbe, l'autofinanziamento dell'organizzazione (Anita Bocker 1996: 61). Attualmente Apo (zio, cosi viene chiamato dai kurdi Ocalan) si trova in un carcere di massima sicurezza turco dove rischia l'esecuzione della condanna a morte per gli omicidi provocati dalla lotta armata intrapresa quindici anni fa. Lo stesso Ocalan aveva tentato durante i mesi di novembre e dicembre del 1998 di trovare spiragli per una soluzione politico-giudiziaria imparziale, venendo in Italia per farsi giudicare da un tribunale al di sopra delle parti. Durante quei mesi nessun paese europeo fu in grado di offrire ospitalità ed un giusto processo al leader kurdo, cosicché, scovato dai turchi, è stato condannato a morte. Da alcuni definito un semplice terrorista, assassino di migliaia di persone; da altri unico vero interlocutore in grado di risolvere i problemi del popolo kurdo, Ocalan rimarrà indissolubilmente legato alla storia di questa nazione.

La guerra ha inizio nell'agosto del 1984 nell'Anatolia sud-orientale e da questa data la popolazione kurda è presa tra la morsa dell'esercito regolare turco e gli attivisti del PKK. Da una parte gli attivisti ed i simpatizzanti del partito puniscono violentemente chi collabora con lo Stato turco; dall'altra l'esercito tortura ed uccide chi si rifiuta di collaborare o è unicamente sospettato di cooperare coi ribelli kurdi.

I mezzi di difesa dell'esercito turco si sono ben presto rivelati mezzi di offesa, nel senso che scopo dello Stato era risolvere una volta per tutte il problema kurdo con qualsiasi mezzo a disposizione approfittando dell'attacco kurdo. Sembra giustificato l'allarme delle associazioni ed organizzazioni dei diritti umani riguardo la condizione delle persone estranee al conflitto in quanto <in passato, venivano punite solo le persone direttamente coinvolte nelle insurrezioni oppure i leader tribali, per decapitare la leadership, ma questa volta persino le persone comuni che non avevano niente a che fare con il conflitto armato furono punite per non essersi schierate a fianco del governo. In passato l'obiettivo era quello di schiacciare una ribellione; questa volta era di schiacciare un popolo e la sua identità, la sua personalità>[47].

Il governo per affrontare questa situazione ha approntato una serie di sistemi miranti a mantenere l'ordine nei villaggi

dell'Anatolia, così da una parte ha istituito il sistema dei protettori dei villaggi (*Koruculuk*), ovvero contadini locali a cui vengono fornite armi e uno stipendio mensile per proteggere il villaggio dai terroristi; dall'altra ha costituito apposite squadre speciali paramilitari dette "squadroni della morte" allo scopo di rafforzare la forza di repressione. Naturalmente, considerando che la quasi totalità della popolazione non voleva collaborare con l'esercito turco, chi si rifiutava di svolgere tali mansioni veniva *arrestato, torturato ed ucciso* dall'esercito, mentre chi si prestava a questa attività diventava automaticamente bersaglio del PKK. Le deportazioni avvengono con lo scopo di trasferire i kurdi dai piccoli villaggi nelle grandi città col fine di facilitarne la perdita d'identità e l'assimilazione alla cultura turca. Le deportazioni si producono in modo violento e coercitivo costringendo gli sfollati a lasciare tutto il loro passato in villaggi che, la maggior parte delle volte, vengono bruciati o rasi al suolo.

Tra gli anni che vanno dal 1991 al 1994 il conflitto si intensifica, aumentano le crudeltà turche e kurde, comincia a verificarsi un nuovo fenomeno, le sparizioni di centinaia di persone da parte delle autorità turche insieme ad un aumento delle morti in carcere per circostanze misteriose (Human Rights Watch World Report 1993: 255). Purtroppo a queste morti non seguono indagini

[47] Jonathan Randal, *op. cit.*, p. 270

adeguate a scoprirne le cause, così la larghissima maggioranza di questi crimini rimangono impuniti. Associazioni umanitarie e famiglie di vittime hanno ripetutamente sollecitato le autorità turche a fare chiarezza riguardo a queste sparizioni e morti, ma nemmeno con l'attenuarsi del conflitto durante il 1995 si è mai fatta luce su questi eventi. Durante tutto il 1994 le violazioni dei diritti umani nella regione di Tunceli furono tali da far riflettere persino il ministro di Stato per i Diritti Umani il quale, in un'imbarazzante intervista, confermò a livello ufficiale la portata degli eccessi commessi dalle forze di sicurezza turche: <a Tunceli è terrorismo di Stato. (….) A Tunceli è lo Stato che sta evacuando ed incendiando villaggi. Nel sud-est due milioni di persone sono rimaste senza casa. Gli sfollati devono ricevere cibo e alloggio>[48]. Da parte sua il PKK si è adeguato senza troppa difficoltà nell'agire secondo gli standard turchi; numerose sono state le violazioni dei diritti umani, rilevate dalle associazioni umanitarie, commesse dai guerriglieri kurdi.[49] Non si può omettere il fatto che, al pari dei turchi, Ocalan ed i suoi guerriglieri si sono macchiati di una serie di reati quali il rapimento, l'omicidio, la distruzione di molte proprietà turche, l'estorsione. I bersagli preferiti della guerriglia erano funzionari statali quali insegnanti e i protettori dei villaggi, e fra gli obiettivi più frequenti

[48] *Ibidem.*, p. 266

degli atti di violenza ci sono i grandi centri commerciali, affollati di gente, presenti nelle più importanti città turche, dove si sono verificati attentati che hanno prodotto vere e proprie stragi. Altra forma caratteristica di lotta messa in atto dal PKK, molto diffusa in Medio Oriente, e' costituita dal rapimento di cittadini stranieri e l'esecuzione di attentati all'estero contro gli emigrati turchi, allo scopo di denunciare il problema all'opinione pubblica internazionale. Tutto ciò ha portato ad una situazione di stato di guerra vero e proprio dove a farne le spese il più delle volte sono comuni cittadini turchi, kurdi, europei, che non prendono direttamente parte al conflitto.

Deportazioni, omicidi di massa, sparizioni, torture, attentati e rapimenti, questo è il quadro offerto dal conflitto, un quadro che ha coinvolto in larga misura la popolazione kurda in quanto subiva direttamente (nei propri territori) gli effetti della lotta armata. Ora si cercherà di evidenziare, in cifre, quale è stato l'impatto della guerra durante questi anni, e verificare l'effettiva portata delle crudeltà e delle violazioni dei diritti umani.

Può risultare opportuno a mio avviso ricapitolare i dati che riguardano le azioni repressive attuate dalla Turchia negli anni che vanno dal 1925 al 1938, anni nei quali la repressione di Kemal fu

[49] Per una esaustiva analisi delle violazioni dei diritti umani da parte del Pkk: Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1998*, Washington and New York, p. 285

probabilmente maggiore rispetto a quella di questo ultimo periodo di guerra civile. Durante i 13 anni del periodo citato troviamo quindi la **distruzione di 1.600 villaggi, la deportazione di 1.000.000 di kurdi e la morte di 500.000.**

Le informazioni che si ricavano dalle fonti bibliografiche parlano di un sistema repressivo aumentato sia dal numero di uomini impiegati nella lotta sia dall'aumento delle stazioni di polizia e della capacità ricettiva delle prigioni; cosi durante i primi tre anni del conflitto i poliziotti sono aumentati del 50% per un ammontare totale di 120.000 (Randal 1998: 57), le centrali di polizia dell'89% e la capacita d'accoglienza delle carceri del 49% (Galletti 1990: 131). Percentuali rilevatrici di una pianificata politica di repressione più che di una necessità determinata da uno stato d'emergenza, dati che rilevano una fretta ed una voglia di risolvere il problema kurdo preferibilmente sul piano militare che su quello politico.

Human Rights Watch (1998: 285) inoltre ci fornisce un ulteriore dato in quanto calcola che per i primi dieci anni di conflitto sono **stati deportati circa 2.000.000 di kurdi** trasferendoli dai piccoli villaggi alle grandi città, il numero dei **villaggi evacuati** alla fine del 1997 risalirebbe circa a **3.200**. Per esempio la città di *Diyarbakir*, considerata la capitale del Kurdistan turco, vede aumentare la sua popolazione in maniera spaventosa negli anni successivi al 1990, da 380.000 abitanti si passa ad una popolazione

di 1.500.000 (Randal 1998: 273). Secondo le stime di una ricerca pubblicata dalla associazione turca degli architetti ed ingegneri, di un campione di 689 famiglie che dal 1976 si sono trasferite a Diyarbakir (di cui la metà fra il 1990 ed il 1996), il 38, 46% asserisce che i loro villaggi erano stati bruciati, il 25,54% rispondono che hanno lasciato i villaggi per via dei fatti che accadono nella regione, il 30,04% perché incapaci di vivere una vita degna, mentre il 12, 48% perché la zona dei villaggi non offriva terra (Human Rights Watch World Report 1998: 285).

Si calcola che le **morti** causate dal conflitto fino ad oggi siano state in totale **più di 30.000** , di cui circa il 10% avvenute in circostanze sospette imputate ai protettori dei villaggi o alle torture degli ufficiali di polizia. Darwish (1997: 88) poi ci rivela una informazione riguardante la tortura, secondo questo autore sarebbero stati **250.000 i casi di tortura** perpetrati ai danni dei kurdi, un centinaio dei quali avrebbero portato i torturati alla morte.

3.3 LA TORTURA

A differenza dei dati raccolti durante le repressioni del periodo kemalista si è in possesso di dati riguardanti la tortura, sono dati sconcertanti in quanto questa pratica molte volte la si associa ad un passato inquisitore e lontano e può stupire il fatto che nella nostre moderne società si realizzi ancora un atto simile, tanto degradante

per la persona che la subisce. La Turchia in questo caso rappresenta uno dei Paesi dove questa abitudine è più diffusa come testimoniano anche molti appelli e testimonianze a livello internazionale.[50]

Diversi studiosi hanno cercato di dare una spiegazione a questa pratica diffusa sin dai tempi medievali e che ancora oggi non vede diminuito il suo impatto. La tortura viene definita come quella pratica <la cui intensità o gravità ha lo scopo di infliggere pene, dolori o sofferenze sia fisiche che mentali>[51], durante il nostro secolo è tornata di attualità dopo che sono state diffuse le testimonianze dei superstiti di lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Come può essere spiegato questo fenomeno? Un primo tentativo di risposta lo danno gli psicologi, i quali <riconducono la tortura all'impulso di distruzione, all'aggressività che è in ognuno di noi: la crudeltà, il piacere che si trae dall'infliggere dolore all'altro, sono una componente fondamentale di ogni essere umano>[52]. A supporto di questa tesi intervengono numerosi esperimenti di psicoanalisti che individuano nell'ossequio verso un ordine dato la giustificazione della tortura. Si ritiene comunque che non si possa prescindere da una prospettiva storica, infatti senza un'analisi del

[50] Malik Ozden, Turkey File No. 3: Torture and Prisons: from Bad to Worse, APT Reports, July 1996
[51] Antonio Blanc Altemir, *La violaciòn de los derechos humanos fundamentales como crimen internacionanl*, Bosch Casa Editorial, Barcellona 1990, p. 287

fenomeno dal punto di vista storico si rischiano di perdere di vista fattori che potrebbero meglio aiutarci a comprendere questa manifestazione di violenza.

Per secoli la tortura ha avuto due scopi ben precisi: il primo di questi serviva per *ricavarne delle prove*; il secondo aspetto consisteva nell'individuazione della tortura come *sanzione legale*, per punire il colpevole (Cassese 1988: 129). Era un'azione *legalmente ammessa e giustificata*, il più delle volte, da motivi di carattere religioso.

Al giorno d'oggi la tortura ha cambiato in modo marcato la sua connotazione. Innanzitutto non è più ammessa nei codici legislativi, viene perlopiù proibita a livello di giurisdizione internazionale e la funzione principale è diventata *la repressione del dissenso politico*, la tortura ha <la faccia perversa e crudele dell'autoritarismo. (….) Con la tortura l'autoritarismo esce allo scoperto e si mostra in tutta la sua ottusa negazione dell'altro, del "dissenziente" (….) costituisce l'aspetto patologico dell'assenza di democrazia>[53]. In un paese che ha conosciuto tre golpe tutti di matrice militare in settantacinque anni di storia repubblicana, non stupisce che sia uno dei mezzi di repressione più diffusi utilizzato dalle autorità turche nei confronti dei kurdi.

[52] Antonio Cassese, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Sagittari Laterza, Roma e Bari 1988, p. 129
[53] *Ibidem*, p. 132

Inoltre la sua diffusione sembra essere sempre crescente in paesi con un modello di Stato autocratico e fortemente ideologizzato esattamente come la Turchia. Altre differenze che distinguono la tortura contemporanea da quella praticata nel medioevo le riscontriamo nelle tecniche di tortura, è giusto rilevare che oggi la tortura non <presuppone necessariamente la violenza (fisica), si orienta attraverso le nuove forme di sofferenza,(….) che provocano la disintegrazione della personalità umana>[54]. In poche parole questo significa che le tecniche adottate oggi hanno una duplice valenza, provocare danni soprattutto di carattere psicologico attraverso nuovi mezzi, quali l'isolamento o l'umiliazione; dall'altro lato invece le nuove scoperte scientifiche permettono di non lasciare segni visibili sul torturato in modo tale da rendere difficile l'individuazione del crimine.

E' utile rilevare che con la nascita dello Stato burocratico di massa e la conseguente parcellizzazione dei compiti, risulta tuttavia ancora più arduo dimostrare questo tipo di reato. Dividendo in molti momenti che coinvolgono numerose persone l'attuazione della tortura, non solo è gravoso individuare dei colpevoli, ma gli stessi colpevoli non infierendo singolarmente in modo decisivo (è solo la somma delle loro azioni che provoca un tutto riconoscibile come tortura), si sentono protetti da una sorta di alibi morale di fronte alla

[54] Antonio Blanc Altemir, *op. cit.*, p. 293

propria coscienza. Altro fattore da mettere in evidenza, e che rende ancora più esecrabile questa pratica, è che la tortura viene praticata dalle forze dell'ordine che agiscono in veste ufficiale durante interrogatori e la detenzione.

In Turchia questo strumento è molto diffuso nonostante questo Stato abbia un articolo della Costituzione (articolo 17) che la vieta espressamente e che abbia firmato e ratificato la Convenzione dell'Onu contro la tortura. I più gravi episodi di tortura sono avvenuti nell'Anatolia sudorientale dove i sospettati di collaborazionismo con la guerriglia kurda vengono prelevati, trasferiti in una stazione di polizia e sistematicamente torturati. Come fa rilevare Human Rights Watch (Human Rights World Watch Report 1990: 405) più del 90% delle persone sospettate di crimini politici finisce con l'essere torturata, mentre per quanto concerne la percentuale comprendente i crimini comuni, questa si abbassa al 50%. La tortura in Turchia ha connotazioni veramente efferate, <si va dalle torture classiche, come lo stupro anale e vaginale, l'antica prassi ottomana di picchiare sulle piante dei piedi nota come falaka e gli arresti arbitrari, e a forme meno violente di umiliazione pubblica>[55]. Purtroppo, come è da prevedere, lo Stato turco non investiga nei confronti di chi pratica la tortura, negli anni che vanno dal 1981 al 1991 in Turchia sono stati giudicati solo 30 dei 382

poliziotti accusati di tortura, molti di loro furono poi puniti soltanto con il pagamento di una multa (Human Rights World Watch Report 1992: 576).

Con questa panoramica sulla violazione dei diritti umani ho voluto, allo stesso tempo, mettere in evidenza le violazioni più diffuse e rispondere ad un'altra delle domande postami nell'introduzione che risultano essere la guida di questa mia ricerca, ora cercherò di individuare gli spazi teorici che possano permettere di classificare questa politica di repressione come tentativo di genocidio, replicando al terzo quesito presente nell'introduzione.

3.4 CARATTERISTICHE DEL GENOCIDIO

Prima di contestualizzare questo crimine mi sembra più opportuno prenderne in considerazione gli aspetti di carattere generale che mi permettono di focalizzare a dovere l'argomento. Il termine genocidio viene coniato per la prima volta da **Raphael Lemkin**, docente dell'Università di Yale, definendolo nei seguenti modi: <per genocidio intendiamo la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico (che) intende designare un piano coordinato di differenti azioni miranti a distruggere i fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, per annientare questi gruppi stessi. Obiettivi di un piano siffatto sarebbero la disintegrazione delle

[55] Jonathan Randal, *op. cit.*, p. 265

istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e della vita economica dei gruppi nazionali , e la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e persino delle vite degli individui che appartengono a tali gruppi. Il genocidio è diretto contro il gruppo nazionale in quanto entità, e le azioni che esso provoca sono condotte da individui, non a causa delle loro qualità individuali, ma in quanto membri del gruppo nazionale>[56]. Nasce così un nuovo termine che istituisce una nuova categoria di crimini contro l'umanità, differente da manifestazioni di violenze di massa osservate nel passato, quali le guerre di conquista, le guerre di religione e i domini coloniali.

Una delle caratteristiche più rilevanti concernenti questo crimine è rappresentata dal fatto che il **genocidio è possibile solo se perpetrato da parte dello Stato.** Il genocidio è esclusivamente un crimine di Stato che, in quanto sovrano, si erige a fonte del diritto. La lucida e precisa analisi di Ternon evidenzia la stretta connessione tra azioni che portano al genocidio e natura dello Stato, <se le circostanze sembrano richiederlo, (lo Stato) si pone al disopra della morale e al di fuori della coscienza per disporre della vita degli indesiderabili. Se dispone un genocidio, guida il gioco, fissa le

[56] Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe*, Carnegie Endowment for World Peace, Washington DC 1994, p. 79

regole e controlla lo svolgimento dell'omicidio. Un cordone ombelicale collega pratica genocidiaria e potere di Stato>[57]. Infatti lo Stato possiede anche i mezzi tecnici per attuare una tale pratica, possiede un apparato burocratico, il monopolio dei mezzi economici, militari e ideologici che permettono di pianificare e premeditare il genocidio, mentre altre istituzioni non fruiscono di tali risorse.

Oltre al ruolo fondamentale coperto dallo Stato, si possono individuare altre caratteristiche peculiari del genocidio. Una di queste sicuramente è costituita dalla **programmazione** e la **premeditazione** dell'azione, con questi due termini si vuole mettere in risalto che mai il genocidio può scaturire da moti spontanei o dall'improvvisazione di uno Stato (Blanc Altemir 1990: 177). Sarebbe una contraddizione per lo Stato agire d'impulso in quanto, essendo il detentore della legalità e avendo il monopolio della violenza, può pianificare con efficacia questo tipo d'azione; tutt'al più possono esserci condizioni storiche favorevoli che permettono l'inizio di questo tipo di condotta[58].

Altro elemento essenziale per individuare un genocidio è l'**intenzionalità**, ovvero la traduzione delle minacce e delle dichiarazioni di genocidio in azioni razionali e mirate a questo specifico scopo. E' molto difficile individuare questo passaggio in

[57] Yves Ternon, *op. cit.* p. 59

quanto non è possibile fare un processo alle intenzioni basandosi sulle dichiarazioni di personaggi pubblici, secondo Ternon tali dichiarazioni non hanno <valore di prova, e bisogna guardarsi dall'utilizzarla come tale; tuttavia è rivelatrice di un'atmosfera criminale, identifica una minaccia e richiede una interpretazione. (….) Essa è tuttavia una tappa perché, senza questa affermazione e senza la reazione che avrebbe dovuto provocare in una società "sana" (….) le sequenze successive si verificherebbero con minor facilità>[59].

Migliore approccio per determinare l'intenzione potrebbe essere l'individuazione di un incrocio di fattori, uno latente nato da una ideologia guida, l'altro visibile ed evidente segnato dalle tappe della nascita di uno Stato autoritario. In questi Stati si ha il rovesciamento del concetto di bene, la radicalizzazione delle ideologie e i progressi tecnico scientifici permettono lo svilupparsi dei mezzi e del desiderio di annientamento della minoranza (Ternon 1997: 82) . E' in questo modo, con il combinarsi di un rafforzamento ideologico - segnato dalla viziata individuazione del bene e del male - e lo sviluppo delle tecnologie - che permettono materialmente il genocidio - che si è verificato nel nostro secolo con grande frequenza questo fenomeno tanto aberrante. E' sicuramente esatto affermare

[58] Per una analisi dei fattori storici che possono favorire il genocidio, Matthew Krain, *State-Sponsored Mass Murder*, The Journal of Conflict Resolution, Volume 41 Number 3, June 1997, p. 331-360

che il genocidio può essere perpetrato anche da Stati non totalitari, ma il totalitarismo può risultare un tipo-ideale per meglio comprendere le peculiarità di questa manifestazione.

Quali possono essere i gruppi a rischio di genocidio all'interno di uno Stato che decida di intraprendere questo tipo di condotta? La chiave di volta per rispondere a questa domanda risiede nell'individuazione di quei gruppi a cui non è riconosciuto il diritto di cittadinanza, infatti <è sufficiente domandarsi chi, nella società, conserva una voce. Sono protetti coloro nei confronti dei quali lo Stato ha un vincolo; chi è considerato come estraneo alla comunità, al di fuori di un universo di obblighi morali, è minacciato di segregazione, di esclusione, di prigionia, di espulsione o di genocidio>[60]. I kurdi ancora una volta sono individuabili in un gruppo che all'interno della società turca non ha voce; si pensi agli esempi portati sopra riguardanti la diffusione del materiale in lingua, il divieto in alcune strutture pubbliche della lingua kurda e – forse ancora più rilevante – l'impossibilità di un'istruzione in kurdo.

Ancora, cosa spinge lo Stato nell'emarginare migliaia di persone – nel caso kurdo si parla di milioni – ed a utilizzare le risorse necessarie per l'eliminazione fisica o culturale di una minoranza all'interno di esso? La risposta a questa domanda può

[59] Yves Ternon, *op. cit.*, p. 82
[60] *Ibidem*, p. 71

essere costituita dal fatto che lo Stato percepisce un gruppo all'interno del paese come minaccia e – che lo stesso Stato - insegua il trionfo di un'ideologia.

All'interno di un paese viene individuato un nemico che rappresenta una minaccia per l'unità interna, il passaggio successivo sarà costituito dalla strategia migliore, ovvero cercare di assimilare il gruppo di minoranza alla maggioranza oppure distruggerlo completamente, ci si sbarazza della minoranza quale che siano le caratteristiche della stessa, **la si annienta in quanto tale**. Nel primo caso si parla di genocidio culturale (*etnocidio*) che ha lo scopo di annientare la cultura della minoranza, nel secondo caso ci troviamo di fronte ad un genocidio fisico. Nel caso in questione che vede in conflitto Turchia e Kurdistan, alla luce dei dati raccolti e dall'esame della legislazione turca, si può affermare che la politica turca comprenda entrambi gli aspetti.

Ancora è opportuno insistere, nel caso in questione, sui connotati che avrebbe assunto il genocidio nell'epoca moderna, <nel XX secolo il genocidio è monopolisitco o ideologico, dunque domestico: i gruppi interni sono annientati per assicurare il monopolio di un potere o per far trionfare una ideologia>[61]. Con questa affermazione Ternon ci rende chiaro quale sia stata la causa scatenante che ha condotto la Turchia ad attuare una politica

genocidiaria nei confronti dei kurdi. Contestualizzando questa affermazione viene da pensare che la Turchia stia agendo in nome del **trionfo dell'ideologia kemalista**.

Vi è un ulteriore aspetto da prendere in considerazione, la minoranza rappresenta per lo Stato una **minaccia**, minaccia alquanto irrazionale perché oggettivamente ingiustificata in quanto assente - come nel caso degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Nel caso invece in cui la minaccia per l'unità dello Stato sia presente – i kurdi rappresentano una "minaccia" più concreta rispetto agli ebrei di Germania - il genocidio diventa insieme utilitaristico e monopolistico. Tuttavia, è sempre l'individuazione dell'**altro in quanto tale** e portatore di insicurezza il leit motiv di un'azione di genocidio perché <l'altro è infatti in primo luogo una proiezione dell'Uno, che lo percepisce come una minaccia da sventare urgentemente, prima che abbia i mezzi per soppiantarlo o per distruggerlo. Poco importa allora cos'è l'altro realmente, dal momento che viene guardato nello specchio deformante dell'Uno. Quanto più l'altro è vicino, tanto più è sentito come una minaccia>[62]. Riassumendo, le due cause scatenanti il genocidio o l'etnocidio - affermazione dell'ideologia di Stato e percezione della minoranza come pericolo imminente - sono presenti entrambe nelle origini della

[61] *Ibidem*, p. 74
[62] *Ibidem*, p. 69

politica di annientamento adottata dai turchi nei confronti delle popolazioni del Kurdistan.

Quali sono le azioni concrete che uno Stato può intraprendere al fine di perpetrare politiche genocidiarie ai danni di un gruppo nazionale e qual è stato il comportamento effettivamente tenuto dai turchi nei confronti delle popolazioni kurde? Abbiamo già puntualizzato e definito a caratteri generali cosa si intenda per genocidio prendendo in considerazione la definizione esaustiva che ne dà Lemkin, ora si tratta di specificare quali azioni in concreto possano essere considerate portatrici di condotte genocidiarie. Harff e Gurr (1988: 366-367) individuano tre tipi di azioni che rilevano la presenza di genocidio: l'omicidio deliberato di molti civili, il numero delle morti deve essere elevato (calcolabile in migliaia) e la campagna di genocidio deve essere protratta almeno per sei mesi. Se ci basiamo esclusivamente su questa definizione nel caso della lotta fra Turchia e Kurdistan ci troviamo di fronte senza dubbio ad un esempio di genocidio. L'uccisione dei civili o dei non combattenti del PKK è testimoniata dalle morti avvenute durante le deportazioni degli stessi, il numero delle vittime è quantificabile in migliaia solo se prendiamo in considerazione il periodo della lotta tra esercito turco e PKK, infine queste politiche vengono attuate da due secoli, anche se con pause piuttosto lunghe.

Analizzando in profondità i passaggi che hanno mosso la Repubblica di Turchia verso una politica di annientamento del popolo kurdo è possibile individuare un tracciato coerente. In primo luogo è avvenuto il tentativo di sopprimere l'identità kurda attraverso leggi che ne proibissero la diffusione, è stata tolta la "voce" alla comunità kurda attraverso gli strumenti legislativi e le forti repressioni esaminate nel capitolo precedente. Questo permette il primo passo verso il genocidio: l'identificazione della vittima che nel caso kurdo si riconosce mediante un uso differente della lingua ufficiale di Stato.

Le repressioni verbali sono seguite dalla soppressione dei diritti civili in tal modo si raggiunge un fine ben preciso: eliminando le tutele legali del gruppo, esso viene posto automaticamente fuori dalla cittadinanza, negando al gruppo la cittadinanza si attua anche una <negazione di individualità; (si) autorizza il ricorso a misure estreme. Per i membri del gruppo-bersaglio (….) le barriere morali sono rimosse (….) si crea una differenza e si pone l'accento sulla devianza. La discriminazione prepara la persecuzione. Essa ha il duplice effetto di rinforzare l'ostilità della maggioranza verso la minoranza esclusa (….) e di renderla visibile>[63], come già detto in precedenza il gruppo vittima è distrutto in quanto tale.

[63] Yves Ternon, *op. cit.*, p. 90

La terza tappa del percorso è costituita dai mezzi di cui lo Stato contemporaneo dispone per facilitare le pratiche di genocidio. Mi riferisco all'uso delle moderne tecnologie che nel caso della Turchia sono servite e servono per deportare, uccidere e torturare. Sono strumenti sempre più efficienti, creano una distanza emotiva e fisica tra aguzzino e vittima che permettono al primo di agire con meno scrupolo concentrandosi solo sugli aspetti tecnici di queste pratiche (Cassese 1988: 112).

Ultima tappa che permette l'attuazione del genocidio da parte della Turchia contro i kurdi risulta essere la negazione del crimine, sia del crimine di genocidio sia di tutti gli altri crimini compiuti nella cornice di questo – come ad esempio la tortura o le morti sospette. Si può negare la propria politica attraverso diversi strumenti, lo Stato criminale <sfrutta l'opportunità di una guerra o soffoca il clamore abbassando la saracinesca della censura e della chiusura delle frontiere; nasconde il proprio crimine sotto il riparo di una legalità eccezionale: stato di assedio, stato d'emergenza, legge marziale>[64]. Anche in questo caso la Turchia non si è certo risparmiata nell'adozione di queste misure finalizzate a coprire il genocidio, solo per dare alcuni esempi la legge marziale è stata proclamata, fra le altre volte, alla fine del dicembre del 1978 in 13 province dell'area kurda; mentre lo stato d'assedio è stato proclamato nel luglio del

1987 (Galletti 1990: 127 e 131). Da aggiungere inoltre che il monitoraggio che dovrebbe essere permesso alle associazioni a tutela dei diritti umani viene impedito in diverse maniere, si passa dal divieto di visitare certe zone per terminare con veri e propri omicidi commessi ai danni di esponenti di queste associazioni[65].

La situazione in Turchia sembra rispecchiare sotto svariati punti di vista una politica di genocidio, sia fisico che culturale, resta ora da esaminare quali siano i mezzi a disposizione della comunità internazionale per impedire queste pratiche e valutarne l'effettiva efficacia.

3.5 LA CONVENZIONE CONTRO IL GENOCIDIO

Fra i più importanti strumenti legislativi per sanzionare la pratica del genocidio, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio approvata il 9 dicembre del 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio del 1951, risulta essere il primo ed il più importante mezzo sino ad ora a disposizione. Quali sono stati i passi che hanno portato alla redazione di un documento di portata universale? Come mai si è deciso di adottare tale mezzo giuridico in quel determinato periodo storico?

---

[64] *Ibidem,* p. 96

[65] In ogni rapporto annuale di Human Rights Watch è presente una sezione chiamata "Right to Monitor" dedicata alle difficoltà incontrate da tutte le associazioni a tutela dei diritti umani nello svolgere i loro compiti di monitoraggio

Già durante la seconda guerra mondiale si avevano notizie dei crimini attuati dai nazisti nei confronti degli ebrei e degli zingari, la comunità internazionale stava maturando l'idea che si dovesse intervenire il prima possibile per punire azioni così efferate e non tollerabili - nemmeno in periodo bellico - e per prevenire il ripetersi di queste politiche da parte di qualsiasi altro Stato. Gli strumenti fino a quel punto a disposizione del diritto internazionale non erano considerati sufficienti e comunque non prevedano il genocidio. Le **conferenze dell'Aia** del 1899 e quella del 1907 avevano stabilito principi idonei a regolare una soluzione pacifica dei conflitti internazionali, venivano inoltre stabiliti quali erano i mezzi considerati illeciti per affrontare un conflitto bellico (jus in bello), non veniva contestato il diritto di fare la guerra (jus ad bellum). Inoltre nella seconda conferenza venne stabilito il principio dell'arbitraggio obbligatorio, che la Corte permanente di giustizia internazionale, doveva rendere operativo; purtroppo a questa corte non sono mai stati offerti gli strumenti necessari a questo scopo (Ternon 1997: 18). In aggiunta, il presidente Wilson elaborò il famoso piano dei 14 punti col fine di stabilire le regole per una pace salda e duratura fra i popoli, con la creazione della Società delle Nazioni. Questi strumenti che si collocano prima della seconda guerra mondiale possedevano in realtà pochi effettivi poteri, erano

testimoni piuttosto simbolici della volontà di evitare un altro conflitto totale come quello del 1914.

Durante e dopo la seconda guerra mondiale vengono pensati altri metodi per prevenire e sanzionare ciò che stava accadendo ed era accaduto in Germania, prima fra tutti – in ordine di tempo – fu la costituzione, il 20 ottobre 1943, della **Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra**. Questo speciale organo aveva il compito di estendere il concetto di crimini di guerra anche agli atti che i nazisti stavano commettendo in quel periodo. La commissione durante gli anni del suo lavoro doveva inoltre definire un codice di diritto internazionale basato sul carattere universale del crimine di guerra e sulla sua imprescrittibilità. Altro incarico della commissione era quello di considerare la possibilità di istituire un tribunale internazionale di competenza che doveva spogliare gli imputati della loro protezione giuridica internazionale. In altre parole la commissione era incaricata di formulare un'accusa nei confronti del regime nazista e – con la creazione del tribunale internazionale – di fornire le garanzie necessarie per un giusto ed equo processo dei capi nazisti: nacque così il **diritto di Norimberga**.

Il tribunale militare internazionale istituito ad hoc per questo compito presentava sul piano giuridico una novità molto importante: l'imputazione **di crimine contro l'umanità**. Seguendo il cammino descritto da Ternon all'interno dello Statuto che costituiva il

tribunale abbiamo diversi articoli che ci permettono di classificare questo speciale organo come realmente innovativo.

Infatti *all'articolo 6* viene definito il concetto di crimine contro l'umanità come <l'assassinio, lo sterminio, lo schiavismo, la deportazione e qualsiasi altro atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi quando questi atti o persecuzioni (….) siano stati commessi in seguito a un qualsiasi crimine che rientri nella competenza del tribunale, o a questo crimine collegati>[66]. In questo modo – punendo i crimini contro l'umanità condotti antecedentemente o durante il conflitto – la giurisprudenza di Norimberga trasgrediva il principio assoluto della superiorità giuridica dello Stato e ammetteva il **diritto all'ingerenza**.

Gli *articoli 7 e 8* pregiudicavano la consuetudine secondo la quale nella legislazione internazionale esclusivamente gli Stati sono soggetti di diritto, a Norimberga si riconosceva anche **all'individuo lo status di soggetto di diritto**. Altro importante principio stabilito dal tribunale militare internazionale era la **retroattività** del diritto internazionale, ovvero in questo modo si può essere condannati per dei comportamenti tenuti prima che il codice penale ne stabilisca la illegalità.

[66] *Ibidem*, p. 29

L'interpretazione che se ne può ricavare è che d'ora in avanti la storia non possa più pensare che lo Stato non si possa macchiare di un crimine, al contrario il crimine di Stato risulta essere più efferato per via delle potenzialità tecnico-scientifiche di cui dispone (Ternon 1997: 31), quindi sembrerebbe logico richiedere misure ancora più repressive e finalizzate alla prevenzione di questi tipi di crimini.

Dopo le conseguenze del processo di Norimberga altri organismi hanno tentato di fornire di maggiore precisione il concetto dei crimini contro l'umanità auspicando una punizione a livello internazionale che prevalichi la sovranità statale di chi ha commesso il crimine. Nell'ottobre del 1946 il **Movimento Nazionale Giudiziario Francese**, dopo aver dato una esatta interpretazione del concetto di crimini contro l'umanità, auspica che <la repressione del genocidio sia iscritta nel Codice Penale Internazionale che le Nazioni Unite hanno il dovere urgente di elaborare>[67].

Altre definizioni ci vengono fornite da due conferenze, la prima da prendere in considerazione – seguendo un ordine cronologico – è la **Conferenza per la unificazione del diritto penale** del 1947, qui si adottò all'unanimità il seguente testo: <è necessario da ora, per rispondere ai desideri imperativi della coscienza universale, assicurare la repressione dell'omicidio e di tutti gli atti che tendono alla soppressione della vita umana, commessi

contro individui o gruppi umani per ragioni di razza, nazionalità, religione o opinioni (….) Questa repressione deve organizzarsi sul piano internazionale e (deve essere) assicurata da una giurisdizione penale internazionale quando i colpevoli sono i governanti o organi protetti dallo Stato>[68].

La XXXVII **Conferenza Interparlamentare** nella sua dichiarazione numero 10 specifica che <la collettività degli Stati deve adottare il più presto possibile un Codice Penale Internazionale e istituire un Tribunale Penale Internazionale per punire (….) i crimini contro l'umanità ed in particolare il crimine di genocidio. La mutua cooperazione degli Stati in materia di persecuzione (….) delle persone colpevoli del crimine di genocidio o di altri crimini contro l'umanità deve effettuarsi senza limitazioni (….) contrarie allo spirito sopra enunciato>[69].

Da queste diverse dichiarazioni si può evincere come sia presente la preoccupazione - presso i più alti organismi internazionali – per la creazione di una regolamentazione internazionale del genocidio. Evidentemente è opinione comune che soltanto con la creazione di uno strumento internazionale, capace di oltrepassare il diritto di sovranità di un singolo Stato, si possa punire

[67] Antonio Blanc Altemir, *op. cit.*, p. 174
[68] *Ibidem*, p. 174-175
[69] *Ibidem*, p. 175

e impedire il genocidio, seguendo così l'efficace percorso delineato dal diritto di Norimberga.

Accogliendo le pressioni esercitate da diverse parti del mondo giuridico, le Nazioni Unite quindi elaborarono la **Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio**, approvata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre del 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951. L'ONU riconobbe <Norimberga come fonte di diritto, ma temevano la creazione di un diritto consuetudinario. (Si preferiva) limitarsi alla riaffermazione dei principi fondamentali dei diritti dell'individuo che la impegnavano meno direttamente. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'ONU il 10 dicembre 1948 stabiliva così le prerogative dell'individuo nello Stato e garantiva i diritti della persona umana. (….) Essa non accordava però una protezione efficace agli individui: il principio di protezione delle persone non prevaleva su quello di non ingerenza>[70]. In questa maniera non veniva riconosciuto uno dei più rilevanti principi emersi durante il processo di Norimberga – il diritto all'ingerenza – facendo, di conseguenza, un passo indietro verso una effettiva regolamentazione del crimine di genocidio, è mancato alle Nazioni Unite quel coraggio che le aveva caratterizzate al momento di prendere decisioni nei confronti dei criminali nazisti.

Esaminando i più importanti articoli di questa Convenzione si possono riscontrare inoltre altre ombre e qualche merito di questo documento che, è stato sostanzialmente definito effimero e fallimentare (Cassese 1988: 115).

Nel **Preambolo** e nell'**articolo 1** si individuano subito quelli che sono i punti positivi di questo documento; nel preambolo si riconosce la portata storica del fenomeno e si iscrive per la prima volta questo crimine come materia di diritto internazionale. L'articolo 1 fornisce una definizione esaustiva del termine, inoltre stabilisce che il genocidio – contrariamente a ciò che era stato teorizzato a Norimberga – è un crimine punibile sia in tempo di guerra che in tempo di pace, allargando in questo modo il campo d'azione legislativo.

Purtroppo i seguenti articoli mettono in evidenza quelli che sono i grossissimi difetti di questa Convenzione. **L'articolo 2** enumera gli atti che costituiscono il genocidio, atti commessi con *l'intenzione* di distruggere in tutto o in parte minoranze di carattere *nazionale, etnico, razziale o religioso*; tali atti sono i seguenti:

- Uccisione dei membri fisici del gruppo
- Attentato all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo

[70] Yves Ternon, *op. cit.*, p. 33

- Assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale
- Provvedimenti miranti a impedire le nascite nell'ambito del gruppo
- Trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo

Ciò che caratterizza questo articolo è la richiesta di intenzione di distruzione del gruppo (Lerner 1991: 187), intenzione difficilmente dimostrabile – soprattutto se non ci troviamo di fronte a Stati totalitari. Oltre questo prime limite, questo articolo presenta un altro ostacolo, riguardante la individuazione dei gruppi da proteggere. Infatti sono stati esclusi sia i gruppi politici ed i gruppi economici dalle categorie di gruppi posti sotto la tutela della Convenzione, così risulta essere abbastanza semplice per uno Stato <che commettesse atti di genocidio contro un gruppo etnico o religioso, (….) obbiettare che in realtà la sua azione era rivolta solo contro le idee politiche di quel gruppo o era dettata da considerazioni politiche (quali la necessità di soffocare un'insurrezione o di mantenere l'ordine pubblico). In tal modo si sarebbe potuto eludere facilmente i divieti della Convenzione>[71].

[71] Antonio Cassese, *op. cit.*, p. 116

L'articolo 3 sanziona altri atti relazionati al genocidio, tralasciando però di menzionare la propaganda pubblica diretta a provocare il genocidio e omettendo anche il divieto di costituire organizzazioni il cui scopo è lo sviluppo di politiche genocidiarie (Lerner 1991: 189). In particolare questo articolo recita:

Saranno puniti i seguenti atti:

- Il genocidio
- L'accordo per commettere un genocidio
- La pubblica e diretta istigazione al genocidio
- Il tentativo di genocidio
- La complicità nel genocidio

Si può facilmente desumere che in seno alla Commissione incaricata di stilare la Convenzione si sono riscontrate diverse difficoltà che hanno portato ad un barcamenarsi tra l'estensivo ed il restrittivo. Così, nonostante la precisione con cui viene definito il crimine ed il fatto che la Convenzione vieta atti di genocidio sia in tempo di guerra che in tempo di pace, risulta che a Norimberga i giuristi avevano elaborato una dottrina più efficace, <ciò dimostra che il concetto di crimine contro l'umanità venne definito in un periodo in cui i vicitori della seconda guerra mondiale avevano la volontà di punire, mentre il concetto di genocidio fu elaborato in un momento

successivo, quando tale volontà andava attenuandosi e le nazioni volevano accantonare il diritto di Norimberga>[72].

L'articolo 4 – e in minor tono l'articolo 5 - rappresentano un punto in positivo in quanto recitando testualmente che "le persone che abbiano commesso il genocidio o uno qualsiasi degli atti elencati nell'articolo 3 saranno punite, siano esse governanti, funzionari privati o cittadini", si afferma per la prima volta la circostanza che rende punibili anche autorità statali.

L'articolo 6 recita: "le persone accusate di genocidio o di uno dei qualsiasi degli atti elencati all'articolo 3 saranno tradotte davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è stato commesso l'atto, o davanti alla corte criminale internazionale competente nei riguardi delle parti contraenti che ne avranno riconosciuta la giurisdizione". Siamo di fronte a un grande limite, ovvero il già accennato accantonamento del diritto di ingerenza sancito dal tribunale di Norimberga. In effetti col ricorso a tribunali dello stesso Stato in cui è stato commesso il crimine siamo di fronte ad una <garanzia puramente platonica, perché normalmente il genocidio è perpetrato dalle autorità statali , o almeno con il loro avallo, e quelle autorità riescono a "neutralizzare" facilmente i tribunali>[73].

[72] Yves Ternon, *op. cit.*, p. 40
[73] Antonio Cassese, *op. cit.*, p. 117

Riepilogando, la Convenzione contro il genocidio rappresenta un passo indietro nei confronti della dottrina di Norimberga, in quanto in primo luogo nonostante una esatta definizione del termine e un'estensione del concetto ai tempi di pace, non si sono trovati gli strumenti necessari per la repressione e non sono stati inclusi nel sistema di protezione tutti i gruppi potenzialmente a rischio, tutto ciò in nome della superiorità della sovranità giuridica dello Stato nei confronti dell'individuo. Non stupisce quindi che la Turchia non sia stata mai portata davanti al giudizio delle Nazioni Unite, nonostante si sia verificato che le azioni compiute a danno dei kurdi rispecchino una politica di genocidio.

3.6 LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Durante i cinquant'anni di attività delle Nazioni Unite abbiamo assistito a numerosi atti di genocidio che non solo hanno coinvolto le popolazioni kurde, ma anche altre minoranze. Solo per citare alcuni casi si può fare riferimento allo sterminio cambogiano, a quello avvenuto in El Salvador; mentre per ricordare quelli più recenti, vengono in mente i massacri compiuti in nome della <pulizia etnica> nella Ex Jugoslavia ed in Ruanda. Per gli ultimi due sono stati istituiti appositi tribunali che hanno cercato di attribuire responsabilità e di punire i colpevoli delle atrocità avvenute in quegli Stati, tuttavia la mancanza di un tribunale internazionale che si

occupasse a livello generale dei più grossi crimini contro l'umanità è stata sottolineata anche dalla inadeguatezza generata da questi tribunali creati ad hoc.

E' nato, quindi, il desiderio da parte della comunità internazionale di dare origine ad un organismo che potesse intervenire in materia di evidenti e palesi violazioni dei diritti umani. Una Corte con lo scopo di sorpassare il restrittivo principio di non ingerenza che ha reso di fatto fallimentare ogni tentativo di prevenzione di crimini a lesione dei diritti umani. Da questa volontà, nasce perciò, dopo due anni di lavoro, lo statuto della **Corte Criminale Internazionale di Giustizia,** un tribunale istituito ed adottato a Roma dalle Nazioni Unite, il 17 luglio 1998, ma non ancora entrato in forza.

Lo statuto prevede quindi la formazione di un tribunale internazionale che punisca i crimini quali il genocidio, i crimini contro l'umanità ed altri tipi di violazioni previste nello statuto stesso. Quali sono i fini di questo organismo e quali dovrebbero essere gli scopi del futuro tribunale? Uno degli obiettivi principali è individuabile nello spirito stesso della Carta delle Nazioni Unite, ovvero il favorire le relazioni amichevoli tra gli Stati, garantire il rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà in tutto il mondo. Con l'istituzione di questo speciale tribunale si colmerebbe il gap prodotto dalla legislazione internazionale in materia di diritti

umani per i crimini di competenza di questa Corte. Fino ad oggi, come osservato, l'applicazione solo agli Stati di misure punitive e restrittive era venuta a scontrarsi col concetto di non ingerenza, con la realizzazione di questo tribunale *si rende perseguibile anche la singola persona* che ha agito in nome dello Stato in maniera criminale. E' questa dunque la sostanziale novità che dovrebbe limitare la possibilità che veri e propri aguzzini travestiti da governanti o funzionari statali rimangano impuniti, come fino ad ora purtroppo – e troppo spesso – è avvenuto.

Le pene inflitte da questa Corte svolgerebbero anche la funzione di deterrente, ossia hanno lo scopo di scoraggiare atti di genocidio attraverso una severa applicazione delle norme e delle pene. Di maggiore importanza sarebbe comunque il fatto che un siffatto tribunale arriverebbe a sanzionare comportamenti che molto spesso non vengono puniti dalla legislazione dello Stato entro il quale si sono verificati. Come osservato in precedenza, molte volte non è presente la volontà politica di uno Stato di fare i "conti con il proprio passato" oppure non se ne hanno i mezzi a disposizione; la Corte criminale internazionale ha il potere di intervenire, attraverso il principio della **complementarietà**, nel processo di giustizia interno allo Stato, scavalcando il principio di non ingerenza fino ad ora molto tutelato. Come si deduce dal testo dello statuto sono tre i tipi di crimine che la Corte si propone di combattere: il genocidio, i

crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra. Con premesse di questo tipo sarebbe auspicabile per il popolo kurdo – e non solo – una rapida entrata in vigore di questo nuovo strumento che permetterebbe una maggior tutela dei popoli che da anni subiscono violazioni macroscopiche.

Analizzando lo statuto di Roma già dall'**articolo 1** si deduce la funzione di questo tribunale, infatti viene posto l'accento sulla possibilità di punire le singole persone e sulla opportunità di estendere la giurisdizione della Corte all'interno delle singole giurisdizioni nazionali. All'**articolo 5** si elencano i crimini che questa Corte ha lo scopo di punire, ossia: il genocidio, i crimini contro l'umanità (perpetrati in tempo di pace), i crimini di guerra e l'aggressione. Viene data poi una definizione di questi crimini, così se **l'articolo 6** descrive il genocidio in maniera identica alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, **l'articolo 7** illustra con precisione tutti gli atti che vengono classificati come crimini contro l'umanità. Le violazioni dei diritti umani subite dai kurdi rientrano anche in questa categoria, poiché all'interno della stessa vengono racchiuse azioni che i kurdi soffrono da diversi decenni. L'elenco è molto vasto, ma esaminando anche solo alcune di queste azioni punibili ci si rende conto che la politica turca è perseguibile almeno per le deportazioni, la tortura, gli

attacchi diretti alla popolazione civile che la popolazione kurda è costretta a subire da molto tempo.

Per entrare in termini maggiormente tecnici la Corte potrà giudicare solo dopo l'entrata in vigore della stessa **(Art. 11)**, mentre l'iniziativa di intraprendere un processo contro esponenti di un determinato Stato è affidata alla Corte **(Art. 13)**, a uno Stato membro **(Art. 14)** o alla figura dei pubblici ministeri istituiti appositamente per il tribunale **(Art. 15)**. Un lungo elenco dei casi in cui è ammissibile l'intervento della Corte è fornito dall'esaustivo **articolo 17**, mentre **l'articolo 21** si occupa di stabilire i criteri di applicabilità della legge.

Da questo incompleto excursus all'interno dello statuto si può comunque desumere che le intenzioni della comunità internazionale, nel redigere l'atto costitutivo della Corte, sono di alto livello morale e di alta affidabilità giuridica se paragonate agli ambigui e poco coraggiosi proponimenti della Convenzione sul genocidio. E' auspicabile che queste disposizioni non rimangano valide solo sulla carta, ma che vengano tramutate in prassi sia da una rapida entrata in vigore della Corte vera e propria, che da azioni successive che non tradiscano gli ideali che l'hanno generata.

CAPITOLO 4

IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

4.1 DEFINIZIONE E STORIA

Dopo aver analizzato il maggior strumento internazionale di prevenzione e repressione del genocidio in vigore e lo Statuto della Corte criminale internazionale di giustizia, avendone individuato limiti e pregi, mi accingo a verificare se il popolo kurdo possiede il diritto all'autodeterminazione dei popoli e come viene implementato questo diritto a livello legislativo dagli organi preposti, in questo modo spero di rispondere in maniera esauriente ad altre due domande che ho presentato nell'introduzione. Esaminerò, in questo capitolo, gli strumenti legislativi a tutela di questo diritto, ma prima è necessario definire bene il concetto anche da un punto di vista storico-teorico.

Dal punto di vista teorico il diritto all'autodeterminazione dei popoli può fare riferimento a diversi concetti e definizioni; una prima interpretazione che può assumere riguarda il diritto dei cittadini all'interno di uno Stato di costituire associazioni quali sindacati, partiti, associazioni di volontariato, etc (De George 1991: 1). Questa connotazione è molto ampia e si riferisce ai diritti civili e

politici di libertà di associazionismo, senza prendere in considerazione altri aspetti che ci risultano maggiormente utili.

Interessa maggiormente una definizione che si riferisca al processo attraverso il quale una nazione determina e sceglie il modo in cui essere governata. Partendo da questo obiettivo si possono individuare diverse interpretazioni riguardanti questo particolare diritto, di cui vengono date diverse definizioni che si soffermano sui distinti aspetti del concetto. Una prima definizione di carattere generale ci viene offerta da Mancini la quale circoscrive il diritto all'autodeterminazione come <libertà dei popoli di definire il proprio regime politico, economico, e sociale> [74]. Una ulteriore definizione veramente esaustiva e precisa viene data da Arangio-Ruiz che definisce il termine come <la libertà di scelta del regime politico, economico e sociale e in primo luogo naturalmente – al pari del principio di nazionalità – la libertà di accedere all'indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad altro>[75]. Nel Dictionnaire de la terminologie du droit international[76], si incontrano altri diversi significati concernenti questo diritto:

[74] Susanna Mancini, *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Giuffrè Editore, Milano 1996, p. 231
[75] Gaetano Arangio-Ruiz, *Autodeterminazione* (diritto dei popoli alla), in Enciclopedia Giuridica vol. IV, Roma 1988, p. 1
[76] *Dictionaire de la terminologie du droit international*, Parigi 1959, p. 223

- Il diritto dei popoli a essere consultati sulle cessioni territoriali;
- Il diritto dei popoli a scegliere la loro forma di governo;
- Il diritto dei popoli ad essere protetti contro tutti gli interventi esterni;
- Il diritto dei popoli a liberarsi da una dominazione che li opprime.

Nonostante sia stato definito il concetto sia da studiosi che da strumenti legislativi internazionali (che verranno esaminati più avanti) rimangono aperte alcune questioni cruciali riguardanti questo diritto. La prima da prendere in considerazione concerne la questione se tale diritto sia da ritenere di carattere collettivo oppure individuale. Infatti non è chiaro se tale diritto è da interpretarsi come diritto del singolo nel vedere rispettate le proprie libertà individuali oppure è da concepirsi come diritto di una comunità nel veder tutelati i suoi diritti in quanto entità collettiva. Alcuni studiosi pongono il diritto all'autodeterminazione in stretta correlazione ed interdipendenza tra i diritti umani individuali e collettivi (De George 1991: 4), altri (Capotorti 1992: 507) lo classificano all'interno dei diritti umani collettivi, io ritengo che questa distinzione sia puramente effimera, ritengo abbia poco senso discutere su tali questioni in quanto <l'autodeterminazione ha come destinatari o beneficiari "naturali" delle collettività: nazioni, popoli, minoranze.

E' d'altra parte altrettanto evidente che non si dà autodecisione di nazioni, popoli o minoranze se non alle condizioni che i singoli godano – ed effettivamente – dei diritti e delle libertà individuali. L'"individuale" precede e condiziona dunque il "collettivo">[77]. Altre difficoltà che questo diritto incontra sul piano teorico riguardano il fatto che alcuni studiosi non lo considerano nemmeno un diritto, ma un principio senza valore a livello legislativo (Bhalla 1991: 94); esaminando nella prossima sezione gli strumenti di legge a tutela dell'autodeterminazione proverò a confutare anche questa presa di posizione.

Da un punto di vista storico è necessario sottolineare che già dal XVII secolo era presente la consapevolezza dell'esistenza di minoranze all'interno degli Stati del tempo soprattutto in campo religioso, con la tendenza a tutelarle in qualche maniera. Così una serie di trattati furono stipulati per garantire i diritti delle minoranze, mi riferisco al *Trattato di Westfalia* (1648), al *Trattato di Oliva* (1660) oppure al *Trattato di Ryswick* (1697), tanto per citarne alcuni. Si concorda con Lerner (1991: 20) nel rilevare che questi trattati pongano le basi per una sensibilizzazione verso i problemi delle minoranze e verso un rapido sviluppo del concetto di autodeterminazione.

[77] Gaetano Arangio-Ruiz, *op. cit.*, p. 6

Infatti, di lì a poco tempo dopo troviamo i primi espliciti riferimenti a questo concetto. Durante gli ultimi decenni del 1700 due diversi accadimenti storici rendono ancor più manifesto questo concetto, mi riferisco alla **Rivoluzione americana** e alla **Rivoluzione francese**. Nel 1776 la *Dichiarazione d'indipendenza americana* stabilisce che i popoli dovrebbero avere il diritto di autogovernarsi e il diritto di essere liberi da situazioni di tirannia (De George 1991: 3), in sostanza siamo di fronte ad un documento che rispecchia lo spirito anticoloniale della Rivoluzione. Per quanto concerne la Rivoluzione francese essa fu combattuta per uscire dal dispotismo monarchico dello Stato, non aveva peculiarità anticoloniali; qui il principio di autodeterminazione si concretizza nella *Declaration de droit de gens* presentata il 23 aprile 1795 la quale recuperava gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità fra le genti (Darwish 1997: 35).

A prescindere da tutto ciò, il principio di autodeterminazione conosce il suo reale sviluppo durante gli anni della prima guerra mondiale. Infatti questo termine viene subito associato a due grandi personalità politiche del tempo: il presidente americano **Woodrow Wilson** ed il leader bolscevico **Nikolaj Lenin**. Il primo durante un discorso al Congresso americano nel 1918 affermò che l'autodeterminazione doveva essere un diritto spettante a tutti i popoli, sia agli europei che a quelli coloniali. Come fa rilevare

giustamente De Blas Guerrero il presidente americano preferisce il termine autogoverno a quello di autodeterminazione infatti egli <manifestava la convinzione che gli uomini dovessero partecipare alla elezione dei propri governi, (….) e che la democrazia dovrà universalizzarsi e che i popoli primitivi e sottosviluppati dovessero essere tutelati nel loro cammino verso l'autogoverno>[78]. Tuttavia affermò anche che si sarebbe dovuto tener conto degli interessi delle potenze coloniali, in questo modo sminuì i toni della sua dichiarazione d'intenti a tutela delle grandi potenze imperialiste.

Meno moderata era la posizione di Lenin il quale nelle *Tesi sulla Rivoluzione e sul diritto delle nazioni all'autodeterminazione*, invocava il diritto all'autodecisione di Austria, i Balcani e la Russia e affermava che i <socialisti devono pretendere l'immediata ed incondizionata liberazione senza indennizzo>[79] delle colonie e nella *Dichiarazione dei diritti dei popoli lavoratori* insisteva nuovamente che <la liberazione di tutte le colonie, la liberazione di tutti i popoli assoggettati, oppressi, non sovrani era una condizione indispensabile per la pace>[80].

Durante il periodo compreso tra le due guerre questo concetto fu concepito soprattutto come un concetto di natura politica

[78] Andrés De Blas Guerrero, *A vueltas con el principio de las nacionalidades y el derecho de autodeterminaciòn,* in Revista internacional de filosofìa politica, Madrid n. 3, mayo 1994, p. 66
[79] Vladimir Ilic Lenin, *Sul diritto delle Nazioni all'autodecisone*, Mosca 1949
[80] Antonio Cassese, *op. cit.*, p. 154-155

applicabile a tutti i popoli senza distinzione: entrambi i leader prevedevano un concetto di autodeterminazione di natura democratica, ovvero lo intesero come il diritto di ogni popolo a scegliere il proprio governo; purtroppo i limiti e le pretese poste dalle influenti potenze coloniali fecero in modo che questo diritto non varcasse i confini europei. Solo dopo la seconda guerra mondiale si comincerà a trasformare questo diritto da istanza politica a diritto con valenza legislativa vera e propria.

4.2 GLI STRUMENTI LEGISLATIVI INTERNAZIONALI DAL 1945

Dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppata fra gli organi internazionali la consapevolezza del diritto di autodeterminazione. Vi sono stati e vi sono tuttora documenti legislativi di portata internazionale che riconoscono tale diritto. Innanzitutto l'ONU attraverso alcuni articoli all'interno della **Carta delle Nazioni Unite**, entrata in vigore il 24 ottobre del 1945, ne sancisce il riconoscimento a livello mondiale. Questa nuova presa di coscienza fu favorita dalla volontà degli Stati membri di promuovere una condizione di pace universale e di agevolare le relazioni amichevoli e la cooperazione tra le nazioni (Rosas 1995: 79) e di consentire una maggiore integrità culturale, politica ed economica dei gruppi (Contrassel e Hopkins-Primeau 1995: 344).

Prendendo sotto esame la Carta dell'ONU dunque si individuano diversi punti dove viene riconosciuto e garantito questo speciale diritto. Già nel **Preambolo** si evince che le Nazioni Unite si impegnano nell'impiegare gli strumenti internazionali per la promozione dello sviluppo economico e sociale di *tutti i popoli*. Proseguendo il percorso attraverso questo documento ci si imbatte nell'**articolo 1.2** dove si incontra, tra le finalità delle Nazioni Unite, quella di "sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni, fondate sul rispetto dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione". Ulteriore importanza riveste **l'articolo 55** il quale si occupa dell'aspetto economico auspicando tra le sue conseguenze "il miglioramento del tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera e condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale". In questa maniera l'autodeterminazione <acquista un'ulteriore dimensione: è cioè intesa anche come diritto di un popolo alle proprie risorse naturali e ad un'equa distribuzione delle ricchezze sia a livello internazionale che sul piano interno>[81]. Anche **l'articolo 73** presenta riferimenti all'autodeterminazione in quanto stabilisce che gli Stati membri, che si assumono la responsabilità di amministrare territori non completamente indipendenti, devono riconoscere come prioritari gli interessi delle popolazioni che occupano tali territori. Un ultimo articolo che fa riferimento

[81] Susanna Mancini, *op. cit.*, p. 236

all'autodeterminazione è **l'articolo 76** riguardante l'amministrazione fiduciaria, il quale, nell'enunciare i principi di questa forma particolare di amministrazione, prevede che venga promosso lo sviluppo economico, politico, sociale ed educativo per gli abitanti di questi territori; in più prevede la promozione di un progressivo sviluppo verso l'autogoverno o l'indipendenza. Concordando con Michalska (1991: 77), questa carta prevede due principi resi molto chiari dagli articoli esaminati: il principio alla uguaglianza dei diritti di tutti i popoli ed il principio di autodeterminazione dei popoli.

Fra gli strumenti di diritto internazionale messi a disposizione dalle Nazioni Unite vanno sicuramente inclusi il **Patto internazionale sui diritti civili e politici** ed il **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** entrambi adottati il 16 dicembre del 1966. Il **primo articolo** – *paragrafo 1* – comune ai due Patti, è particolarmente importante perché afferma esplicitamente il diritto all'autodeterminazione in quanto prevede che "tutti i popoli hanno il diritto di disporre di se stessi (....) essi determinano liberamente il proprio regime politico e assicurano liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale". Nel *paragrafo 2* di questo stesso primo articolo si afferma il diritto di ogni popolo a disporre delle proprie ricchezze e risorse naturali; questo principio viene messo in relazione col principio di autodeterminazione in

quanto atto a favorire lo sviluppo economico dei paesi non industrializzati, esposti come sono alle tentazioni neocolonialistiche degli Stati più sviluppati e allo sfruttamento economico da parte delle multinazionali (Cassese 1995: 56). Infine, il *paragrafo 3* menziona chiaramente quali sono i popoli che hanno diritto all'autodeterminazione, i territori non autonomi e quelli posti sotto tutela. Ci sono diverse interpretazioni di questo paragrafo, interpretazioni che saranno valutate quando – nella prossima parte del capitolo – ci si occuperà di contestualizzare il diritto all'autodecisione nei confronti del popolo kurdo. Altro articolo di rilevante interesse risulta essere **l'articolo 27** dei Patti sui diritti politici e civili il quale si riferisce direttamente alle minoranze etniche obbligando gli Stati a rispettare i diritti di cultura, lingua e religione. Particolare interesse ha destato l'interpretazione della formula scritta di questo articolo in quanto l'espressione in forma negativa "(….) non si negherà alle minoranze (….)" secondo alcuni studiosi è interpretato come limite di questo importante articolo, riducendone in tal modo la sua portata perché non viene prevista nessuna misura positiva atta a garantire i diritti delle minoranze (Colwill 1994: 216). Altri analizzano questo articolo in maniera critica riferendosi al fatto che nella formula riguardante l'ambito di questi diritti, ovvero "(….) in comunità con gli altri membri del loro gruppo (….)", viene posto l'accento solo sul fattore collettivo,

dimenticando che per questi particolari diritti sono necessarie misure confacenti alla tutela dei diritti individuali (Darwish 1997: 87 e Capotorti 1992: 511).

La **Risoluzione n. 1514 (XV) sui popoli coloniali** dell'ONU del 14 dicembre 1960, fu voluta dai paesi del terzo mondo e dai paesi socialisti in un periodo storico dove il diritto all'autodeterminazione si pensava dovesse ascriversi solo a questi popoli soggetti a quel particolare regime.

Successivamente, la **Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione**, a dispetto dell'accento posto da questo documento sui problemi coloniali (paragrafi 2, 4, 5, 6), vi si trovano elementi che confermano il suo universalismo. Infatti, il testo indica più volte che il principio dell'autodeterminazione deve essere applicato *a tutti i popoli*; e si stabilisce il dovere di rispettarlo da parte di *tutti gli Stati* (Arangio-Ruiz 1988: 4).

Uscendo dall'ambito legato alle Nazioni Unite, ci si imbatte in un altro importante documento: **l'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa** (Helsinky, 1975). In particolare <l'ottava sezione ne da una delle formulazioni (definizioni) più complete>[82], infatti il secondo paragrafo recita che "Gli Stati partecipanti rispettano l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in

conformità ai fini e ai prinicipi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e per l'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio". Anche da parte di un organismo fuori dal contesto delle Nazioni Unite viene ribadito una volta ancora l'esistenza dell'autodeterminazione dei popoli con una definizione amplia e che permette di individuare chi siano i beneficiari di tale diritto e quale deve essere il comportamento degli Stati.

Rimanendo nell'ambito europeo e considerando i kurdi una minoranza in relazione alla posizione numericamente non dominante[83] (Capotorti 1995: 48) all'interno dello Stato turco, è

[82] Gaetano Arangio-Ruiz, *op. cit.*, p. 2
[83] Capotorti in un documento ufficiale dell'ONU definisce le minoranze come entità numericamente inferiori ad una maggioranza all'intero del medesimo Stato.

importante valutare l'impatto **della Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali**, adottata il 10 novembre 1994 dal Comitato dei Ministri del **Consiglio d'Europa**. Precedentemente inoltre, lo stesso Consiglio d'Europa aveva istituito un *Comitato ad hoc per la protezione delle minoranze nazionali* (CAHMIN), formato da membri designati da ognuno dei trentadue Stati membro, con il compito di espletare le funzioni previste dalla Convenzione.

Analizzando quest'ultimo strumento troviamo diversi passaggi che prevedono in maniera implicita l'autodeterminazione delle minoranze ed in modo più chiaro la protezione dei diritti umani di tali minoranze. Compito di questo mezzo legislativo è monitorare le attività degli Stati attraverso rapporti periodici da parte degli esperti che fanno parte del Comitato ed informare l'opinione pubblica e gli altri paesi aderenti la Convenzione sull'operato degli Stati. Risulta essere quindi uno strumento di denuncia, che non possiede la forza legislativa di obbligare gli Stati a nessun tipo di comportamento, ma è utile per tenere informata la comunità internazionale (soprattutto quella europea) in materia di minoranze e dei loro diritti.

La prima sezione di questo documento insiste nel far rientrare il rispetto dei diritti delle minoranze all'interno del concetto di

---

Francesco Capotorti, in UN DOC. E/CN4/Sub.2/1985/31 del 14 maggio 1985, par. 81. *On the Definition of Minorities,* in J. Packer, K. Myntti (edited by), *The Protection of Ethinc and Linguistic Minorities in Europe,* Abo 1995, p. 48

cooperazioni tra gli Stati e sottolinea inoltre che le minoranze hanno il diritto di scegliere se essere considerate o meno come tali e di usufruire dei pieni diritti che la Convenzione tutela.

La seconda sezione è la più importante in quanto enuncia la condotta che gli Stati devono rispettare, all'interno troviamo articoli che riguardano la libertà di espressione, associazione; l'obbligo da parte degli Stati di assicurare una educazione in armonia con la cultura delle minoranze; la cooperazione tra gli Stati che si trovano entro i loro confini la stessa minoranza etnica; la promozione della non-discriminazione e dell'uguaglianza tra minoranza e maggioranza.

La terza parte del trattato è la più ambigua e disegna i limiti di azione del Comitato, infatti essa stabilisce – da un lato – l'obiettivo di assicurare ad alto livello il rispetto dei diritti umani; dall'altro lato di non interferire con attività atte a pregiudicare la sovranità dello Stato su cui si sta indagando. Nonostante si tratti solo di attività di informazione, ancora una volta ci troviamo di fronte al principio di non ingerenza che sembra porre un freno all'attività degli esperti del Consiglio d'Europa. La quarta e la quinta sezione hanno caratteristiche più specificatamente tecniche, stabiliscono le modalità di monitoraggio con la possibilità prevista che anche uno Stato non membro possa aderire al sistema della Convenzione.

La Turchia è uno dei pochi paesi che non ha aderito alla Convenzione in quanto, questo ulteriore strumento di denuncia da parte del Consiglio d'Europa, avrebbe potuto provocare una maggiore sensibilizzazione del problema kurdo, una pubblicità negativa che il governo di Ankara ha voluto evitare.

4.3 APPLICABILITA' DELL'AUTODETERMINAZIONE NEL CASO KURDO

Durante la carrellata riguardante gli strumenti legislativi internazionali, si è soltanto accennato a uno dei problemi più importanti nell'interpretazione e nell'applicazione di tali norme. Mi riferisco all'individuazione dei beneficiari di questo diritto e, in particolare, mi pongo la seguente domanda: il popolo kurdo può legittimamente aspirare a questo diritto? Per rispondere in maniera esaustiva a questo quesito è necessario prima di tutto dare una definizione di popolo e valutare se all'interno di questa categoria possiamo collocare i kurdi, per via del fatto che nei documenti appena esaminati si fa chiaro riferimento al diritto di autodeterminazione dei *popoli*.

Il concetto di popolo rimane piuttosto ambiguo nella sua valenza nel diritto internazionale, spesso si confonde con termini quali nazione, gruppo o addirittura Stato, ritengo che per cercare di fare chiarezza sia necessario inquadralo attraverso due definizioni

che ci permettono – attraverso la loro precisione – di verificare o meno l'appartenenza a questa categoria giuridica della popolazione kurda. La prima che ho intenzione di citare è data dallo studioso A.D. Smith che attribuisce lo status di popoli a quei gruppi i cui membri <condividono una serie di attributi culturali, miti di discendenza, memorie storiche, l'associazione territoriale e un senso di solidarietà>[84]. Nel primo capitolo si illustra chiaramente che i kurdi ricadono all'interno di questa definizione.

In un seminario dell'UNESCO[85] tenutosi a Parigi nel 1989, sull'approfondimento della riflessione sul concetto di diritti dei popoli, si è giunti ad una descrizione del termine "popolo" che indica:

- In un gruppo di esseri umani le seguenti caratteristiche: a) una tradizione storica comune, b) un'identità razziale o etnica, c) un'omogeneità culturale, d) un'identità linguistica, e) affinità religiose o ideologiche, f) legami territoriali, g) una vita economica comune;
- Il gruppo, senza bisogno di essere numericamente considerevole (per esempio la popolazione dei micro-stati), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;

[84] A.D. Smith, *Le origini etniche delle nazioni*, Il Mulino, Bologna 1992, p. 319

- Il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo o avere coscienza di essere un popolo – restando inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza;
- Il gruppo deve avere istituzioni od altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

Anche soffermandoci su questa articolata e precisa definizione redatta da un organismo internazionale, ci si rende conto che le caratteristiche del popolo kurdo rientrano nella definizione di popoli (Darwish 1997: 46). I dati riguardanti la dimensione dell'etnia kurda in Turchia lasciano poco a spazio ad interpretazioni diverse, come è possibile non considerare come popolo una comunità che occupa 250.000 kmq per un totale di 13 milioni di persone?

Nonostante aver verificato che i kurdi rientrano a pieno titolo nella categoria dei popoli, ci troviamo di fronte ad un ulteriore problema a livello di diritto internazionale. Infatti i documenti legislativi sopra menzionati pongono l'accento su due tipologie diverse di popolo e di autodeterminazione. Mi riferisco alla

[85] *Diritti dei popoli. Seminario di esperti UNESCO*, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, anno IV, n. 1 1990, p. 91

distinzione fra **autodeterminazione interna** ed **autodeterminazione esterna**. Col primo termine si vuole identificare l'obbligo dello Stato, attraverso gli strumenti internazionali esaminati, ad assicurare al popolo la possibilità di scegliere e modificare la propria costituzione e, in più, quella di scegliere e modificare il proprio regime economico, sociale e culturale (Arangio-Ruiz 1988: 5). In questa interpretazione quindi si fa esplicito riferimento alla eventualità di un popolo di potersi liberamente affrancare da uno Stato che non rispetti i diritti politici, civili, economici e culturali dei singoli cittadini (poco importa se intesi singolarmente o in senso collettivo); tali diritti umani devono essere rispettati dagli Stati appartenenti alle Nazioni Unite in virtù degli impegni presi ratificando la Carta ed aderendo ai Patti ed alle altre disposizioni.

Per autodeterminazione esterna si intende la possibilità degli Stati posti sotto dominio coloniale di restaurare lo status politico violato attraverso il dominio coloniale stesso (Bhalla 1991: 91-92).

Nel contesto di questa doppia valenza del concetto di autodeterminazione, il problema sorge quando alcuni giuristi e studiosi asseriscono che l'autodeterminazione è un diritto riconosciuto applicabile alle colonie, mentre, per quanto attiene quella interna, sarebbe solo un principio privo di effettiva forza. Nonostante si possa ammettere che durante i primi anni di attività

delle Nazioni Unite ci si sia maggiormente preoccupati dei popoli posti sotto controllo coloniale, questo assolutamente non giustifica una tale interpretazione, che risulta essere inspiegabilmente arbitraria[86].

Si opina che non è possibile attuare tale discriminazione in favore delle colonie in quanto diversi articoli dei documenti legislativi presi in esame prevedono l'applicabilità di questo concetto a livello universale. Può risultare sufficiente riferirsi agli articoli 1.2 e 55 della Carta delle Nazioni Unite in quanto <si parla di "uguaglianza dei diritti" e "autodecisione dei popoli", senza specificazioni di sorta: e la lettura di queste due disposizioni in senso universalistico trova piena conferma nella *ratio* delle norme e nel quadro storico nel quale esse hanno preso vita>[87]. Se analizziamo il primo articolo comune ai due Patti ci imbattiamo nello stesso principio di universalità soprattutto per quanto riguarda i primi due paragrafi, mentre per ciò che interessa il terzo paragrafo, malgrado faccia chiaro riferimento ai popoli sotto tutela e non autonomi non risulta nessun elemento che faccia pensare che questi popoli siano gli unici beneficiari del diritto di autodecisione (Rosas 1995: 85). Uscendo anche dall'ambito dell'ONU troviamo l'ottava sezione

[86] A sostegno della tesi che privilegia una interpretazione parziale ed anticoloniale del diritto all'autodeterminazione si veda: R.S. Bhalla, *The Right of Self-determination in International Law*, in William Twining (edited by), *Issues of Self-determintaion*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1991, e Andrès De Blas Guerrero, *op. cit*.

dell'Atto finale di Helsinky che ci offre una definizione talmente accurata da non lasciare più dubbi sull'universalità di questo diritto.

Un'ulteriore precisazione a livello teorico riguarda il fatto che i Patti entrati in vigore nel 1976 fanno parte delle norme **erga omnes** ossia una rete generalizzata di relazioni incondizionate tra diritto e dovere e hanno assunto il compito di assicurare una pubblica funzione, affidata a tutti nei confronti di tutti (Cassese 1984: 202-203) e sono un obbligo generale degli Stati ed un fine fondamentale delle Nazioni Unite: per questo non possono e non devono soggiacere al diritto di sovranità di ogni singolo Stato, ma hanno la portata necessaria per superarlo (Darwish 1997: 111).

Si evince quindi che anche i kurdi, in quanto popolo che soffre una politica di violazione dei diritti umani, possono aspirare al diritto di autodeterminazione e che la Turchia, in quanto membro dell'ONU e della CSCE, ha il dovere di rispettare il diritto all'autodecisione del popolo kurdo o quantomeno ha l'obbligo giuridico di fornire quelle garanzie a livello di diritti umani che la politica guidata dai principi dell'ideologia kemalista ha sempre negato.

[87] Gaetano Arangio-Ruiz, *op. cit.*, p. 3

4.4 LA PRASSI DELLE NAZIONI UNITE

Non solo l'interpretazione sulla carta delle disposizioni legislative internazionali provvede a dotare del diritto all'autodeterminazione la minoranza kurda, ma anche la messa in pratica di tale principio avvalla ulteriormente la tesi che questo popolo ha il diritto di decidere nella maniera che preferisce il proprio destino politico, economico, sociale e culturale. Ritornando solo brevemente alla polemica riguardante l'applicabilità dell'autodeterminazione dal punto di vista interno o esterno, i sostenitori di una legislazione a solo vantaggio delle colonie avevano portato come argomenti per sostenere le proprie tesi la prassi diffusa delle Nazioni Unite nel concordare e riconoscere l'autodeterminazione solamente per i popoli sotto tutela coloniale. Se questo si può sicuramente affermare per il periodo che succede immediatamente alla seconda guerra mondiale, a partire dagli anni Settanta questa particolare consuetudine viene meno. Su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto l'esistenza di questo diritto come principio consuetudinario. Nel **Parere sulla Namibia** del 21 giugno 1971 e nel **Parere sul Shara Occidentale** del 16 ottobre 1975 la Corte ha stabilito che <il diritto all'autodeterminazione è un principio legale e non un mero principio

politico>[88] senza portata legislativa, spazzando via le ultime riserve sia dal punto di vista della effettiva efficacia, sia dalla prospettiva della sua universale portata. Arangio-Ruiz (1988: 12) inoltre fa notare che la prassi delle Nazioni Unite non si è fermata a questi due episodi – già sufficienti a costituire un importante precedente – ma altri popoli si sono visti riconosciuti il diritto all'autodeterminazione, si pensi al plebiscito supervisionato dai caschi blu dell'ONU nella regione di *Timor Est* il 29 agosto 1999, plebiscito che ha determinato la secessione di questa regione nei confronti dell'Indonesia.

Malgrado questa ormai consolidata prassi delle Nazioni Unite a riconoscere il diritto ad autodeterminarsi, come mai non è stato applicato questo principio nei confronti del Kurdistan? I kurdi dovrebbero vedersi riconosciuto tale diritto, scegliendo come meglio credono la forma di autodeterminazione: secessione, confederazione turco-kurda, arbitrato internazionale, cose che finora non sono stai in grado di poter applicare. E' prevista persino la possibilità di farsi rappresentare da un organismo che abbia legittimità internazionale (Graff 1994: 189). Se si possono sollevare dubbi fondati riguardanti il PKK quale interlocutore legittimo, non si può certo non considerare la presenza di un **Parlamento kurdo in esilio** che, essendo stato più volte ospitato all'interno dei Parlamenti di diversi

[88] Allan Rosas, *Self-determination as a Legal Principle*, in Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (edited by), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1995, p. 81

paesi europei, possiede i requisiti necessari per incominciare un confronto a livello internazionale.

Nel caso kurdo si verifica il paradosso che la Turchia, che ne occupa la maggior parte del territorio, ha privato questo popolo di ogni diritto elementare, negandone l'esistenza fisica ed a livello legislativo e usando metodi violenti. Ancor più paradossale è che nessuna coscienza negli Stati civili e democratici si sia mai preoccupata di presentare come legittima la lotta kurda, all'interno degli organismi delle Nazioni Unite. Inoltre la Turchia continua a ricevere aiuti e sovvenzioni dai governi occidentali che si presentano come i difensori dei diritti dei popoli e degli uomini, quando il governo di Ankara continua a negare l'esistenza, all'interno del suo territorio, di un popolo rappresentato da 13 milioni di persone, non concedendo come abbiamo ampiamente dimostrato, nessun diritto a questo popolo, anzi, cercando di cancellarne l'esistenza attraverso l'assimilazione mediante una legislazione razzista.

Si può asserire che questa repressione e discriminazione nei confronti dei kurdi è possibile perché essi non hanno al loro fianco uno Stato che li protegga e si interessi del loro destino a livello internazionale. Probabilmente il problema kurdo è troppo complesso dal punto di vista geopolitico, in quanto esso vede coinvolti quattro Stati, di cui la Turchia rappresenta una componente di vitale importanza all'interno dell'Alleanza Atlantica. <Non è esagerato

affermare che i kurdi sono un popolo dimenticato dall'ordinamento internazionale a tutti i livelli. Come si può spiegare altrimenti che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non abbia praticamente mai preso posizione su tale questione, mentre, ad esempio, per la minoranza di lingua tedesca di Bolzano è intervenuta con una risoluzione il 31 ottobre 1960 nella sua XV sessione?>[89].

CAPITOLO 5

SITUAZIONE GEOPOLITICA DELL'AREA TURCOKURDA

5.1 IL RUOLO DELLA TURCHIA DURANTE E DOPO LA GUERRA FREDDA

Dopo aver constatato l'immobilismo in sede di diritto internazionale ed all'interno delle Nazioni Unite aver solo accennato alle possibili implicazioni geopolitiche che possono aver provocato questa fase di stallo nei confronti delle popolazioni turche di etnia kurda, si cercherà di analizzare qual è il ruolo giocato dalla Turchia nelle strategie di politica internazionale e si tenterà di capire in che maniera le aspirazioni autonomiste kurde vengano condizionate da tali strategie, impegnandomi a dare risposta all'ultimo quesito

[89] Alan Darwish, *op. cit.*, p. 113

presente nella introduzione. Per fare ciò è opportuno comprendere innanzitutto la posizione ricoperta dalla Turchia all'interno della Nato durante gli anni della Guerra Fredda e vedere in che maniera questa posizione è mutata dopo la caduta del Muro di Berlino e lo scioglimento del Patto di Varsavia; valutare ancora una volta qual è il ruolo giocato dai militari nella vita politica turca; descrivere in che modo Ankara ha cercato di sfruttare le risorse idriche e petrolifere soprattutto sul piano geopolitico. Può inoltre risultare interessante anche esaminare l'evoluzioni dei rapporti tra la Turchia e la Unione Europea, rapporti che hanno risvegliato in maniera più o meno diretta mire espansionistiche ed ultranazionaliste che indeboliscono ulteriormente la condizione della minoranza kurda in Turchia; infine si analizzeranno le nuove strategie politiche che Ankara ha avviato nei confronti di Israele. Attraverso la descrizione di questa complessa situazione geopolitica si intende dimostrare come in realtà i diritti civili e politici del popolo kurdo rimangano violati e che le prospettive di una soluzione pacifica del conflitto e di un miglioramento della situazione dei diritti umani siano ancora piuttosto lontani, nonché subordinati a obiettivi di carattere economico e politico.

Negli anni che hanno visto l'inasprirsi del conflitto diplomatico tra Est ed Ovest, la corsa agli armamenti e la contrapposizione tra capitalismo e socialismo reale; la Repubblica di

Turchia rivestiva un ruolo molto importante all'interno dell'Alleanza Atlantica in quanto era l'unico paese dell'Alleanza a confinare direttamente con l'allora Unione Sovietica[90] in una zona ricca di materie prime e col "pericolo islamico" sempre in grado di impensierire le democrazie occidentali . Non sorprende affatto, quindi, che Ankara fosse considerata da Washington quale uno dei maggiori alleati all'interno della Nato.

Adesso che la Guerra Fredda è finita, in che modo è cambiata la collocazione della Turchia all'interno della Nato? Riveste ancora quel ruolo di estremo baluardo a difesa dell'Occidente o esce ridimensionata dalla scomparsa dell'Unione Sovietica? Il timore dei militari e dei politici turchi era quello di veder ridiscussa e rivalutata in senso restrittivo la rilevanza della Turchia negli equilibri internazionali (Human Rights Watch World Report 1990: 412) una eventuale svalutazione in questi termini avrebbe certamente diminuito il potere che i militari disponevano nelle scelte politiche del paese, e probabilmente vi era anche la preoccupazione che i fondi stanziati dal Congresso degli Stati Uniti a favore del paese diminuissero sensibilmente.

L'occasione per dimostrare agli Stati Uniti che la collaborazione turca sarebbe risultata necessaria anche dopo "la caduta del muro" si manifestò già nel 1991 durante la Guerra del

[90] "l'Unità" Dossier Turchia, 25 novembre 1998

Golfo Persico quando le basi aeree turche furono di vitale importanza per gli Stati Uniti nell'organizzare gli attacchi ai danni dell'Iraq. Anche in questa occasione – come negli anni della Guerra Fredda – Ankara non ha esitato nel fornire un aiuto indispensabile al ricco alleato americano in cambio di forniture militari e finanziamenti in denaro che nel periodo della amministrazione Bush sono andati sempre in crescendo (Human Rights Watch World Report 1990-1994).

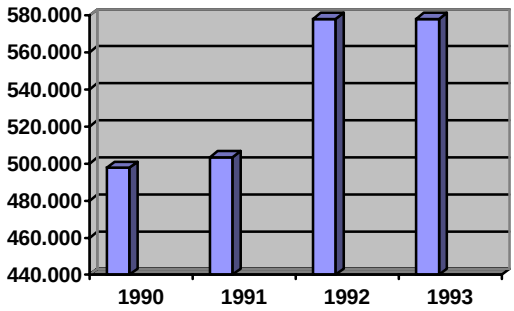

Grafico n.1 Finanziamenti (in migliaia di dollari americani) della amministrazione Bush al governo di Ankara. Fonte: Human Rights Watch World Report 1990-1994.

Negli anni successivi con l'attenuarsi della crisi nell'area del Golfo e il cambio della guardia alla Casa Bianca a favore del democratico Clinton; l'importanza della Turchia nell'area mediorientale non è certamente diminuita. Da un lato, all'interno della Nato si è convinti che la Turchia possa rappresentare l'unico paese fonte di stabilità in una zona sempre ad alto rischio di

conflitto; dall'altro la Turchia <costituisce un modello di moderno Stato laico (eredità kemalista)>[91] in un'area dove i nuovi Stati post-sovietici a religione musulmana potrebbero prendere spunto dalla laicità dello Stato turco e limitare i pericoli di integralismo islamico ed avvicinarsi – di conseguenza – alla cultura occidentale, proprio come è avvenuto per la Turchia dopo il processo di occidentalizzazione messo in atto da Kemal agli inizi del secolo.

La rilevanza riconosciuta alla Turchia in un momento storico come quello attuale ed in una regione come quella del Golfo Persico non esce certo ridimensionata con la fine della Guerra Fredda e si ripercuote direttamente sulle aspirazioni autonomiste kurde che difficilmente troveranno un appoggio al loro diritto di autodeterminazione e per il rispetto dei diritti umani in quanto un ulteriore cambiamento in un area geopolitica difficile da gestire rischierebbe di creare scompiglio e modificare equilibri diplomatici che faticosamente si sono creati; appare evidente che ci troviamo di fronte ad un primato che la politica possiede nei confronti del rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello giuridico internazionale.

Verificata l'importanza strategica di Ankara nelle politiche internazionali, è opportuno analizzare la posizione dei militari che spesso va ben al di là delle proprie competenze e sono protagonisti in

[91] Sinatti Piero, *La Turchia nel grande gioco del petrolio*, in Limes 3/99, p. 142

prima persona della violenta repressione-assimilazione della minoranza kurda nella penisola anatolica. Come si è già documentato la casta militare ha plasmato la Turchia e fondato la Repubblica sotto i dettami della modernizzazione kemalista, <dopo aver governato per mezzo del partito repubblicano, partito unico, fino agli anni Cinquanta, i militari hanno dovuto cedere al multipartitismo di una democrazia di facciata>[92] caratterizzata da tre colpi di Stato militari che sono un chiaro segnale di come l'esercito in Turchia rivesta un ruolo particolarmente decisivo nelle politiche sia interne che estere. E' importante sottolineare inoltre come l'esercito turco, oltre i già citati golpe, si è reso protagonista <della sospensione di tre parlamenti, l'impiccagione di un premier e la carcerazione di migliaia di civili>[93].

La casta militare è in grado di fare e disfare ciò che vuole per diverse ragioni: dal punto di vista interno trae la sua legittimità – in primo luogo - non solo dall'ideologia di Stato kemalista e dal suo nazionalismo territoriale, ma anche attraverso "la creazione di nemici" che vengono individuati nei kurdi (Schrader 1998: 58); in secondo luogo gli abusi dell'esercito vengono giustificati dallo stesso assetto giuridico turco il quale <è imperniato su leggi fatte dai

[92] Laura Schrader, *I fuochi del Kurdistan*, DataNews, Roma 1998, p. 58
[93] "l'Unità" Dossier Turchia, 25 novembre 1998

generali dopo aver preso il controllo dello Stato con il golpe del 1980. La nuova Costituzione del 1982 è figlia dei militari>.[94]

Da un punto di vista esterno la sopracitata nuova collocazione politica della Turchia all'interno della Nato ha permesso all'esercito turco di avere un quantitativo di armi a titolo gratuito (Schrader 1998: 132). Armi utilizzate però non solo per obiettivi inerenti la Alleanza Atlantica, ma bensì usate per la violenta repressione e le continue violazioni dei diritti umani ai danni delle popolazioni del Kurdistan. Oltre ai rifornimenti garantiti dall'appartenenza alla Nato, molti paesi europei e gli Stati Uniti continuano la vendita di armi in uno Stato coinvolto in palesi violazioni dei diritti umani, contravvenendo anche a proprie regole interne. E' il caso ad esempio dell'Italia nonostante la *legge n. 185 del 1990* che regola il commercio di armi a paesi responsabili di violazioni dei diritti umani (Art. 1 comma 6) o interessati da situazioni di conflitto. <La Turchia rientra palesemente in entrambe di queste categorie e la vendita di armi (….) senza le garanzie, i controlli ed il monitoraggio necessari, sarebbe una chiara violazione degli intenti di questa nostra legge che si ripropone la protezione dei diritti umani>[95]. Situazione simile è quella degli Stati Uniti, di cui la Turchia è il loro terzo partner commerciale per il rifornimenti di armi. Anche il Congresso

[94] *Ibidem*
[95] Amnesty International Italia, Comunicato Stampa 39/1998, 9 ottobre 1998

americano ha emanato una legge analoga a quella italiana, si tratta del *Foreign Assistance Act*, che alla sezione 502B vieta l'approvvigionamento militare a Stati che stiano al di sotto dei normali standard che garantiscono il rispetto dei diritti umani (Human Rights Watch World Report 1990: 413).

Nonostante che questi due paesi si siano autoregolati con una legge a tutela delle popolazioni che soffrono violazioni dei diritti umani e guerre, diverse industrie belliche italiane e lo stesso Congresso statunitense continuano a finanziare e vendere armi non solo alla Turchia ma anche ad altri paesi coinvolti in conflitti in altre parti del mondo. Non è fuori luogo affermare quindi che gli interessi commerciali delle industrie belliche che forniscono le armi necessarie all'esercito turco protagonista di palesi violazioni di diritti umani ai danni delle popolazioni del Kurdistan, impediscano una soluzione pacifica del conflitto a breve termine.

5.2 LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA E DEL PETROLIO

Si è già documentato all'inizio del capitolo tre l'importanza delle risorse idriche della regione ed in che maniera queste risorse siano state oggetto di un ulteriore passo della politica turca di disprezzo dei diritti umani ai danni dei kurdi. La politica delle acque però cela un altro rilevante aspetto: limitare il potere dei paesi

musulmani confinanti con la Turchia minacciando la chiusura dei "rubinetti" Tigri ed Eufrate. Infatti i territori kurdi occupati dalla Turchia si trovano a monte dei due fiumi che "dissetano" anche altri Stati, in particolar modo la Siria e l'Iraq che continuano ad usufruire delle eccedenze idriche turche. Cosa succederebbe se tali eccedenze venissero deviate in altre direzioni attraverso la costruzioni di mega-acquedotti? E' ciò che si stanno chiedendo un po' tutti i politici della zona in quanto è proprio previsto una deviazione parziale del normale percorso odierno che vedrebbe coinvolti e avvantaggiati Israele e Arabia Saudita, con la benedizione statunitense (Schrader 1998: 128).

Il controllo dell'acqua ha già direttamente coinvolto i kurdi, la dialettica turco-siriana "acqua contro kurdi – kurdi contro acqua" è risultata decisiva nelle azioni diplomatiche tra i due paesi: infatti informazioni sul dislocamento delle basi dei guerriglieri kurdi in Siria sarebbero state fotnite in cambio di assicurazioni turche sulla disponibilità a non ridurre i rifornimenti idrici siriani che nascono in Turchia (Maury 1999: 66), sotto questa luce potrebbe essere valutata l'espulsione di Ocalan dalla Siria che ha notevolmente facilitato l'arresto del leader del PKK da parte dell'esercito turco.

Vi è da ricordare inoltre che è tuttora in piena realizzazione la costruzione del progetto GAP che dovrebbe essere portato a termine entro il 2005: <un insieme di ventuno dighe, diciassette centrali

idroelettriche, gallerie e canali d'irrigazione, che coinvolge un terzo del territorio kurdo nord-occidentale (….) Finanziato da capitali americano e realizzato da imprese turche e europee, alcune delle quali italiane, il Gap è presentato come la soluzione del problema di sottosviluppo dell'"Est", mascherando in tal modo una strategia delle acque che stabilisce la supremazia turca su un bene ormai avviato a diventare nel Medio Oriente, più prezioso del petrolio>[96] . In che modo questo colossale progetto potrebbe influire sui contrasti turco-kurdi? Si potrebbe pensare che oltre ad un ottimale sfruttamento di questo bene prezioso, il GAP nasconda un ulteriore fine: il controllo delle popolazioni locali a mezzo dell'esercito ed il tentativo di conquistare la popolazione kurda mediante questo progetto utilizzando canali privilegiati di informazione, <una sorta di versante civile e pulito come pendant della repressione armata. E' infatti nelle zone kurde che si sviluppa una gran parte del progetto GAP, il quale non ha peraltro interessato le zone più sensibili della regione e del paese, come la nuova provincia di Sirnak, dove sono molto aspri i combattimenti tra esercito e PKK, dopo la condanna a morte di Ocalan>[97].

Per valutare se questa sia o meno una ipotesi plausibile bisognerebbe aspettare il completamento dell'opera con la

[96] Laura Schrader, *op. cit.*, p. 126-127
[97] René G. Maury, *Potenza dell'acqua, potenza del fuoco: il progetto GAP*, in Limes 3/99, p. 76

costruzione della diga di Ilisu, che dividerebbe i territori del Kurdistan in due provocando reazioni nella regione ma anche a livello internazionale con la mobilitazione delle organizzazioni pro-Kurdistan ed il coinvolgimento di associazioni ambientaliste ed archeologiche preoccupate dei possibili danni provocati dalla costruzione in un'area storico-ambientale ricca di tesori. Inoltre è da sottolineare il fatto che una eventuale (e quasi certa) ultimazione di questa diga diminuirebbe fortemente la già limitata disponibilità di acqua in Iraq, quindi non è da escludere un intervento di questo Stato o magari delle stesse popolazioni kurde che risiedono nel Kurdistan iracheno che verranno danneggiate in modo più diretto (Maury 1999: 76).

L'altra importante risorsa di quest'area è senza dubbio il petrolio, in questo contesto le cose sembrano apparentemente più semplici in quanto la zona più ricca di petrolio che si trova nel Kurdistan iracheno è sottoposta ad embargo e quindi il petrolio non potrebbe essere venduto o esportato, come previsto dagli accordi stipulati dopo la Guerra del Golfo. In realtà proprio in quest'area l'embargo non viene assolutamente rispettato ed i traffici illeciti della zona sembrano passare inosservati anche alla vigilanza

dell'ONU tanto che il Kurdistan iracheno è anche scenario dei più loschi traffici di droga.[98]

Tuttavia la penisola anatolica sembra giocare anche qui un ruolo geo-strategico importantissimo, infatti dopo lo smantellamento dell'ex Unione Sovietica è esploso il problema dello sfruttamento dei giacimenti del Mar Caspio che frutterebbero royalties ai paesi attraversati dagli oleodotti impiegati per il trasporto del greggio, quindi è fuori discussione che gli Stati della zona abbiano tutto l'interesse perché il trasporto passi all'interno dei propri confini. Anche in questo caso la situazione è abbastanza intricata e sembra favorire la Turchia, <sono tre le possibili vie degli oleodotti: quella settentrionale, che privilegerebbe la Russia, ma dovrebbe attraversare zone instabili come la Cecenia e l'area transcausica; quella meridionale preferita dall'Iran, ma osteggiata dagli Usa perché aumenterebbe il peso politico dello Stato islamico. Infine quella occidentale, con due possibili percorsi, uno dal Kazakistan e uno dall'Azerbaigian, attraverso la Turchia per raggiungere il porto mediterraneo di Ceyhan, preferita dalle potenze occidentali. Essa dovrebbe attraversare il territorio kurdo turco che acquisterebbe nuova importanza strategica>[99].

[98] "L'Espresso", 12 settembre 1996, p. 51
[99] Marco Franza, *Kurdistan, lo Stato introvabile*, in Limes 3/99, p. 80

Da questo quadro complicato si ricava un' ulteriore riflessione: la Turchia ha tutti l'interesse a mantenere il suo ordinamento statale così centralizzato, e vede come fumo negli occhi una eventuale autonomia kurda in quanto limiterebbe i profitti derivanti dalla distribuzione dell'acqua e dal passaggio degli oleodotti petroliferi, si riscontra quindi un ulteriore ed importante ostacolo verso il cammino dell'autodeterminazione dei kurdi, ancora una volta frenati da interessi economici molto importanti.

5.3 I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED IL PANTURCHISMO

Le relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica Turca e la Comunità Europea risalgono già al 1959 , appena due anni dopo la nascita della Comunità. In questo anno si registra la prima richiesta ufficiale di adesione da parte della Turchia a cui la Comunità risponde prospettando una graduale adesione subordinata al rispetto della democrazia e degli standard dei diritti civili (Sardellone 1999: 173). Nel 1964 vi è la stipulazione dell'accordo tra CEE e Turchia, in questo periodo Ankara si sente in una posizione di ammissibilità piuttosto forte che entro pochi anni le avrebbe dovuto permettere la piena membership. Purtroppo per le aspirazioni europeiste dei politici turchi, ancora una volta è entrato in scena l'esercito il quale, provocando nel 1971 il secondo colpo di Stato nel

giro di dieci anni, ha bloccato le trattative tra le due parti in causa fino al 1987, anno in cui Ankara presenta formale richiesta di adesione più volte respinta sino al 1996, quando la Turchia entra a far parte di accordi doganali che aumenteranno notevolmente gli scambi commerciali tra le due entità, ma ben lungi dal considerarsi una vera e propria appartenenza ai "Quindici"[100].

I rapporti quindi si cominciano a incrinare, soprattutto da parte turca, che non vede accolta una richiesta reiterata da più di trent'anni, anche per l'opposizione della Grecia, entrata nella UE nel frattempo; si comincia ad avere il sospetto che la questione cipriota (con il conseguente veto imposto dai greci) , quella religiosa e quella kurda influiscano notevolmente sull'ammissibilità di Ankara.

Questi sospetti vengono avvallati nel 1997 quando in occasione del Consiglio di Lussemburgo viene proposta una nuova lista di possibili adesioni che vede compresi quattro nazioni facenti parti dell'ex Patto di Varsavia (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria ed Estonia) in aggiunta della Slovenia ed addirittura di Cipro, inoltre un ulteriore elenco di paesi aspiranti membri "di seconda fascia" vede ancora esclusa la Turchia. Nel 1998 col vertice di Cardiff si ha una sola certezza: <la Turchia è il solo paese (auto)candidato che sia stato escluso da ogni successiva fase di negoziati per

[100] "l'Unità", Dossier Turchia, 25 novembre 1998

l'allargamento>[101]. Con il vertice di Helsinki del dicembre del 1999 si ha il riconoscimento della candidatura della Turchia a pieno titolo dopo ben trentacinque anni a patto che vengano rispettati determinati vincoli economici e democratici. Che tipo di condizioni è obbligata a rispettare la Turchia? Rispondendo a questa domanda si può facilmente comprendere quali siano i timori che nutrono i "Quindici" nei confronti di una rapida unione della Turchia all'Europa e giudicare le reazioni di Ankara dopo anni di attesa.

Gli obblighi imposti ai turchi rivestono tre contesti diversi ma che si intrecciano, <in primo luogo si spiega che gli Stati candidati devono fare ogni sforzo per risolvere ogni disputa di frontiera aperta. Un'allusione chiarissima al conflitto pluridecennale tra la Turchia e la Grecia, per alcuni isolotti del Mar Egeo, sul quale Ankara ha sempre rifiutato di accettare la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite>[102]. Ancora, la Turchia è tenuta a rispettare gli standard europei a tutela dei diritti dell'uomo secondo le disposizioni del Consiglio d'Europa, senza un adeguamento verso questi standard, non ha nemmeno senso avviare le trattative. Questo sembra essere uno spiraglio offerto dall'Europa alla causa kurda, che senz'altro trarrebbe giovamento dall'ingresso della Turchia nella Unione Europea. Ultima condizione posta

[101] Gianluca Sardellone, *La commedia degli equivoci*, in Limes 3/99, p. 174
[102] "La Stampa", 11 dicembre 1999

riguarda la spinosa questione cipriota che vede coinvolta anche la Grecia: si chiede ad entrambi le parti una soluzione pacifica del conflitto – secondo le disposizioni ONU - che si prolunga ormai da troppo tempo, è inutile sottolineare che lo sforzo più grande in questa direzione lo dovrebbe effettuare la Turchia in quanto la Grecia è già da tempo membro della UE[103].

Al di là di queste versioni ufficiali, si dovrebbe indagare un po' più a fondo per comprendere quali siano le reali preoccupazioni sollevate dall'ingresso della Turchia nella UE e per capire come mai dopo trentacinque anni di attesa sia ancora collocata in un elenco di paesi aspiranti di seconda fascia con forti obblighi a cui adempiere. L'annessione della Turchia alla UE è stata ostacolata soprattutto da due nazioni, la prima ovviamente è la Grecia che non vede certo di buon occhio l'entrata del suo nemico storico nei "Quindici", la seconda è la Germania.

Infatti sul territorio tedesco vivono circa tre milioni fra turchi e kurdi, <Berlino teme che l'ingresso turco nell'UE porterebbe una nuova, massiccia ondata di immigrati in Germania ed acuirebbe i problemi di intergrazione. I rapporti con le comunità straniere presenti nel territorio tedesco si sono fatti più tesi ed esiste il timore che, specie dopo la condanna a morte del leader kurdo Ocalan, la Germania possa essere (in misura contenuta lo è già stata) teatro di

[103] *Ibidem*

scontri tra turchi e kurdi o peggio ancora di azioni terroristiche. Il governo federale tedesco non intende riconoscere lo status di minoranza né concedere la doppia cittadinanza neppure ai turchi che vivono in Germania da oltre trent'anni, temendo un'invasione di loro connazionali>[104] e dimenticando quanto questa migrazione di turchi abbia prodotto manodopera a basso costo, fondamentale per il boom economico tedesco. In più si trascura il fatto che una nuova ondata di invasione turca è tutta da dimostrare, infatti se si tengono in considerazione i flussi migratori storici si è verificato che in paesi a forte tradizione migratoria come Spagna, Portogallo o Italia, l'adesione alla UE ha interrotto le dinamiche di emigrazione, anzi questi paesi, sfruttando proprio la buona congiuntura economica data dalla appartenenza alla CEE, hanno visto ritornare entro i propri territori buona parte delle persone che erano emigrate in Belgio, Francia o Germania. Non si vede quindi come questo stesso processo non possa coinvolgere anche la Turchia, tantopiù che le abitudini e la cultura turca è più difficile da integrare in un contesto come quello tedesco. Inoltre non bisogna assolutamente dimenticare una ulteriore difficoltà che ha origini storico-politiche: l'area germanica è sempre stata tradizionalmente ostile al vecchio Impero Ottomano.

Altra ragione per cui si ritiene poco conveniente l'annessione della Turchia nella Unione è di carattere religioso, il fatto che il 98%

[104] Gianluca Sardellone, *op. cit.*, p. 175

dei turchi sia musulmano non viene assolutamente menzionato nei documenti ufficiali della UE, <ma molti ricordano che nella primavera (del 1998), al termine di un vertice del PPE presieduto da Helmut Kohl a Bruxelles, il capo dei popolari europei Wilfred Martens se ne uscì candidamente a dichiarare che un paese "tanto islamico" mai e poi mai avrebbe potuto essere ammesso in Europa>[105]. Sembrano dunque fondate le tesi turche che ritengono l'Unione Europea una sorta di "club cristiano" islamofobo ed intollerante.

Fin qui si è cercato di analizzare e comprendere le ragioni per cui la UE ha tanto ritardato a considerare la Turchia quale effettiva parte nella organizzazione, sembra ora opportuno valutare quale sono state le reazioni turche a questi ritardi ed a queste indecisioni. Il governo di Ankara di fronte alle incertezze della Unione e di fronte al tiepido coinvolgimento nella stessa da parte dei "Quindici" ha assunto un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'Europa. Dalla capitale turca più volte si sono alzate voci di dissenso riguardanti i vincoli imposti da Bruxelles, soprattutto per ciò che riguarda la questione della minoranza kurda. Secondo molti osservatori fedeli al governo la condizione che impone alla Turchia un innalzamento degli standard di democraticità altro non sarebbe che un pretesto per appoggiare le rivendicazioni

[105] "l'Unità", Dossier Turchia, 25 novembre 1998

dei guerriglieri del PKK, inoltre si comincia a prendere consapevolezza del fatto che l'impedimento religioso sia una forte discriminante per l'ammissione dei turchi alle istituzioni europee. Così, invece di modificare il proprio atteggiamento in senso più tollerante verso la minoranza kurda e di convincere gli esponenti politici del Vecchio Continente che la variabile religiosa non comporterà problemi – visto la natura laica dello Stato – Ankara sta cercando vie alternative alla CEE e contemporaneamente sta inasprendo i soprusi e le violenze a danno della minoranza del Kurdistan.

Dopo la divisione dell'ex Unione Sovietica infatti si stanno aprendo nuove possibilità di sbocco per i mercati turchi verso l'Asia centrale che permetterebbero anche un controllo dal punto di vista geopolitico; <etnicamente, grazie al crollo dell'Unione Sovietica (la Turchia) ha riscoperto (o reinventato) la sua radice centrasiatica, giocando sulle discutibili similitudini con le altre lingue uralo-altaiche parlate in Asia centrale e richiamandosi al mito panturco del Turkestan>[106], in modo da non rimanere vincolata in eterno alla Comunità Europea e crearsi sfere d'influenza diverse. Vediamo in che modo la Turchia sta esplorando questa alternativa economica e politica.

[106] Gianluca Sardellone, *op. cit.*, p. 179

Nonostante geograficamente sia uno Stato anatolico, la Turchia da sempre ha perseguito il doppio espansionismo verso il Danubio e verso Gerusalemme e Teheran. Oggi, soprattutto nei suoi settori ultranazionalisti, sta adoperandosi per convincere l'opinione pubblica, i propri industriali e le popolazioni del centro Asia, a considerare con maggior riguardo la zona centasiatica facendo leva su una strategia molto simile a quella utilizzata da Kemal negli anni della costituzione del regime repubblicano. Si sta tentando di costruire in maniera quasi artificiale dei legami, soprattutto di stampo linguistico, fra la penisola anatolica e la parte di Asia che arriva sino alla Mongolia, <questo "insieme" privo di qualsiasi unità politica, costituirebbe dunque, secondo i suoi laudatori, una unità dal punto di vista affettivo e culturale, il che resta da dimostrare; si tratterebbe in qualche modo di una unità primordiale, sulla quale si potrebbero costruire solidarietà di tipo diverso>[107]. In questo modo comincia a prendere forma l'ideologia del *"panturchismo"* legata ad una rinascita della regione del *Turkestan*, portata avanti dal partito di estrema destra MHP, il partito dei Lupi Grigi, organizzazione politica che agisce ai limiti della legalità, che alle ultime elezioni del 19 aprile 1999 ha conquistato il 18% dei seggi al Parlamento di Ankara e che oltre essere portatrice di ideologie xenofobe, nel

[107] Jean-François Pèrouse, *Il "mondo turco" come volontà di rappresentazione* in Limes 3/99, p. 120

passato si è resa protagonista di atti di terrorismo (Pergolizzi 1999: 163).

Sono diversi i fondamenti ideologici di questa presunta unità estesa sino all'estremo Oriente, il più importante di questi risulta essere senza dubbio quello linguistico. Questa convinzione si basa sul fatto che gli idiomi parlati dalla parte di Asia considerata Turkestan derivano dal turco comune utilizzato già dal V secolo; <è dunque in nome di questa antica matrice comune che i partigiani del "mondo turco" a dispetto di tutte le ulteriori ibridazioni ed evoluzioni divergenti parlano di una comunità culturale>[108]. Attraverso una semplice riflessione si può facilmente confutare questa nuova presa di posizione da parte dei sostenitori del panturchismo in quanto risulta abbastanza chiaro che durante il trascorrere dei secoli la lingua si è altamente differenziata, sono apparsi non sporadici episodi di bilinguismo e la predominanza della lingua russa in quest'area risulta evidente. Il tentativo di trasformare l'Asia centrale in una sorta di mondo turcofono paragonabile a quello anglofono o ispanofono non trova riscontro nonostante le salde premesse che la Turchia ha cercato di costruire per legittimare l'esistenza del Turkestan.

Anche dal punto di vista storico e religioso si trovano lacune piuttosto evidenti, infatti l'Impero Ottomano, spacciato come forte

legame con la storia per riscoprirne le radici in chiave moderna, non si è mai esteso sino all'Asia centrale, mentre i vincoli religiosi appaiono alquanto improbabili in virtù del fatto che i turchi sono sempre stati musulmani di credo sunnita, al contrario di molte popolazioni, che si intendono accomunare al progetto di "mondo turco" (azeri e azerbaigiani), che professano lo sciismo (Pèrouse 1999: 122).

Nonostante queste incongruenze dal punto di vista ideologico, la Turchia sta cercando in ogni modo di influenzare gli Stati con cui intende allacciare un legame panturanico attraverso azioni concrete che fanno leva sulla cultura in senso lato. In virtù di queste concrete iniziative si è creato un ente, la Direzione comune della cultura e delle arti turche (Turksoy), con lo scopo di coordinare e stimolare gli sforzi sia da una prospettiva culturale che da una prospettiva politica (Pèrouse 1999: 121). Le proposte di questo ente spaziano dal campo delle telecomunicazioni, a quello della cultura e della religione, sino ad abbracciare l'ambito economico. Così si arriva alla realizzazione di satelliti per la telediffusione e la telefonia, reti televisive con programmi costruiti ad hoc per la divulgazione, l'organizzazione di conferenze con accademici turchi che oltre ad avvallare la tesi del panturchismo avrebbero dovuto aver lo scopo di incentivare il cambio dell'alfabeto verso quello occidentale, come

[108] *Ibidem*, p. 121

avvenuto in Turchia negli anni Venti e convertire al laicismo gli Stati fortemente islamizzati dell'area. Quest'ultima sembra essere la incongruenza più evidente in quanto il panturchismo non sembra possedere i presupposti per de-islamizzare e occidentalizzare i paesi in questione se non operando una politica apertamente coloniale.

Il settore economico è tuttavia quello in cui i turchi si sono adoperati con maggior impegno tentando di aumentare la presenza degli investimenti turchi nella aree del Turkestan, mediante impieghi di denaro specialmente nel ramo agro-alimentare e nel ramo farmaceutico. Inoltre, immediatamente dopo lo sfaldamento dell'Unione Sovietica la Turchia ha creato una sorta di mercato comune chiamato T6 insieme alle repubbliche in teoria più vicine al "mondo turco": Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Kazakistan ed Azerbaigian (Pèrouse 1999: 130). Ankara poi si pone l'obiettivo di fare da intermediario per i paesi che intendano investire nel Turkestan, posizione che la vedrebbe concorrere agli ingenti guadagni provenienti dallo sfruttamento del trasporto del petrolio nell'area del Mar Caspio.

Nonostante un impegno quasi decennale, le velleità panturche delle organizzazioni vicine ai Lupi Grigi non hanno trovato riscontri nemmeno nel campo economico. In effetti il volume degli scambi commerciali con "le repubbliche del Turkestan" non ammontano a più del 5% del volume totale degli scambi economici della

Repubblica Turca, mentre i soli rapporti con gli Stati Uniti raggiungono l'8%, quelli con al UE sono superiori al 50% ed anche i rapporti economici con la Russia sono superiori rispetto a quelli instaurati con le cinque "repubbliche turche" (Pèrouse 1999: 133).

Alla luce di quanto sinora delineatosi appare evidente che non è possibile considerare come credibile l'unificazione politica del "mondo turco" in quanto si è visto come la presenza di troppe differenze e di numerose influenze assimilate negli anni da parte di questi Stati faccia si che il <Turkestan esista soltanto nelle menti confuse di alcuni esaltati o pretesi esperti (….) il panturchismo è dunque una ideologia mal definita (….) un limite al dispiegarsi di una politica etnica che sopravvaluterebbe l'appartenenza alla sola cultura turca>[109].

Se si desidera dare una interpretazione dei movimenti turchi nelle regioni dell'Asia centrale è necessario ritornare alle difficili relazioni che intercorrono tra Unione Europe e Turchia. Nell'incertezza di una piena adesione ai "Quindici" la Turchia sta provando a costruirsi uno spazio tutto suo verso est, con la speranza, un giorno, di poter divenire <un "ponte" fra i due continenti>[110], sfruttando l'unione doganale europea del 1996. Col contemporaneo impegno sui due fronti la Turchia – nonostante le incongruenze che

[109] *Ibidem*, p. 140
[110] Gianluca Sardellone, *op. cit.*, p. 181

la legano all'Asia centrale – valuta in maniera meno drammatica e negativa l'esclusione dall'Europa, convinta che riuscirà a crearsi una zona d'influenza nuova e con più libertà d'azione.

Grazie a questo doppio sbocco geopolitico, la posizione della minoranza kurda ne esce ulteriormente indebolita, da un lato i parametri di democraticità imposti dalla UE non sembrano essere più una rassicurazione per i kurdi in quanto la Turchia ha diminuito il suo interesse per un'adesione alla Comunità in virtù dei continui rifiuti; dall'altro lato sarebbe un controsenso concedere il diritto di autodeterminazione al popolo kurdo nel momento stesso in cui le manie di espansionismo del potente MHP e del governo turco verso l'Asia centrale cominciano a prendere consistenza. Si può affermare che l'Europa, ignorando la Turchia e quindi deviandola verso una ulteriore politica di espansione, abbia perso una buona occasione per offrire al popolo kurdo uno spiraglio di pace o comunque una normalizzazione della situazione che li vede coinvolti col governo di Ankara, infatti una apertura più "convinta" verso Ankara da parte di Bruxelles avrebbe perlomeno aperto un dibattito più democratico verso la questione kurda non solo in Turchia ma anche nello stesso Vecchio Continente. La UE ha fatto l'errore di non considerare la Turchia per il fatto stesso che questa nazione costituisce un ponte geografico troppo esposto che avvicinerebbe ulteriormente il mondo islamico all'Unione Europea per paure religiosi e timori legati al

flusso migratorio, dimenticando che invece si sarebbe potuto intervenire in maniera pacifica nel Kurdistan. Ci troviamo davanti a scelte, sicuramente ben ponderate da parte della UE, che hanno finito col penalizzare i kurdi ed avvallare le tesi che vogliono l'Europa come "club cristiano" aperta a soli rapporti commerciali, e che mette in secondo piano i valori della democrazia ed il rispetto dei diritti umani.

5.4 L'ASSE TURCO-ISRAELIANO

Ultima mossa da prendere in esame effettuata dalla Turchia in chiave geopolitica risulta senz'altro essere il patto di cooperazione militare – ma non solo – stipulato con Israele. Questo accordo coinvolge in maniera più o meno diretta anche le popolazioni del Kurdistan, nella misura in cui un nuovo alleato per la Turchia significa conseguentemente un ulteriore avversario alla causa dell'autodeterminazione kurda, ma anche sotto altri aspetti più sfumati che emergeranno in seguito.

Un alleanza simile può a prima vista risultare anomala data la diversa fede religiosa causa di conflitti nell'area del Medio Oriente, ma analizzando meglio la storia di questi due paesi si notano diversi tratti in comune. Innanzitutto, a livello di politica internazionale, le

due parti in causa hanno sempre adottato un indirizzo pro-occidentale in generale e pro-statunitense in particolare, nel campo economico sono gli unici paesi dell'area in cui esiste l'economia di mercato; ma le maggiori analogie le incontriamo nel campo religioso. Infatti nel momento in cui in Israele si era abbandonato lo yiddish – la lingua del ghetto – per l'ebraico, i Giovani Turchi introducevano l'alfabeto latino; mentre i sionisti avevano in gran parte ripudiato la pratica del culto ebraico, in Turchia si procedeva alla laicizzazione di un paese musulmano (Encel 1999: 40). Entrambi i paesi quindi avevano cominciato una politica orientata verso un cambiamento di mentalità radicale, per la prima volta abbandonavano la predominanza delle tradizioni e della religione per entrare nel mondo della scienza e dei lumi, che gli Stati ad alto tasso di religiosità non avevano sempre visto di buon occhio.

Dopo aver delineato il background storico in comune di questi due nuovi Stati alleati, vediamo di analizzare meglio la portata di questo accordo. Il primo passo verso questa nuova cooperazione si ha il 23 febbraio 1996, con la stipulazione di un primo accordo fra le due parti, che prevede lo scambio di visite fra delegazioni diplomatiche, di navi e di aerei dei rispettivi eserciti (Piccoli 1999: 28). In virtù di queste disposizioni le due nazioni possono effettuare esercitazioni aeree e navali e addestramento nello spazio dell'altro Stato, utilizzandone anche le basi militari. La seconda tappa degli

accordi – siglata il 26 agosto 1996 – prevede invece lo scambio di tecnologia militare avanzata, in questa maniera l'esercito turco può acquisire un quantitativo di armi tecnologiche che altrimenti non potrebbe sperare di ottenere dall'Europa o dagli Stati Uniti a causa delle violazioni dei diritti umani e del conflitto con la Grecia; Israele d'altrocanto si tutela ulteriormente di fronte ai possibili pericoli che possono provenire dagli Stati islamici confinanti[111].

Anche a livello economico emergono conseguenze importanti per entrambi i paesi: avere l'accesso privilegiato all'economia israeliana significa soprattutto poter utilizzare le tecnologie di questo paese nel progetto GAP, permettendone uno sviluppo più rapido; mentre Israele avrebbe la possibilità di usufruire dell'acqua gestita dalla Turchia a condizioni molto favorevoli. Da un punto di vista politico inoltre emerge una considerazione molto importante, l'alleanza con Israele per la Turchia significa anche la possibilità di essere considerata con minor ostilità all'interno del Congresso americano. Infatti è opinione diffusa fra i politici ed i militari di Ankara che <l'appoggio della lobby ebraica costituisca l'arma migliore per tenere testa ai gruppi di pressione contrari alla Turchia presenti all'interno del Congresso e per migliorare la logora immagine del paese negli Stati Uniti>[112].

[111] "Il Sole 24 Ore", 13 gennaio 1998
[112] Wolfango Piccoli, *Geostrategie dell'asse turco-israeliana*, in Limes 3/99, p. 34-35

Le politiche adottate da questi due paesi non solo rafforzano la loro posizione in un'area a perenne rischio crisi, ma modifica – di conseguenza – anche i rapporti di forza dell'intera area coinvolgendo e preoccupando parecchi Stati. Se consideriamo il punto di vista dei paesi islamici "nemici" dell'occidente, la Siria, ad esempio, potrebbe venir penalizzata dall'accordo in quanto vedrebbe aumentata la concorrenza nella spartizione delle acque del progetto GAP che già senza la presenza israeliana risultava essere alquanto problematica. L'Iraq a questo punto si vede costretto a riallacciare i legami col mondo musulmano perché da solo non presenta più un serio pericolo destabilizzante per le due nazioni pro Stati Uniti, anzi si deve guardare dalle continue violazioni dei confini effettuate dall'esercito turco nel Kurdistan iracheno (Scrhader 1998: 133). Anche l'Iran deve guardarsi da questa alleanza in quanto la sua posizione nella rivalità con la Turchia per la creazione di sfere d'influenza nel Caucaso e nell'Asia centrale esce ulteriormente indebolita da un punto di vista strettamente militare (Encel 1999: 45). La soluzione ideale per riequilibrare le forze in gioco per questi tre Stati risulterebbe essere una maggiore cooperazione, in effetti non si vedono altre possibili scelte, in quanto gli altri Stati della regione mediorientale sono sì avversari storici di Israele ma allo stesso tempo alleati con i loro nemici storici statunitensi.

In che maniera la politica di cooperazione militare può influire sul destino dei Kurdi? Innanzitutto attraverso l'addestramento antiterroristico che i militari israeliani forniranno all'esercito turco, in seconda battuta è necessario ricollegarsi al Congresso americano per valutare in quale prospettiva si gioca la battaglia contro l'indipendentismo kurdo. In effetti chi diviene stretto alleato israeliano <ottiene allo stesso tempo l'appoggio della potente lobby ebraica nel Dipartimento di Stato e nel Congresso USA. (….) L'opinione pubblica, i grandi mezzi di informazione e, naturalmente, il Senato e la Camera con i loro eletti sono passaggi obbligati anche per una causa lontanissima e dalle ripercussioni impalpabili nell'Ohio o nell'Arkansas. (In questa maniera) Ankara si assicura che la causa indipendentista kurda abbia solo un'eco limitata nelle alte sfere americane>[113].

Questa finale considerazione mette ancor più in luce come siano difficili le relazioni diplomatiche nell'area del Medio Oriente, vengono coinvolti contesti lontani o addirittura lontanissimi, dove il diritto internazionale a tutela dei diritti umani recita solamente un ruolo secondario in virtù del fatto che si preferisce mantenere la stabilità attuale che vede milioni di persone soffrire invece di trovare una diversa soluzione politica ed interrompere le violenze ed i soprusi ai danni del Kurdistan turco.

[113] Frèdèric Encel, *Così Israele diventa una grande potenza*, in Limes 3/99, p. 42

Si è potuto capire che gli equilibri della regione sono di portata universale basati su una forte spesa di capitali da parte non solo dei turchi ma anche dei partner commerciali europei (mercato di armi e progetto GAP). Inoltre la questione religiosa e la paura di una forte ondata migratoria in Europa non hanno solo mantenuto fuori dalla UE la Turchia, ma l'hanno ulteriormente allontanata aumentandone le mire espansionistiche verso l'Asia centrale in modo tale da permetterle di costruirsi una nuova zona d'influenza meno vincolata ai parametri democratici imposti dai "Quindici" che avrebbero permesso un miglioramento alle condizioni dei kurdi. L'alleanza con Israele inoltre non ha solo aggiunto un nemico in più alla causa kurda, ma anche fatto in modo che le richieste di Ankara vengano prese in considerazione maggiormente all'interno del Congresso USA, attraverso la potentissima lobby ebraica capace di influenzare l'opinione pubblica in favore delle politiche repressive turche.

Quindi la Turchia, come si è dimostrato, è uno Stato fedele all'Alleanza Atlantica, il suo ruolo per le relazioni fra Occidente ed Oriente è di vitale importanza, cosa succederebbe se venisse smembrata per far posto ad uno Stato kurdo indipendente? Sicuramente si dovrebbero ridisegnare le strategie delle diplomazie internazionali e rivedere gli equilibri che tali democrazie hanno faticosamente creato con ripercussioni non solo sul piano politico,

ma anche su quello economico. Questo potrebbe essere il principale motivo per cui il popolo kurdo non ha incontrato nessun tipo di sostegno da parte degli Stati membri dell'ONU, ed in particolare da parte degli Stati che possiedono una forte influenza a livello politico internazionale. Dall'altro la to inoltre è opportuno segnalare che attualmente ci troviamo nella piena epoca stroirica che ha determinato e sta determinando la crisi degli Stati-nazione, occorrerà aspettare qualche anno ancora per vedere se ed in quale maniere la Turchia possa rappresentare un'eccezione a questa tendenza storica.

CONCLUSIONI

Attraverso questo mio scritto ho voluto sottolineare, dunque, due aspetti diversi che riguardano i rapporti tra Kurdistan e Turchia. Da un lato gli aspetti interni che intercorrono tra i due soggetti, analizzando la storia delle relazioni tra queste due entità politiche e esaminando gli strumenti legislativi turchi che si occupano di regolare i rapporti con il Kurdistan. Mediante questo studio dovrei essere riuscito a dimostrare che la politica turca verso il popolo kurdo, è una politica discriminatoria e di disprezzo dei diritti umani individuali e collettivi avvallata dalle leggi dello Stato turco. Una politica che ha spinto gli stessi kurdi ad una ribellione violenta allargando il conflitto sul terreno di una vera e propria guerra di liberazione.

La seconda parte del mio lavoro ha individuato alcuni – non tutti – strumenti legislativi a disposizione della comunità internazionale – soprattutto delle Nazioni Unite – atti a garantire il rispetto dei diritti umani e dall'autodeterminazione dei popoli. Ho voluto dimostrare che sulla carta sono presenti convenzioni, dichiarazioni ed altri atti aventi forza di legge che possono regolarizzare le relazioni tra i due soggetti. Purtroppo si è anche rilevato che gli strumenti in possesso delle Nazioni Unite rivestono spesso carattere simbolico; mi riferisco in particolare alla Convenzione per la repressione e la prevenzione del crimine di genocidio, la quale vede limitata la sua efficacia da una prassi che favorisce la non ingerenza dell'ONU negli affari interni dei propri Stati membri.

Accanto a limitazioni di carattere interpretativo, vi sono da rilevare anche comportamenti incoerenti da parte dell'ONU nell'applicazione del diritto di autodeterminazione. Infatti la prassi di questo organismo non permette di individuare una uniforme applicazione di questo diritto. Abbiamo registrato che situazioni analoghe a quella dei kurdi (Namibia e Shara Occidentale) sono state seguite e tutelate dall'ONU in diverse occasioni, di conseguenza si è voluto allargare la ricerca prendendo in considerazione non solo l'ambito giuridico, ma anche quello geopolitico.

Emergono anche interrogativi di carattere più prettamente politico che giuridico, viene da sospettare che il ruolo che riveste la Turchia all'interno della Nato faccia prevalere ragioni di realpolitik a scapito del rispetto dei diritti umani di un popolo.

Nell'ultimo capitolo si è cercato di dimostrare come le strategie politiche e gli alti interessi economici dell'area mediorientale rendano ancora più difficile l'attuazione del diritto all'autodeterminazione per questo popolo. Non solo l'appartenenza alla Nato, ma anche i rapporti con l'Unione Europea sembrano aver inciso sul destino dei kurdi, senza dimenticare i propositi espansionisti turchi verso l'Asia centrale che, realistici o meno, aumentano ancor di più le velleità accentratrici di Ankara. Si preme ancora una volta sottolineare che l'intrecciarsi della situazione politica unita all'inapplicabilità e le limitazioni a livello giuridico sembrano essere il maggior ostacolo per il processo di autodecisione richiesto dai kurdi che va loro messo a disposizione a prescindere da queste limitazioni, in quanto garantito dall'ONU, in modo tale da porli nelle condizioni migliori per scegliere il proprio regime, qualunque esso sia.

In concreto quindi, quali sono le soluzioni praticabili per democraticizzare e risolvere la questione kurdo-turca? Già dal 1993 il PKK ha cambiato strategia ed obiettivi indicando come possibile la soluzione federale; gli fanno eco anche le richieste del Parlamento

kurdo in esilio[114]. Ancora con il governo turco di Ozal, (la cui madre era kurda) Ankara aveva, in un primo momento, fatto intravedere la possibilità di risolvere la questione adottando il modello basco, <cioè la creazione di una regione autonoma, con un proprio parlamento e governo autonomi, una propria polizia, la lingua kurda dichiarata ufficiale, un sistema di telecomunicazioni in kurdo>[115]. Purtroppo la Guerra del Golfo ed in concomitanza le aspirazioni turche verso l'Asia centrale dovuta alla caduta del muro e i continui rifiuti della UE hanno spinto lo stesso governo di Ozal a cambiare indirizzo politico sulla questione della minoranza kurda.

A livello legislativo sarebbe auspicabile che la Turchia rivedesse la sua attuale costituzione la quale – come si è documentato – pur recependo principi ed istituti democratici non può considerarsi una Costituzione democratica, dato che non riconosce il principio di pluralismo che caratterizza tutte le democrazie contemporanee e si basa invece su una concezione nazionalistica e monoetnica, che esclude, vieta e reprime, qualsiasi manifestazione politica, culturale, linguistica e di pensiero, da parte di nazionalità e gruppi etnici diversi.

[114] In una intervista rilasciata a "l'Unità" il presidente del Parlamento in esilio del Kurdistan, Yasar Kayar, afferma <(....) tutto quello che chiediamo è una federazione senza mettere in discussione l'unità territoriale (turca). Vogliamo che siano riconosciuti i nostri diritti. Vogliamo che tutti abbiano gli stessi diritti. Che i kurdi possano fare politica liberamente, avere i loro partiti, votare per i loro Consigli regionali autonomi>. "l'Unità", 9 dicembre 1996

[115] Marco Franza, *op. cit.*, p. 89

Senza dubbio fuori luogo ci sembra l'approccio dato dalla mozione Mantovani (PRC), Tremaglia (AN)[116] nella quale si chiede la divisione di tutti gli Stati della regione, Iran, Iraq, Turchia e Siria, per arrivare alla creazione di un nuovo Stato etnico, dimenticando che i kurdi fra loro sono diversi, vivono in spazi diversi ed <ogni tentativo di ridurli a un'identità oggettivabile – a un tipo – è dunque abusivo> (Galata 1999: 100)[117]. Infatti, il Trattato di Losanna del 1923, accogliendo le richieste della Turchia, ha dato il colpo di grazia alle aspirazioni indipendentiste kurde; sono quindi emerse differenze forti e radicate (lingua, cultura, religione) in ottant'anni di storia fra i kurdi di Turchia e le minoranze kurde degli altri tre Stati, ogni soluzione dovrebbe tenere conto di queste differenze.

Si pensa quindi che solo affermando l'inviolabilità dei confini delle quattro nazioni che occupano il Kurdistan, i kurdi potranno ottenere il soddisfacimento del diritto all'autodeterminazione indirizzato verso una forte autonomia regionale ed il rispetto dei diritti umani, non con la creazione di un altro Stato, che rievocherebbe tragici scenari come ad esempio la questione dei Balcani.

Per consentire ai kurdi di muoversi all'interno di un sistema legale internazionale, uno spiraglio di ottimismo si può individuare

[116] "il manifesto", 11 gennaio 1998
[117] Galata, *Che cosa vogliono i kurdi?*, in Limes 3/99, p. 100

nella Corte criminale internazionale, nonostante sia ancora priva di efficacia, essa rappresenta una novità positiva dal punto di vista giuridico in quanto agisce direttamente contro il principio di non ingerenza, troppo spesso causa dell'immobilità e del disinteresse dell'ONU nei confronti di quei popoli e di quelle minoranze che vedono negati loro i diritti e le libertà fondamentali. La Turchia ha aderito a questo progetto, quindi se la prassi di tale organismo si rivelerà più coerente coi principi ispiratori delle Nazioni Unite, si può auspicare che vengano riconosciuti al popolo kurdo almeno quei diritti basilari che il governo di Ankara a più riprese ha disconosciuto. Anche dal punto di vista politico sembrano esserci spazi di ottimismo per la risoluzione della questione kurda in modo democratico. Infatti un cambio di atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti della Turchia invoglierebbe quest'ultima a risolvere il problema kurdo in maniera politica e democratica, in cambio di una piena membership che procurerebbe vantaggi economici notevoli per Ankara.

BIBLIOGRAFIA

AKA Kurdistan, http://akakurdistan.com/kurds/dersim.html, 6 febbraio 2000.

Amnesty International Italia, *Comunicato Stampa 39/1998*, 9 ottobre 1998.

Arangio-Ruiz, G., *Autodeterminazione (diritto dei popoli alla)*, in Enciclopedia Giuridica, Vol. IV, Roma 1988.

Bhalla, R.S., *The Right of Self-determination in International Law*, in Twining W. (edited by), *Issues of Self-determination*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1991.

Blanc Altemir, A., *La violaciòn de los derechos humanos fundamentales como crimen internacional*, Bosch Casa Editorial, Barcelona 1990.

Bocker, A., Refugee and Asylum-Seeking Migration from Turkey to Western Europe, in Bogazici Journal, Vol. 10, n. 1 1996.

Calvo Garcìa, M., Derechos humanos en Internet: guìa de investigaciòn socio-juridica, in Monografìas de la Revista Aragonesa de Administrciòn Pùblica II, Zaragoza 1998

Capotorti, F., *Are Minorities Entitled to Collective International Rights?*, in Dinstein, Y. and Tabory, M. (edited by) *The Protection of Minorities and Human Rights*, Marinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1992.

Capotorti, F., *On the Definition of Minorities*, in J. Packer, K. Myntti (edited by), *The Protection of Ethinic and Linguistic Minorities in Europe*, Abo 1995.

Cassese, A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Sagittari Laterza, Roma-Bari 1988.

Cassese, A., *Il diritto internazionle nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna 1984.

Cassese, A., *Self-determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995.

CIA, Factbook 1999
http://www.odci.gov/cia/factbook/figuers/802640.jpg.

Colwill, J., *Los derechos humanos, la protecciòn de las minorìas y el agotamiento del universalismo*, in Anales de la Càtedra Francisco Suarez, n. 31-1994.

Contrassel, J.J. and Hopkins Primeau, T., *Indigenous "Sovereignty" and International Law: Revised Strategies for Pursuing "Self-determination"*, in Human Rights Quarterly, Vol. 17, n. 2 May 1995.

CORBIS,

http://corbis.com/default.asp?i=11181788&ID=1&rlD=101, 6

febbraio 2000.

Darwish, A., *Il popolo kurdo e il diritto all'autodeterminazione*, Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1997.

De Blas Guerrero, A., *A vueltas con el principio de las nacionalidades y el derecho de autodeterminaciòn*, in Revista Internacional de Filosofìa Polìtica, n. 3, mayo 1994.

De George, T.R., *The Mith of the Right of Collective Self-determination*, in Twining, W. (edited by), *Issues of Self-determination*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1991.

Dictionaire de la terminologie du droit international, Parigi 1959.

Diritti dei popoli. Seminario di Esperti UNESCO, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli , anno IV, n.1 1990.

Encel, F., *Così Israele diventa una grande potenza*, Limes 3/99.

Franza, M., Kurdistan, lo Stato introvabile, in Limes 3/99.

Galata, *Che cosa vogliono i kurdi?*, in Limes 37/99.

Galletti, M., *I curdi nella storia*, Editore Vecchio Faggio, Chieti 1990.

Graff, J.A., *Human Rights, Peoples, and the Right to Self-determination*, in Baker, J. (edited by), Groups Rights, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1994.

Gulalp, H., *Turkey. Question of National Identity*, in Baumgartl B. and Favell A. (edited by), *New Xenophobia in Europe*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston 1995.

Harff, B. and Gurr, T.D., *Toward an Empirical Theory of Genocidies and Politicies: Identification and Measurement of Cases Since 1945*, in International Studies Quarterly n. 32, 1988.

Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1990*, Washington and New York.

Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1992*, Washington and New York.

Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1993*, Washington and New York.

Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1994*, Washington and New York.

Human Rights Watch, *Human Rights Watch World Report 1998*, Washington and New York.

Krain, M., *State-sponsored Mass Murder*, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 41, n. 3, June 1997.

Kurdistan Web Resources, The Kurdish History, http://kurdweb.humanrghts.de/kurdistan/english/history/history.html, 16 luglio 1999.

Kurdish Human Right Project, http://www.gn.apc.org/country/gr/maps/turkmap.htm, 2 settembre 1999.

Kurdish Human Right Project,

http://www.gn.apc.org/khrp.org/feature/gallerykurd2htm, 6 febbraio 2000.

"il manifesto", 11 gennaio 1998.

"Il Sole 24 Ore", 13 gennaio 1998.

Izady, M.R., The Drowing of the Kurdish Historical and Artistical Heritage, Kurdistan Web Resources, http://kurdweb.humanrights.de/kwr/sources/articles/kw-article-58.html, 16 luglio 1999.

"La Stampa", 11 dicembre 1999

Lemkin, R., *Axis Rule in Occupied Europe,* Carnegie Endowment for World Peace, Washington DC 1994.

Lenin, V.I., *Sul diritto delle nazioni all'autodecisione*, Mosca 1949.

Lerner, N., *Minorìas y grupos en el derechos internacional. Derechos y discriminaciòn*, Comisiòn Nacional de Derechos Humanos, Serie Folletos 1991/17.

"L'Espresso", 12 settembre 1996.

"l'Unità", 9 dicembre 1996.

"l'Unità", *Dossier Turchia*, 25 novembre 1998.

Mancini, S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Giuffrè Editore, Milano 1996.

Maury, R.G., Potenza dell'acqua, potenza del fuoco: il progetto GAP, in Limes 3/1999

Michalska, A., *The Rights of Peoples to Self-setermination*, in International Law, in Twining W. (edited by), *Issues of Self-determination*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1991.

Ozbudun, E., *Constitutional Law*, in Ansay T. (edited by), *Introduction to the Turkish Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer 1987.

Pergolizzi, V., *Balla coi Lupi Grigi*, in Limes 3/1999

Pèrouse, J.F., *Il "mondo turco" come volontà di rappresentazione*, in Limes 3/1999

Piccoli, W., *Geostrategia dell'asse turco-israeliano*, in Limes 3/99.

Randal, J., *I curdi. Viaggio in un paese che non c'è*, Editori Riuniti, Roma 1998.

Rodley, N.S., *Conceptual Problems in the Protection of Minorities: Internal Legal Developments*, in Human Rights Quarterly, Vol. 17, n. 1 February 1995.

Rosas, A., *The Right of Self-determination*, in Eide, A., Krause, C. and Rosas, A. (edited by), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1995.

Sardellone, G., *La commedia degli equivoci*, in Limes 3/1999

Schrader, L., *I fuochi del Kurdistan*, Data News, Roma, 1998

Sinatti P., *La Turchia nel grande gioco del petrolio*, in Limes 3/1999

Sinkers, http://www.sinkers.org/natonuke-demoApr2399, 6 febbraio 2000.

Solinas, S., Edizioni Scientifiche, Culturali e di Attualità, http://cesil.com/o698/itsoli06.htm, 16 luglio 1999.

Skutnabb-Kangas, T. and Bucak, S., *Killing a Mother Tongue – How the Kurds are Deprived of Linguistic Human Rights*, in Skutnabb-Kangas, T. and Phillipson, R. (edited by), *Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination*, Mouton de Gruyter, Berlin and New York 1994.

Smith, A.D., *Le origini etniche delle nazioni*, Il Mulino, Bologna 1992.

Ternon, Y., *Lo stato criminale. I genocidi del XX secolo*, Corbaccio, Milano 1997.

Turkish Embassy, Washington DC, http://www.turkey.org/turkey/f_politics.htm, 4 agosto 1999.

Yesilgoz, Y., *Double Standard: The Turkish State and Racist Violence*, in Bjorgo T. and Witte R. (edited by), *Racist Violence in Europe*, St. Martin's Press, London 1993.